SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 37

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 13 febbraio 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che è in corso la procedura per l'invio dei bollettini di c/c postale «premarcati», per il rinnovo degli abbonamenti 2002 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo si prega di attendere e di utilizzare i suddetti bollettini. Qualora non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare, con cortese sollecitudine, la relativa disdetta a mezzo fax al n. 06-85082520.

NUMERI DI C/C POSTALE **16716029 Abbonamenti e vendite *Gazzetta Ufficiale***
16715047 Inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale*

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 29

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

DECRETO 23 novembre 2001.

Dati, formato e modalità della comunicazione di cui all'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372.

02A01150

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 dicembre 2001, n. **480**.

Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di rimessa di veicoli e degli adempimenti richiesti agli esercenti autorimesse.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'allegato *A*, n. 32, della legge 24 novembre 2000, n. 340;

Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 marzo 2000: «Analisi tecnico-normativa e analisi d'impatto della regolamentazione» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 23 maggio 2000, come integrata dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2001: «Direttiva sulla sperimentazione dell'analisi d'impatto della regolamentazione sui cittadini, sulle imprese e sulle pubbliche amministrazioni» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 25 ottobre 2001;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 2001;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 settembre 2001;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati, IX Commissione, e del Senato della Repubblica, 1ª Commissione, approvato, rispettivamente, nelle sedute del 29 novembre 2001 e del 14 novembre 2001;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 dicembre 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'interno;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'esercizio dell'attività di rimessa di veicoli è subordinato a denuncia di inizio attività da presentarsi, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comune nel quale si svolge l'attività.

Art. 2.

1. Gli esercenti rimesse di veicoli hanno l'obbligo di annotare su apposita ricevuta, valida anche ai fini tributari, date di ingresso e di uscita, marca, modello, colore e targa di ciascun veicolo. Dall'annotazione dei dati sono esonerati tutti i veicoli ricoverati occasionalmente nel limite massimo di due giorni e i veicoli ricoverati con contratto di custodia.

2. L'annotazione può essere effettuata anche con modalità informatiche. Tali modalità e il modello di ricevuta di cui al comma 1 sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 3.

1. Il comune trasmette, entro cinque giorni, copia della denuncia di inizio dell'attività al prefetto. Il prefetto, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può sospendere o vietare l'esercizio dell'attività nei casi previsti dall'articolo 11, comma 2, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per motivate esigenze di pubblica sicurezza e, in ogni caso e anche successivamente a tale termine, per sopravvenute esigenze di pubblica sicurezza.

Art. 4.

1. È abrogato l'articolo 196 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

2. All'articolo 86, comma 1, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono soppresse le seguenti parole: «esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 2001

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FRATTINI, *Ministro per la funzione pubblica*

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 2002
Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 197

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note al preambolo:

— L'art. 87, quinto comma della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Si riporta l'art. 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»:

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».

— Si riporta il testo dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»:

«Art. 20. — 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per la delegificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni centrali, locali o autonome, indicando i criteri per l'esercizio della potestà regolamentare nonché i procedimenti oggetto della disciplina, salvo quanto previsto alla lettera *a)* del comma 5. In allegato al disegno di legge è presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione dei procedimenti amministrativi.

2. Nelle materie di cui all'art. 117, primo comma, della Costituzione, i regolamenti di delegificazione trovano applicazione solo fino a quando la regione non provveda a disciplinare autonomamente la materia medesima. Resta fermo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della presente legge e dall'art. 7 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. I regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati.

4. I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.

5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e princìpi:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica procedura;

b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;

c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;

d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività, anche riunendo in una unica fonte regolamentare, ove ciò corrisponda ad esigenze di semplificazione e conoscibilità normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure stesse;

e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione ed estensione alle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedano, in ragione della loro specificità, l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;

g) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;

g-bis) soppressione dei procedimenti che risultino non più rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i princìpi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;

g-ter) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attività amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati;

g-quater) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attività e degli atti amministrativi ai princìpi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio;

g-quinquies) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano più le ragioni che giustifichino una difforme disciplina settoriale;

g-sexies) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento;

g-septies) adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche.

5-*bis*. I riferimenti a testi normativi contenuti negli elenchi di procedimenti da semplificare di cui all'allegato 1 alla presente legge e alle leggi di cui al comma 1 del presente articolo si intendono estesi ai successivi provvedimenti di modificazione.

6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa.

7. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dai commi da 1 a 6 e dalle leggi annuali di semplificazione nel rispetto dei princìpi desumibili dalle disposizioni in essi contenute, che costituiscono princìpi generali dell'ordinamento giuridico. Tali disposizioni operano direttamente nei riguardi delle regioni fino a quando esse non avranno legiferato in materia. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge medesima.

8. In sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto dei princìpi, criteri e modalità di cui al presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai sensi e per

gli effetti dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto n. 400, per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla presente legge, nonché le seguenti materie:

a) sviluppo e programmazione del sistema universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni, nonché valutazione del medesimo sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni;

b) composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del sistema universitario, prevedendo altresì l'istituzione di un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi, con compiti consultivi e di proposta;

c) interventi per il diritto allo studio e contributi universitari. Le norme sono finalizzate a garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono degli studi, a determinare percentuali massime dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per le università, graduando la contribuzione stessa, secondo criteri di equità, solidarietà e progressività in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare, nonché a definire parametri e metodologie adeguati per la valutazione delle effettive condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui alla presente lettera sono soggette a revisione biennale, sentite le competenti Commissioni parlamentari;

d) procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, di cui all'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per ricercatore in deroga all'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

e) procedure per l'accettazione da parte delle università di eredità, donazioni e legati, prescindendo da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o prefettizia.

9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere *a)*, *b)* e *c)*, sono emanati previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui al comma 8, lettera *c)*, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dall'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, è emanato anche nelle more della costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari di cui all'art. 6 della medesima legge.

11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il Governo propone annualmente al Parlamento le norme di delega ovvero di delegificazione necessarie alla compilazione di testi unici legislativi o regolamentari, con particolare riferimento alle materie interessate dall'attuazione della presente legge. In sede di prima attuazione della presente legge, il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'art. 4, norme per la delegificazione delle materie di cui all'art. 4, comma 4, lettera *c)*, non coperte da riserva assoluta di legge, nonché testi unici delle leggi che disciplinano i settori di cui al medesimo art. 4, comma 4, lettera *c)*, anche attraverso le necessarie modifiche, integrazioni o abrogazioni di norme, secondo i criteri previsti dagli articoli 14 e 17 e dal presente articolo.».

— Si riporta il n. 32 dell'allegato A della legge 24 novembre 2000, n. 340: «Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - legge di semplificazione 1999»:

«32. Procedimento di autorizzazione per l'attività di noleggio di autoveicoli senza conducente e per l'esercizio dell'attività di rimessa di autoveicoli o vetture e adempimenti richiesti agli esercenti autorimesse.».

— Il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 giugno 1931, n. 146 reca: «Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.».

— Il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* 26 giugno 1940, n. 149. reca: «Regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 agosto 1977, n. 234, reca: «Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382.».

— La legge 7 agosto 1990, n. 241, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1990, n. 192, reca: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.».

— La direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 marzo 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 maggio 2000, n. 118, reca «Analisi tecnico-normativa e analisi d'impatto della regolamentazione.».

— La direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 settembre 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 ottobre 2001 n. 249, reca «Direttiva sulla sperimentazione dell'analisi d'impatto della regolamentazione sui cittadini, sulle imprese e sulle pubbliche amministrazioni.».

Nota all'art. 1:

— Si riporta l'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»:

«Art. 19. — 1. In tutti i casi in cui l'esercizio di un'attività privata sia subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla-osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, ad esclusione delle concessioni edilizie e delle autorizzazioni rilasciate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti di legge, senza l'esperimento di prove a ciò destinate che comportino valutazioni tecniche discrezionali, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo per il rilascio degli atti stessi, l'atto di consenso si intende sostituito da una denuncia di inizio di attività da parte dell'interessato alla pubblica amministrazione competente, attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge, eventualmente accompagnata dall'autocertificazione dell'esperimento di prove a ciò destinate, ove previste. In tali casi, spetta all'amministrazione competente, entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia, verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa.

Nota all'art. 3:

— Si riporta l'art. 11, comma 2, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 «Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza»:

«2. Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.».

Note all'art. 4:

— Il regio decreto 6 maggio 1941, n. 635 reca: «Regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773».

— Si riporta il comma 1 dell'art. 86 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 «Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come modificato dal decreto qui pubblicato:

«1. Non possono esercitarsi, senza licenza del questore, alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcoliche, né sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti o stabilimenti di bagni, ovvero locali di stallaggio e simili.».

02G0024

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 dicembre 2001, n. **481**.

Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di noleggio di veicoli senza conducente.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'allegato *A*, n. 32, della legge 24 novembre 2000, n. 340;

Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 marzo 2000: «Analisi tecnico-normativa e analisi d'impatto della regolamentazione» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 23 maggio 2000, come integrata dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2001: «Direttiva sulla sperimentazione dell'analisi d'impatto della regolamentazione sui cittadini, sulle imprese e sulle pubbliche amministrazioni» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 25 ottobre 2001;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 2001;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 settembre 2001;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati, IX commissione, e del Senato della Repubblica, 1ª commissione, approvato, rispettivamente, nelle sedute del 20 novembre 2001 e del 14 novembre 2001;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 dicembre 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'interno;

E M A N A
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'esercizio dell'attività di noleggio di veicoli senza conducente è sottoposto a denuncia di inizio attività da presentarsi ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comune nel cui territorio è la sede legale dell'impresa e al comune nel cui territorio è presente ogni singola articolazione commerciale dell'impresa stessa per il cui esercizio si presenta la denuncia.

Art. 2.

1. Il comune trasmette, entro cinque giorni, copia della denuncia di inizio dell'attività al prefetto. Il prefetto, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può sospendere o vietare l'esercizio dell'attività nei casi previsti dall'articolo 11, comma 2, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 733, per motivate esigenze di pubblica sicurezza e, in ogni caso e anche successivamente a tale termine, per sopravvenute esigenze di pubblica sicurezza.

2. Il prefetto, nel caso in cui sospenda o vieti l'attività di noleggio, anche successivamente allo scadere del termine di sessanta giorni di cui al medesimo articolo, è tenuto a dare comunicazione del provvedimento al Dipartimento per i trasporti terrestri, Direzione della motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di consentire un controllo sulle carte di circolazione dei veicoli di proprietà dei soggetti nei cui confronti è stato emanato il provvedimento stesso, nel frattempo rilasciate.

Art. 3.

1. È abrogato l'articolo 158 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

2. La disposizione di cui al comma 5, dell'articolo 84 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si intende riferita alla denuncia di inizio attività di cui al presente regolamento anziché alla licenza.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 2001

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FRATTINI, *Ministro per la funzione pubblica*

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 2002
Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 198

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, quinto comma della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Si riporta l'art. 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»:

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».

— Si riporta il testo dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»:

«Art. 20. — 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per la delegificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni centrali, locali o autonome, indicando i criteri per l'esercizio della potestà regolamentare nonché i procedimenti oggetto della disciplina, salvo quanto previsto alla lettera *a)* del comma 5. In allegato al disegno di legge è presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione dei procedimenti amministrativi.

2. Nelle materie di cui all'art. 117, primo comma, della Costituzione, i regolamenti di delegificazione trovano applicazione solo fino a quando la regione non provveda a disciplinare autonomamente la materia medesima. Resta fermo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della presente legge e dall'art. 7 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. I regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati.

4. I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.

5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e princìpi:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica procedura;

b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;

c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;

d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività, anche riunendo in una unica fonte regolamentare, ove ciò corrisponda ad esigenze di semplificazione e conoscibilità normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure stesse;

e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione ed estensione alle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedano, in ragione della loro specificità, l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;

g) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;

g-bis) soppressione dei procedimenti che risultino non più rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i princìpi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;

g-ter) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attività amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati;

g-quater) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attività e degli atti amministrativi ai princìpi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio;

g-quinquies) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano più le ragioni che giustifichino una difforme disciplina settoriale;

g-sexies) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento;

g-septies) adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche.

5-*bis*. I riferimenti a testi normativi contenuti negli elenchi di procedimenti da semplificare di cui all'allegato 1 alla presente legge e alle leggi di cui al comma 1 del presente articolo si intendono estesi ai successivi provvedimenti di modificazione.

6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa.

7. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dai commi da 1 a 6 e dalle leggi annuali di semplificazione nel rispetto dei princìpi desumibili dalle disposizioni in essi contenute, che costituiscono princìpi generali dell'ordinamento giuridico. Tali disposizioni operano direttamente nei riguardi delle regioni fino a quando esse non avranno legiferato in materia. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge medesima.

8. In sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto dei princìpi, criteri e modalità di cui al presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai sensi e per

gli effetti dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto n. 400, per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla presente legge, nonché le seguenti materie:

a) sviluppo e programmazione del sistema universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni, nonché valutazione del medesimo sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni;

b) composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del sistema universitario, prevedendo altresì l'istituzione di un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi, con compiti consultivi e di proposta;

c) interventi per il diritto allo studio e contributi universitari. Le norme sono finalizzate a garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono degli studi, a determinare percentuali massime dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per le università, graduando la contribuzione stessa, secondo criteri di equità, solidarietà e progressività in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare, nonché a definire parametri e metodologie adeguati per la valutazione delle effettive condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui alla presente lettera sono soggette a revisione biennale, sentite le competenti Commissioni parlamentari;

d) procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, di cui all'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per ricercatore in deroga all'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

e) procedure per l'accettazione da parte delle università di eredità, donazioni e legati, prescindendo da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o prefettizia.

9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere *a)*, *b)* e *c)*, sono emanati previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui al comma 8, lettera *c)*, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dall'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, è emanato anche nelle more della costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari di cui all'art. 6 della medesima legge.

11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il Governo propone annualmente al Parlamento le norme di delega ovvero di delegificazione necessarie alla compilazione di testi unici legislativi o regolamentari, con particolare riferimento alle materie interessate dall'attuazione della presente legge. In sede di prima attuazione della presente legge, il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'art. 4, norme per la delegificazione delle materie di cui all'art. 4, comma 4, lettera *c)*, non coperte da riserva assoluta di legge, nonché testi unici delle leggi che disciplinano i settori di cui al medesimo art. 4, comma 4, lettera *c)*, anche attraverso le necessarie modifiche, integrazioni o abrogazioni di norme, secondo i criteri previsti dagli articoli 14 e 17 e dal presente articolo.».

— Si riporta il n. 32 dell'allegato *A* della legge 24 novembre 2000, n. 340: «Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - legge di semplificazione 1999»:

«32. Procedimento di autorizzazione per l'attività di noleggio di autoveicoli senza conducente e per l'esercizio dell'attività di rimessa di autoveicoli o vetture e adempimenti richiesti agli esercenti autorimesse.».

— Il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 giugno 1931, n. 146 reca: «Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.».

— Il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* 26 giugno 1940, n. 149, reca: «Regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 agosto 1977, n. 234, reca: «Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 27 luglio 1975, n. 382.».

— La legge 7 agosto 1990, n. 241, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1990, n. 192, reca: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.».

— Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 maggio 1992, n. 114, reca: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.».

— La direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 marzo 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 maggio 2000, n. 118, reca «Analisi tecnico-normativa e analisi d'impatto della regolamentazione.».

— La direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 settembre 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 ottobre 2001 n. 249, reca «Direttiva sulla sperimentazione dell'analisi d'impatto della regolamentazione sui cittadini, sulle imprese e sulle pubbliche amministrazioni.».

Nota all'art. 1:

— Si riporta l'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»:

«Art. 19. — 1. In tutti i casi in cui l'esercizio di un'attività privata sia subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla-osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, ad esclusione delle concessioni edilizie e delle autorizzazioni rilasciate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti di legge, senza l'esperimento di prove a ciò destinate che comportino valutazioni tecniche discrezionali, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo per il rilascio degli atti stessi, l'atto di consenso si intende sostituito da una denuncia di inizio di attività da parte dell'interessato alla pubblica amministrazione competente, attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge, eventualmente accompagnata dall'autocertificazione dell'esperimento di prove a ciò destinate, ove previste. In tali casi, spetta all'amministrazione competente, entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia, verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa.».

Nota all'art. 2:

— Si riporta l'art. 11, comma 2, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 «Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza»:

«2. Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.».

Note all'art. 3:

— Il regio decreto 6 maggio 1941, n. 635 reca: «Regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773».

— Si riporta il comma 5 dell'art. 84 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi:

«5. La carta di circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base della prescritta licenza.».

02G0025

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 24 gennaio 2002.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, con godimento 1° gennaio 2002 e scadenza 1° luglio 2009, terza e quarta tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 449, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 gennaio 2002 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 3.205 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto in data 21 dicembre 2001, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei certificati di credito del Tesoro al portatore, con godimento 1° gennaio 2002 e scadenza 1° luglio 2009;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una terza tranche dei certificati di credito del Tesoro al portatore, con godimento 1° gennaio 2002 e scadenza 1° luglio 2009, fino all'importo massimo di nominali 4.000 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 21 dicembre 2001, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 21 dicembre 2001.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto ministeriale del 21 dicembre 2001, entro le ore 11 del giorno 30 gennaio 2002.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11, 12 e 13 del medesimo decreto del 21 dicembre 2001. Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio il collocamento della quarta tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della terza tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 14 e 15 del citato decreto del 21 dicembre 2001, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 31 gennaio 2002.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei CCT settennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° febbraio 2002, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 31 giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° febbraio 2002.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 4 (unità previsionale di base 6.4.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità previsionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2002 faranno carico al capitolo 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2009, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 8 del citato decreto del 21 dicembre 2001, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2002

Il Ministro: TREMONTI

02A01606

MINISTERO DELLA SALUTE
COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 14 novembre 2001.

Riclassificazione della specialità medicinale denominata Hemofluss, a base di eparina calcica, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h),* della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che ha istituito la Commissione unica del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, pubblicata nel supplemento ordinario n. 121, alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1993, recante: «Interventi correttivi di finanza pubblica,» con particolare riferimento all'art. 8, comma 10;

Visto il provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127, alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, pubblicata nel supplemento ordinario n. 255/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 30 dicembre 1997, recante: «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 36, comma 8;

Vista la deliberazione C.I.P.E. del 26 febbraio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 aprile 1998, serie generale n. 89, recante: «Individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo medio europeo delle specialità medicinali erogate dal Servizio sanitario nazionale» (Deliberazione n. 10/98);

Visto il comunicato della Commissione unica del farmaco, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 155, del 5 luglio 1999, che identifica le «categorie terapeutiche omogenee» ai sensi del disposto di cui all'art. 36, commi 8 e 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto l'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo»;

Visto il decreto ministeriale del 29 luglio 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 159 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 195 del 20 agosto 1999, nel quale la specialità medicinale denominata Hemofluss, a base di eparina calcica, della Fonten Farmaceutici S.r.l., con sede in Crema (Cremona), con particolare riferimento alla forma farmaceutica e confezione di seguito riportata: «20000» 10 fiale 20000 U.I. + 10 siringhe sterili, A.I.C. n. 033952033, risulta classificata in classe «A»;

Vista la preliminare deliberazione della sottocommissione per la rimborsabilità secondo la metodologia delle categorie omogenee, adottata nella riunione del 24 maggio 2001, con la quale viene espresso: «parere favorevole alla riclassificazione in classe H, al fine di armonizzare il regime di rimborso della specialità Hemofluss, con le identiche formulazioni già in commercio e rimborsate»;

Viste le deliberazioni assunte rispettivamente, nella seduta del 10 febbraio 1999 e nella seduta del 6 giugno 2001, nelle quali viene espresso parere favorevole alla riclassificazione in classe «H», della specialità medicinale denominata Hemofluss, nella confezione «20000» 10 fiale 20000 U.I. + 10 siringhe sterili;

Vista la nota prot. 800/Uff.XI/Ricl. Cipe/1966, del 5 settembre 2001, del Ministero della salute, con la quale si chiede al C.I.P.E. di voler comunicare il prezzo medio europeo della specialità medicinale Hemofluss, nella confezione sopra citata, come da delibera C.I.P.E. del 26 febbraio 1998;

Vista la nota prot. n. 0038609 del 3 ottobre 2001, con cui il Ministero dell'economia e delle finanze, servizio centrale di segreteria del C.I.P.E., comunica che il prezzo al pubblico, della specialità medicinale Hemofluss è di L. 72.800 (I.V.A. inclusa), ottenuto dall'applicazione dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

Dispone:

Art. 1

La specialità medicinale denominata Hemofluss, a base di eparina calcica, della Fonten Farmaceutici S.r.l., con sede in Crema, (Cremona), nella forma farmaceutica e confezione: «20000» 10 fiale 20000 U.I. + 10 siringhe sterili, A.I.C. n. 033952033, è classificata in classe «A» per uso ospedaliero (H), ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e posta in vendita al prezzo al pubblico di L. 72.800, (I.V.A. compresa).

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 novembre 2001

Il Ministro
Presidente della Commissione
SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 2 gennaio 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 1

02A01605

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 16 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Brzuchala Barbara di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Brzuchala Barbara ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1990 presso l'Istituto professionale per infermieri di Tomaszow Lubelski (Polonia) dalla sig.ra Brzuchala Barbara, nata a Hrubieszow (Polonia) il giorno 24 febbraio 1970, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Brzuchala Barbara è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A01088

DECRETO 16 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Richiteanu Gh. Ramona Florina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Richiteanu Gh. Ramona Florina ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1994 presso la Scuola posteliceale sanitaria «Victor Babes» di Bucarest (Romania) dalla sig.ra Richiteanu Gh. Ramona Florina, nata a Pitesti (Romania) il giorno 28 novembre 1971, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Richiteanu Gh. Ramona Florina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A01089

DECRETO 16 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Boba Teresa Ewa di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Boba Teresa Ewa ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1977 presso l'Istituto professionale sanitario di Krasnystaw (Polonia) dalla sig.ra Boba Teresa Ewa, nata a Chomeciska Duze (Polonia) il giorno 2 gennaio 1957, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Boba Teresa Ewa è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A01090

DECRETO 16 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Zarrad Habacha Samah di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Zarrad Habacha Samah ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1997 dalla sig.ra Zarrad Habacha Samah, nata a Rouen (Francia) il giorno 27 maggio 1973, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Zarrad Habacha Samah è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del

decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A01091

DECRETO 16 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Falcon Gonzalez Martha Lidia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Falcon Gonzalez Martha Lidia ha chiesto il riconoscimento del titolo di tecnica en enfermeria conseguito a Cuba, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di tecnica en enfermeria conseguito nell'anno 1993 presso l'Istituto politecnico de enfermeria «M. Grajaces» di L'Avana (Cuba) dalla sig.ra Falcon Gonzalez Martha Lidia, nata a Pinar del Rio (Cuba) il giorno 13 novembre 1971, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Falcon Gonzalez Martha Lidia è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A01092

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 23 gennaio 2002.

Progetto relativo ai lavori di ammodernamento e adeguamento al tipo 1/A delle norme C.N.R./80 della Autostrada Salerno - Reggio Calabria, tratto compreso tra il km 259+700 al km 304+200 da realizzarsi nei comuni di Cosenza, Mendicino, Dipignano, Paterno Calabro, Mangone, S. Stefano di Rogliano, Marzi, Belsito, Malito, Altilia, Grimaldi, Aiello Calabro, Cleto, Martirano Vecchio, Martirano Lombardo, S. Mango d'Aquino, Nocera Terinese e Falerna presentato dall'ANAS - Ente nazionale per le strade - Ufficio speciale infrastrutture.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Visto l'art. 6, comma 2 e seguenti, della legge 8 luglio 1986, n. 349;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1988, n. 377;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 1988, concernente «Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1988, n. 377»;

Visto l'art. 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67; il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 1989 costitutivo della Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale e successive modifiche ed integrazioni; il decreto del Ministro dell'ambiente del 13 aprile 1989 concernente l'organizzazione ed il funzionamento della predetta commissione; il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 maggio 2001 per il rinnovo della composizione della Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale;

Vista la domanda di pronuncia di compatibilità ambientale concernente il progetto dei lavori di ammodernamento e di adeguamento al tipo Ia delle Norme C.N.R./80 del tratto compreso tra il km 259+700 ed il km 304+200 dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria da realizzarsi nei comuni di Cosenza, Mendicino, Dipignano, Paterno Calabro, Mangone S. Stefano di Rogliano, Marzi, Belsito, Malito, Altilia, Grimaldi, Aiello Calabro, Cleto, Martirano Lombardo, S. Mango D'Aquino, Nocera Torinese e Falerna, presentata dall'ANAS - Ufficio speciale infrastrutture, con sede in via Monzambano 10, 00185 Roma, in data 24 agosto 1999;

Vista la documentazione integrativa trasmessa dalla stessa ANAS - Ufficio speciale infrastrutture in data 12 aprile 2001;

Visto che la regione Calabria, pur sollecitata, non ha comunicato il proprio parere;

Vista la nota n. ST/407/23246/2001 del Ministero per i beni e le attività culturali del 30 novembre 2001, pervenuta in data 3 dicembre 2001, con cui si esprime parere favorevole;

Visto il parere n. 428 formulato in data 2 agosto 2001, dalla Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale, a seguito dell'istruttoria sul progetto presentato dall'ANAS - Ufficio speciale infrastrutture;

Considerato che in detto parere la commissione ha preso atto che la documentazione tecnica trasmessa consiste in un progetto riguardante i lavori di ammodernamento e di adeguamento al tipo Ia delle Norme C.N.R./1980 del tratto compreso tra il km 259+700 ed il km 304+200 dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria;

Considerato che:

per quanto riguarda gli aspetti programmatici:

il Quadro comunitario di sostegno (QCS 1994-1999) relativo allo sviluppo e adeguamento strutturale delle regioni ricadenti nelle aree dell'obiettivo 1, ha previsto un finanziamento per i lavori di adeguamento della Salerno-Reggio Calabria per complessivi 155 Mecu, di cui il 50% a carico dell'ANAS. Infatti il QCS 94-99, tra gli itinerari europei, ha attribuito il secondo posto di priorità all'adeguamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, fissando, per l'adeguamento stesso, una cifra superiore alla media delle altre contribuzioni;

il Piano generale dei trasporti ha stabilito le linee di sviluppo della rete stradale e autostradale ritenendo indispensabili gli interventi di potenziamento della autostrada Salerno-Reggio Calabria;

il Piano decennale ANAS, in accordo alla legge n. 531/1982 prevede che una quota non inferiore al 40% dei fondi disponibili sia destinata alla viabilità nei territori della ex Cassa per il Mezzogiorno;

il Piano regionale dei trasporti della regione Calabria stabilisce una prima configurazione di breve periodo che comprende l'insieme delle opere già in fase di realizzazione per l'adeguamento del sistema infrastrutturale e una configurazione di lungo periodo (2015) che prevede un articolato complesso di interventi quali la realizzazione della rete ferroviaria ad alta velocità fino a Reggio Calabria, la realizzazione dell'autostrada Sibari-Taranto, il potenziamento del sistema di trasporto delle merci ed il completamento della rete viaria di 1° e 2° livello. Entrambe le configurazioni, sia di breve che di medio periodo, individuano come esigenza prioritaria quella dell'adeguamento qualitativo e prestazionale dell'Autostrada Salerno-Reggio Calabria;

nel tratto compreso tra il km 294+600 e il km 304+200 è presente l'area archeologica di Terina, in comune di Nocera Terinese, sottoposta a vincolo diretto ed indiretto ai sensi della legge n. 1089/1939 «Tutela delle cose d'interesse artistico o storico». Altre piccole aree classificate come «aree di interesse archeologico» interessano fasce parallele al tracciato di progetto, a monte ed a valle, senza tuttavia porre problemi di interferenza. Due casali posti ai margini dell'abitato di Nocera e lontani dal tracciato autostradale, risultano, inoltre, beni architettonici di interesse storico;

la prima variante planoaltimetrica del tratto compreso tra il km 259+700 e il km 286+000, ricadente interamente nel comune di Cosenza, interferisce con un area vincolata ai sensi della legge n. 1497/1939 «Protezione delle bellezze naturali», per un'estensione lineare di circa quattro km;

da quanto risulta dallo Studio, sono vincolate ai sensi del decreto legislativo n. 490/1999 (art. 26) «testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali» le seguenti aree:

Nel tratto dal km 259+700 al km 286+000:

le interferenze con alvei e pertinenze fluviali sono state rilevate in corrispondenza del:

km 260+600 località Ponte Curcio, attraversamento con allargamento simmetrico del fiume Busento (viadotto);

km 262+000 località Torre Torcini, attraversamento con tratto in variante (viadotto) del torrente lassa;

km 265+000 località Torre Falco, attraversamento con tratto in variante (viadotto) del Torrente Albicello;

interferenze con aree boscate sono localizzate al:

km 262+000 all'inizio della prima variante planoaltimetrica (agli imbocchi della nuova galleria Cozzo San Lorenzo ed in corrispondenza del viadotto Iassa);

km 265+000 in località Torre Falco;

dal km 275+800 al km 276+200;

dal km 279+600 al km 279+850 (in corrispondenza della galleria Fugarello).

Nel tratto dal km 286+000 al km 294+600:

le interferenze con alvei e pertinenze fluviali sono state rilevate in corrispondenza del:

km 286+000 attraversamento del torrente Carito;

km 287+200 fino al km 293+000 dove il tracciato autostradale, sia nella situazione attuale che in quella di progetto, interessa la fascia di tutela del fiume Savuto.

Nel tratto dal km 294+600 al km 304+200:

Le interferenze con alvei e pertinenze fluviali sono state rilevate in corrispondenza dell'attraversamento del torrente Grande nel tratto in variante planoaltimetrica (viadotto);

interferenze con aree boscate sono localizzate:

nei territori comunali di Nocera Terinese e Falerna dal km 301+000 al km 304+200;

il vincolo imposto dalla legge n. 3267/1923 (Vincolo idrogeologico) insiste su quasi tutto il territorio interessato dall'adeguamento autostradale, In particolare per tutto il tratto che va dal km 259+700 al km 286+000 e per la parte di territorio del comune di Nocera Terinese fino a quello di San Mango d'Aquino;

le attività per la redazione del Piano territoriale di coordinamento regionale con valenza paesistica (P.T.C.R.) sono state avviate nel 1983 ma, nonostante una serie di pareri favorevoli da parte delle competenti commissioni, la giunta regionale non ha ancora proceduto alla sua adozione;

il tracciato attraversa i comuni di Cosenza, Dipignano, Paterno, Mangone, Santo Stefano di Rogliano, Marzi, Belsito, Altilia e Grimaldi in provincia di Cosenza e Martirano Vecchio, Martirano Lombardo, San Mango d'Acquino, Nocera Terinese e Falerna in provincia di Catanzaro. In tutti i comuni attraversati, sia per i tratti in semplice allargamento, sia per i tratti in variante, è stata verificata la compatibilità con le destinazioni d'uso stabilite dai vigenti strumenti di pianificazione urbana. Dallo studio di impatto ambientale risulta che la maggior parte delle aree attraversate sono classificate come di rispetto autostradale o zone agricole. Sono interessate dai lavori anche alcune zone classificate con destinazione ad attività produttive e/o industriali nei comuni di Altilia, Martirano e S. Mango d'Aquino. Nel comune di Nocera Terinese gli interventi interessano marginalmente alcune aree a vincolo archeologico:

pendici del Piano di Terina, nell'area dove insiste il vincolo indiretto;

area denominata Cona, in prossimità del viadotto sul torrente Grande.

Nel comune di Falerna l'adeguamento interessa una zona di espansione residenziale;

per quanto riguarda le caratteristiche progettuali dell'intervento:

l'attuale sezione è composta da due carreggiate di due corsie da 3.75 m, separate da uno spartitraffico centrale di 1.10 m e con due banchine laterali di 1.50 m, per una larghezza totale della piattaforma di 19.10 m. La ridefinizione planoaltimetrica del tracciato prevede l'adozione della sezione tipo 1a delle Norme CNR 1980 che ha una velocità di progetto pari a 110 - 140 km/h e una piattaforma di complessivi 25 m così composti:

n. 2 corsie per senso di marcia da 3,75 m;

n. 1 banchina pavimentata (corsia di emergenza) da 3.00 m;

spartitraffico da 4 m;

sono stati determinati gli scenari evolutivi della domanda di trasporto e, considerando un arco temporale che va dal 2005 (anno di entrata in esercizio dell'infrastruttura) al 2030, assegnando i dati di traffico relativi agli scenari futuri alla nuova configurazione della Salerno-Reggio Calabria (sezione tipo 1A - CNR 1980) e fissando la velocità di percorrenza degli elementi planimetrici in funzione dell'abaco CNR 80, il livello di servizio sarà di tipo C per tutto l'arco temporale di riferimento;

il progetto propone standards geometrici di tracciamento più elevati rispetto all'esistente e, in alcuni casi, elimina radicalmente le situazioni di rischio mediante l'introduzione di varianti che prevedono l'abbandono dell'attuale tracciato;

il tracciato esistente, progettato per una velocità massima di progetto di 100 km/h, presenta le caratteristiche tipiche dei tratti autostradali di montagna. Infatti, l'andamento è tortuoso, le curve hanno raggi di curvatura minimi compresi tra i 300 e i 350 m, con una lunghezza insufficiente, o addirittura con l'assenza, di raccordi clotoidici. La pendenza, quasi ovunque superiore al 2%, raggiunge in alcuni punti il 4.00-4.50%. Altre anomalie riguardano l'eccessiva lunghezza di alcuni rettilinei;

nel tratto compreso tra il km 259+700 ed il km 261+700 si prevede un allargamento in sede dell'autostrada intervenendo sulle gallerie Muoio (386 m) e Acqua dei Calici (341 m corsia Sud e 349 m corsia Nord) e sui viadotti Busento (277 m) e Molino Irto (184.50 m corsia Sud e 200.70 corsia Nord);

nel tratto compreso tra il km 261+700 ed il km 266+300 il nuovo tracciato si svilupperà in variante e si ricongiungerà alla sede esistente alla progressiva 266+300, in corrispondenza della spalla Nord del viadotto Mancarelli. L'allargamento in sede è stato preso in esame e scartato per la geometria dell'attuale tracciato, per la presenza di molte opere d'arte, per la necessità di realizzare piccole varianti locali e per la difficoltà di mantenimento in esercizio durante la fase di cantiere. Il progetto della variante prevede la realizzazione di un nuovo viadotto sul torrente Iassa (570 m corsia Nord e 560 m corsia Sud), di una galleria a doppia canna, denominata galleria «cozzo San Lorenzo» (2192 m in corsia Nord e 2158 m in corsia Sud) e di un viadotto sul torrente Albicello (368 m corsia Nord e 373 m corsia Sud);

nel tratto compreso tra il km 266+300 ed il km 274+000 sarà realizzato un allargamento in sede dell'autostrada, ad eccezione di una piccola variante, costituita dalla realizzazione di un nuovo viadotto (viadotto Destra di Ferrito 427.50 m), resasi necessaria per eliminare una curva con raggio ridotto, sede di numerosi incidenti. I viadotti esistenti saranno demoliti e successivamente ricostruiti; il viadotto Mancarelli avrà una lunghezza di 195 m e il viadotto Albo una lun-

ghezza di 130 m. Le tre gallerie artificiali presenti nel tratto, della lunghezza di 100, 50 e 125 m, data la loro copertura modestissima, saranno eliminate; al loro posto saranno realizzate paratie di pali rivestite con pietra locale e si conseguiranno maggiori condizioni di sicurezza per il miglioramento della visibilità. A seguito di approfondimenti di carattere tecnico-funzionale, ed in riferimento alla destinazione delle aree da occupare per la realizzazione dello svincolo di Piano Lago ricadente in questo tratto, nella documentazione integrativa consegnata nell' aprile 2001, è stata definita una soluzione diversa da quella originariamente prevista. Tale soluzione, secondo quanto riportato nello studio di impatto ambientale, pur rimanendo localizzata nella area precedentemente individuata, si inserisce meglio nel contesto urbano, riducendo notevolmente l'impatto sul territorio circostante;

nel tratto compreso tra il km 274+000 ed il km 278+400, ad eccezione di una piccola variazione planimetrica subito dopo lo svincolo di Rogliano, è previsto un allargamento in sede dell'autostrada per la prima parte del tracciato. I viadotti Regiromo (158 m), Silicara (126 m) e Farneta (126 m corsia Sud e 158 m corsia Nord) saranno adeguati ai nuovi standard. Successivamente il progetto, subito dopo il viadotto S. Pietro (m. 150), prevede una variante significativa che inizia con un tratto in galleria (1592 m corsia Sud e 1521 m corsia Nord), prosegue con il nuovo viadotto Corsopato I (94 m corsia Sud e 62 m corsia Nord) ed il nuovo viadotto Corsopato II (254 m corsia Sud e 286 m corsia Nord). Per il viadotto S. Pietro si prevede la parziale utilizzazione di quello esistente per la corsia Sud; la sede Nord sarà realizzata ex novo;

il tratto compreso tra il km 278+400 e il km 286+000 (svincolo di Altilia) è caratterizzato da una accentuata tortuosità, dalla presenza di 5 gallerie e di numerosi viadotti, due dei quali, Stupino e Ruiz di considerevole altezza. Le varianti al tracciato sono numerose in quanto non è stato possibile allargare le gallerie esistenti se non per modesti e limitati tratti. Infatti sono state previste 5 nuove gallerie:

galleria Fugarello (795 m corsia Sud e 632 m corsia Nord);

galleria Ogliara (420 m corsia Sud e 280 m corsia Nord);

galleria Grotta di Paglia (253 m corsia Sud);

galleria Balzatelle (540 m corsia Sud e 55 m corsia Nord);

galleria Valle Vomice (300 m corsia Sud e 70 m corsia Nord).

I viadotti Santa Venere, Grotta della Paglia I, Grotta della Paglia II, Valle Vomice, Bodetti e Coda del Savuto saranno demoliti e ricostruiti in nuova sede. Saranno ricostruiti in nuova sede anche la carreggiata Sud del viadotto Stupino e la carreggiata Nord dei viadotti Randa e Scatoletta;

nel tratto compreso tra il km 286+000 e il km 294+600 (svincolo di San Mango) il tracciato va in variante subito dopo lo svincolo di Altilia sia per la presenza del viadotto Carito, ad andamento curvilineo e non risagomabile secondo i nuovi standard, sia perché subito al termine del viadotto ci sono una serie di curve di piccolo raggio.

Il nuovo viadotto Carito avrà una lunghezza di 408 m. Per adeguare il tracciato agli standard sono state divise le due carreggiate:

la carreggiata Nord, subito dopo il viadotto Carito, entra in galleria per un breve tratto (342 m di cui 258 m in naturale); in questo modo la carreggiata Nord può utilizzare per una parte del suo sviluppo la sede esistente;

la carreggiata Sud entra in galleria (galleria Monaco Sud 764 m) ed esce all'aperto in prossimità della attuale carreggiata in corrispondenza delle aree golenali del Savuto.

Da questo punto in poi, utilizzando l'attuale sede, le due corsie procedono affiancate sia planimetricamente che altimetricamente. Saranno realizzate tre gallerie artificiali in corrispondenza di altrettante gallerie artificiali esistenti (Tribito I, II, e III); le prime due interessano solo la carreggiata Nord, mentre la terza interessa entrambe le carreggiate. Successivamente il tracciato, nella configurazione progettuale originaria presentata nello studio di impatto ambientale (progetto definitivo), si scostava da quello attuale spostandosi leggermente verso Nord, eliminando due curve con raggio di curvatura ridotto in corrispondenza del viadotto San Mango (552 m) e del viadotto Caccavo (310 m). Il proponente, in una prima fase, aveva ipotizzato come possibile alternativa il passaggio in galleria, scartandolo però a causa del dissesto della zona. Ulteriori approfondimenti progettuali richiesti nel corso dell'istruttoria hanno confermato che è preferibile la soluzione contenuta nel progetto definitivo. Alla fine del tratto sarà ridisegnato lo svincolo di San Mango, ottimizzandolo rispetto alla soluzione precedentemente proposta e descritta nello studio di impatto ambientale, mediante un rifacimento del cavalcavia sulla sede autostradale in posizione prossima a quelli attuali ed adeguando le rampe di raccordo in modo da ottenere comunque un sensibile miglioramento della funzionalità;

nel tratto compreso tra il km 294+600 e il km 304+200 (svincolo di Falerna), la prima parte del tracciato scelto ricalca sostanzialmente l'autostrada esistente e prevede l'allargamento in sede. Successivamente è stato previsto il passaggio in galleria per la corsia Nord (1085 m), mentre la corsia Sud segue il tracciato esistente migliorandone i raggi di curvatura.

A seguito dei sopralluoghi e dell'analisi degli elaborati presentati sono stati apportati al progetto alcuni miglioramenti che consentono di avvicinare le due carreggiate in corrispondenza degli imbocchi della galleria riducendo il consumo di suolo. All'uscita Sud della galleria le carreggiate si ricongiungono per attraversare il fiume Grande per mezzo di due viadotti affiancati (corsia Nord 295 m e corsia Sud 295.50 m). Tali viadotti, per rendere il passaggio sul corso d'acqua meno impattante, saranno realizzati con una tecnologia che permette di costruire campate con grandi luci. Successivamente il tracciato ricalca nuovamente la sede esistente per un breve tratto, procede poi in variante in galleria (corsia Nord 775 m e corsia Sud 756 m) per ritornare sulla sede esistente fino allo svincolo di Falerna. Lo svincolo di Falerna sarà spostato verso Nord e sarà ridisegnato;

nelle integrazioni presentate sono stati ubicati, su cartografia in scala 1:20000, i siti dei cantieri e ne è stata indicata l'estensione. Per ognuno dei siti considerati sono state indicate la viabilità di servizio per raggiungere le zone di lavorazione, le aree di discarica e le cave da utilizzare per l'approvvigionamento di inerti.

Nel tratto compreso tra il km 259+700 e il km 286+000 sono stati previsti sette cantieri principali. Aree di cantiere secondarie sono state previste in prossimità degli imbocchi delle gallerie principali e dei viadotti.

Tutte le aree dove saranno installati i cantieri secondari, secondo quanto riportato nel SIA, dato il loro pregio paesaggistico ed ambientale, saranno oggetto di ripristino morfologico e vegetazionale secondo modalità descritte all'interno dello stesso studio di impatto ambientale.

Come viabilità di servizio è stata individuata la s.s. 19 delle Calabrie, che corre parallela all'autostrada nel tratto compreso tra S. Stefano di Rogliano e Cosenza, e la viabilità comunale che segue il corso del fiume Savuto e collega i cantieri di Grottalonga e dello svincolo di Altilia. Non si prevede la realizzazione di nuova viabilità di cantiere ma l'eventuale adeguamento della viabilità esistente. Non ci sono dati sull'incremento di traffico indotto dalla realizzazione delle nuove opere sulla viabilità ordinaria;

nel tratto compreso tra il km 286+000 e il km 294+600 è stato previsto l'insediamento di un cantiere principale (cantiere Savuto), di un cantiere secondario (cantiere Monaco) e di tre cantieri minori (Baratta, Caccavo e San Mango). Il cantiere Savuto è posizionato lungo la corsia Nord, in corrispondenza di un'area di sosta esistente, e considerata la sua posizione baricentrica, potrà servire l'intera tratta;

il cantiere Monaco è al servizio delle due gallerie naturali previste; gli altri cantieri minori consentiranno di contenere le movimentazioni di materiali e mezzi per la realizzazione delle opere d'arte del tratto. L'ubicazione dei cantieri è stata individuata tenendo conto delle esigenze di collegamento con la viabilità esistente, dell'attuale uso del suolo e della destinazione di PRG. Per questo tratto, sulla scorta del numero di cantieri previsti, ipotizzando l'approvvigionamento dalle cave e l'utilizzo delle discariche individuate, e tenendo conto dei dati sulla produzione oraria, della percorrenza media e della dotazione di mezzi di ogni cantiere, è stato determinato il carico aggiuntivo sulla viabilità ordinaria. Dalle ipotesi fatte risulta che nel periodo di realizzazione delle varie opere la capacità della rete subirà una riduzione di funzionalità del 6.12 % in corrispondenza della viabilità che gravita sullo svincolo di San Mango e del 9.94% in corrispondenza della viabilità che gravita sullo svincolo di Altilia;

nel tratto compreso tra il km 294+600 e il km 304+200 sono stati previsti due cantieri principali: in località Marevitano e in corrispondenza del vallone Dragona. Il cantiere Marevitano è ubicato vicino allo svincolo di Falerna in una zona attualmente utilizzata come pascolo; il cantiere Dragona è nei pressi dello svincolo di San Mango, in zona agricola.

Sono altresì previsti cantieri di sottoviadotto, per la demolizione e ricostruzione delle numerose opere d'arte del tratto, e cantieri in corrispondenza delle gallerie.

Come viabilità di servizio sarà utilizzata la strada provinciale Galasso, che collega il Piano di Terina e lo svincolo di San Mango, ampliando nel primo tratto l'attuale pista che corre sul margine di monte dell'autostrada per raggiungere il cantiere Dragona. Procedendo verso Sud saranno utilizzate le diramazioni dalla s.s. 18 per il collegamento tra le aree di lavoro e sarà migliorata la transitabilità di una strada interpoderale che corre lungo il torrente Grande. In modo marginale sarà interessata la viabilità urbana ordinaria del comune di Nocera Tirinese;

per tutti i cantieri individuati sono indicate le misure necessarie a contenere gli impatti durante le varie fasi di lavorazione. In particolare si prevede:

di asportare il terreno vegetale e stoccarlo per un suo successivo riutilizzo;

di adottare accorgimenti per contenere l'inquinamento acustico;

il trattamento delle acque mediante trattamento diversificato a seconda delle loro caratteristiche (lavorazione inerti, manutenzione mezzi, lavaggio macchine e reflui civili).

Interventi specifici per la salvaguardia dei corsi d'acqua sono indicati come necessari, anche se non vengono precisamente localizzati;

per tutto il tracciato in esame è stato effettuato un computo della movimentazione di materiale, tenendo conto del bilancio delle terre, del fabbisogno di inerti e della demolizione di murature e conglomerati bitumino si. Dall'analisi sul bilancio delle terre risulta:

un esubero consistente di materiale per rimodellamento;

in minor misura, risulta anche un esubero consistente di materiale per rilevati;

solo nel tratto compreso tra il km 286+000 e il km 294+600 risulta una piccola carenza di materiale per rilevati ma l'esubero nei lotti attigui può compensare ampiamente la mancanza registrata.

Da quanto risulta dalle integrazioni presentate nell'aprile 2001 viene praticamente esclusa la possibilità di impiegare i materiali provenienti dagli scavi come inerti per la produzione di calcestruzzi.

Dallo studio di impatto ambientale, pertanto, risulta un esubero di circa 3.15 milioni di m^3 di materiale e, considerando un coefficiente moltiplicativo pari a 1.15, una volumetria di discarica pari a circa 3.6 milioni di m^3. I materiali provenienti dalle demolizioni di murature e conglomerati bituminosi, sono stati stimati rispettivamente pari a 363.057 m^3 e 212.405 m^3 Considerando un coefficiente moltiplicativo pari a 1.2 che tiene conto dell'aumento di volumetria per il trasporto a discarica, risulta un ulteriore fabbisogno di volumetria per discarica pari a circa 700.000 m^3. Nello studio di impatto ambientale sono stati individuati depositi provvisori o definitivi prossimi al tracciato e si afferma

che hanno potenzialità sufficiente per rispondere alle esigenze di discarica. Complessivamente risulta necessaria una volumetria di discarica di 4.3 milioni di m^3,

nella determinazione del fabbisogno degli inerti per la produzione di calcestruzzi e bitumi sono stati distinti i volumi degli inerti pregiati suddividendoli fra quelli necessari:

per la produzione di calcestruzzi all'aperto e in galleria;

per la realizzazione di opere di stabilizzazione e drenaggio;

per la produzione di conglomerati bituminosi,

il fabbisogno complessivo da cave risulta pari a circa 2.9 milioni di m^3;

nelle integrazioni presentate sono stati censiti i siti di cava e discarica necessari a soddisfare i fabbisogni che sono risultati dal bilancio complessivo dei materiali, elaborato per l'intera tratta Cosenza-Falerna. Nell'effettuare il censimento delle cave esistenti non è stata però prodotta una stima dei volumi estraibili da ogni singolo sito. Nella individuazione dei possibili siti di discarica si è tenuto conto della morfologia dei luoghi, dell'uso del suolo, della litologia, della viabilità esistente e della vicinanza al tracciato autostradale.

Per ogni sito analizzato sono state riportate l'estensione in ha, la descrizione dello stato attuale, l'individuazione e la descrizione della viabilità di accesso e documentazione fotografica;

nello studio di impatto ambientale sono state previste, a livello tipologico, le necessarie misure di mitigazione. Gli interventi si differenziano sia in funzione delle diverse tipologie progettuali dell'infrastruttura autostradale (rilevati e trincee; viadotti e ponti; gallerie naturali e artificiali) sia rispetto alle opere di ripristino e recupero; la scelta delle specie di possibile impiego è stata svolta sulla base delle diverse tipologie vegetazionali, unitamente alla suddivisione dell'area di studio in unità di paesaggio. A seguito di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, è stato trasmesso un documento integrativo in cui vengono descritte le specie da impiegarsi negli interventi di ripristino, fornendo anche una stima delle quantità necessarie nonché verificandone la possibilità di reperimento;

lo studio di impatto ambientale considera inoltre la questione dei presidi idraulici e del controllo delle acque di piattaforma proponendo una serie di interventi atti a contenere la contaminazione delle aree sensibili e di pregio sotto il profilo ambientale, assumendo come situazioni di rischio, da una parte la probabilità di incidente, dall'altra la concomitanza di un evento meteorico critico.

Utilizzando tale metodologia si prevede l'inserimento di 16 opere di raccolta a presidio di circa 20 km complessivi di tracciato.

L'individuazione dell'ambito di sensibilità da proteggere deriva sostanzialmente da motivazioni di tutela qualitativa della risorsa idrica superficiale;

nello studio di impatto ambientale la trattazione della componente atmosfera risultava disomogenea rispetto alle tre tratte esaminate e, pertanto, è stato chiesto al proponente di fornire «simulazione, mediante utilizzo di modelli, dell'eventuale incremento dell'inquinamento atmosferico con l'entrata in esercizio della nuova arteria».

Il proponente ha prodotto, nell'aprile 2001, un elaborato integrativo in cui sono state effettuate le verifiche concernenti le condizioni attuali e previste nonché i confronti con la normativa di settore. Lungo l'intero tracciato autostradale lo studio ha individuato complessivamente 59 ricettori sensibili. Sono state condotte specifiche campagne per le misurazioni dei livelli di inquinamento attuali, e mediante l'utilizzo di appositi modelli di calcolo, è stata effettuata una simulazione delle condizioni *post-operam* dalla quale emerge una situazione di criticità per alcuni ricettori presenti nel tratto compreso tra i km 271 e 274;

nello studio di impatto ambientale anche la trattazione della componente rumore risultava disomogenea rispetto alle tre tratte esaminate e, pertanto, è stato chiesto al proponente di fornire «indicazione dei ricettori sensibili lungo tutto il tracciato e simulazione con modello dei livelli sonori ottenibili con l'entrata in esercizio delle nuova arteria».

Anche in questo caso è stato prodotto nell'aprile 2001 un elaborato integrativo in cui sono state effettuate le verifiche concernenti le condizioni attuali e previste nonché i confronti con la normativa di settore.

Anche per l'esame di tale componente sono stati individuati, lungo l'intero tracciato autostradale, 59 ricettori sensibili. Lo stato attuale dell'ambiente sull'intero tratto autostradale è stato caratterizzato mediante 3 campagne di misurazione; successivamente sono state simulate mediante l'utilizzo di modelli di calcolo le condizioni acustiche *post-operam*, confrontando i valori di immissione ottenuti dal calcolo con i limiti previsti dalla norma. Infine sono state identificate misure finalizzate alla riduzione dei livelli sonori, fondate su interventi diretti ed indiretti sui ricettori escludendo l'adozione di barriere acustiche;

valutato che:

l'intervento è coerente con la pianificazione di settore;

l'area oggetto di tutela ai sensi della legge n. 1089/1939, ubicata in prossimità di Timpa nelle Vigne (Terina), è ai margini del percorso attuale e di quello in progetto e non sarà interessata, neanche marginalmente, da alcun tipo di intervento;

da quanto risulta da ulteriori approfondimenti svolti, il vincolo di cui alla legge n. 1497/1939 è stato imposto con decreto ministeriale 15 luglio 1969 e riguarda «l'area del centro storico e zone limitrofe del comune di Cosenza»; tale area è stata considerata di «notevole interesse pubblico perché ha come fulcro il centro storico della vecchia Cosenza» ed è stata indicata come oggetto meritevole di tutela in quanto al suo interno ricadono un caratteristico centro urbano medioevale, palazzi e chiese monumentali. Il tracciato

dell'autostrada, attraversa un'area lontana dal centro storico di Cosenza e dalle aree oggetto di tutela e, nella parte in cui arealmente ricade nel vincolo, si svolge prevalentemente in galleria e non interferisce significativamente con le zone tutelate;

fatti salvi i pareri del Ministero per i beni e le attività culturali e della regione, l'esigenza di tutela sottesa dai vincoli posti ai sensi del decreto legislativo n. 460/1999 (art. 146) e dalla legge n. 3267/1923 sembra adeguatamente soddisfatto dalle scelte di tracciato in variante, che interferiscono il meno possibile con le aree tutelate, da accorgimenti progettuali, quali il passaggio in galleria laddove le sensibilità maggiori hanno carattere superficiale e rendono di minore importanza gli impatti generati dalla galleria e dall'utilizzo di aree non pregiate per l'installazione dei siti di cantiere, nonché dalle prescrizioni relative alla mitigazione dei potenziali impatti sui corsi d'acqua e sulle aree boscate, all'inserimento territoriale dell'opera e alle modalità di ripristino dei tratti autostradali dimessi;

sia per gli interventi di ammodernamento dell'autostrada realizzati mediante allargamenti in sede, sia quando si è reso necessario far ricorso a varianti planimetriche, non sussistono motivi di incompatibilità rispetto agli strumenti di pianificazione urbanistica comunale quando sono interessate dai lavori aree classificate come agricole o di rispetto autostradale;

nell'attraversamento dei comuni di Altilia, Martirano, San Mango d'Aquino e Falerna dovranno essere approvate le necessarie varianti agli strumenti urbanistici vigenti. Nell'attraversamento del comune di Nocera Tirinese, anche se gli interventi in progetto non determinano interferenze con le aree di interesse archeologico, dovrà comunque essere acquisito il parere del competente Ministero per i beni e le attività culturali;

è necessario procedere all'adeguamento dell'autostrada in quanto l'opzione zero (ipotesi di non intervento) mostra un livello di servizio dell'infrastruttura di tipo E, immediatamente prossimo alla congestione, per l'arco temporale 2005-2030. Tale livello di servizio è del tutto incompatibile con la dinamica futura di sviluppo della mobilità, soprattutto in relazione alla mancanza di riserva di capacità per fenomeni di punte di traffico legate ad eventi stagionali;

lo studio ha suddiviso il tracciato in tre tratti omogenei per le caratteristiche del territorio attraversato e dell'ambiente circostante. Per ognuno dei tratti sono state valutate possibili alternative di tracciato, ritenendo comunque che la scelta dell'adeguamento in sede consentisse un minor consumo di risorse rinnovabili ma, soprattutto, l'utilizzo di una infrastruttura che, per la maggior parte della sua estensione, potesse essere riportata a standard di funzionalità e sicurezza conformi a quanto stabilito dalla attuale normativa. Il progetto presentato, quindi, era già caratterizzato da una certa attenzione ai valori ambientali delle aree attraversate. Nei tratti a mezza costa molto acclivi, ad esempio, l'adozione di varianti planimetriche, anche in galleria, ha consentito di evitare notevoli incisioni sui versanti che inevitabilmente avrebbero prodotto impatti rilevanti. Di ciò si è tenuto conto anche nella individuazione delle aree di cantiere che, ad eccezione delle inevitabili installazioni agli imbocchi delle gallerie, ha privilegiato la scelta di aree facilmente accessibili, non caratterizzate dalla presenza di specie vegetazionali pregiate e facilmente ripristinabili alla fine dei lavori. Ulteriori possibilità di miglioramento del tracciato, sia con riferimento agli aspetti funzionali sia ambientali, sono emersi nel corso dell'istruttoria. In particolare è stato riposizionato lo svincolo di Rogliano, attualmente in un'area con una discreta densità abitativa, spostandolo verso Nord. La nuova soluzione si inserisce meglio nel contesto urbano e riduce al minimo l'occupazione di aree. Anche lo svincolo di San Mango d'Aquino è stato ridisegnato, riducendone l'ingombro e migliorandone la funzionalità. Un'ultima variante sarà realizzata poco più a Nord dello svincolo di Falerna dove, per ridurre gli impatti sul territorio e il consumo di suolo, sono state ridisegnate le due gallerie diminuendo l'interasse tra gli imbocchi;

viste le condizioni dell'autostrada (che già allo stato attuale, per i continui interventi di manutenzione, spesso impongono l'utilizzo di una sola carreggiata), l'adozione di varianti planimetriche nelle parti più tortuose del tracciato consentirà una migliore gestione dell'infrastruttura durante la realizzazione dei lavori, evitando fenomeni di crisi lungo l'intera arteria dovute a punte di traffico legate a eventi stagionali;

la regione Calabria, contrariamente a quanto già effettuato da altre regioni, non ha disciplinato con legge l'attività estrattiva da cave e non si è dotata pertanto del cosiddetto «piano cave», che è, normalmente, l'atto di programmazione settoriale con cui si stabiliscono gli indirizzi e gli obiettivi di riferimento per l'attività di pianificazione in materia di escavazione. Attualmente l'apertura di cave è autorizzata ai sensi dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, così come modificato dall'art. 20 del decreto legislativo n. 624/1996, previo ottenimento del nulla osta paesaggistico, ambientale, idrogeologico ed urbanistico, sulla base del piano di coltivazione e recupero presentato. Il piano di coltivazione, però, non contiene alcuna informazione sui quantitativi di materiale estraibile da un sito ma si limita alla definizione delle modalità di lavorazione della cava e fornisce delle indicazioni sulle tipologie di ripristino. Non è prevista una misurazione periodica dei fronti di cava e quindi non è dato sapere quale è l'effettiva capacità di produzione e quali sono i volumi estratti.

In questo contesto, considerato che l'attività di cava è esercitata da privati, non è stato possibile avere indicazioni reali sulla effettiva possibilità di soddisfacimento dei fabbisogni necessari alla realizzazione delle opere previste, anche se nello studio di impatto ambientale si afferma che i quantitativi di materiale necessario per le varie fasi della lavorazione sono soddisfatti dalle cave attualmente in esercizio. Pertanto, in assenza di ulteriori informazioni, ove il materiale dovesse essere reperito ampliando i siti di cava attualmente autorizzati o prevedendo l'apertura di nuove cave, si ritiene necessaria una valutazione delle eventuali richieste che prenda

in esame, oltre alle modalità di coltivazione e di ripristino, le caratteristiche geologiche, geomorfologiche, geotecniche, idrogeologiche, vegetazionali e paesaggistiche del luogo di intervento ed un progetto dettagliato di coltivazione che stabilisca le volumetrie estraibili;

per quanto riguarda i siti dove portare a deposito i materiali provenienti dagli scavi, e non riutilizzabili per riempimenti o rimodellamenti, lo studio di impatto ambientale si limita a fornire una descrizione qualitativa delle aree individuate, descrivendone per linee molto generali la morfologia e le condizioni prevalenti. Si classificano tali aree come degradate o residuali di pregresse attività estrattive ma, sia nel corso dei sopralluoghi effettuati, sia esaminando la documentazione fotografica prodotta, è stato evidenziato come alcune delle zone individuate abbiano una loro valenza ambientale e paesaggistica. Infatti, anche dalle informazioni riportate nello studio di impatto ambientale, risulta che molte ricadono in ambito fluviale, interessando i terrazzi alluvionali costituiti da cenosi ripariopaludose in continuità ecologica lungo il corso d'acqua;

inoltre non è stato prodotto alcun rilievo delle aree di discarica, non ne è stata quantificata la capacità di stoccaggio, non sono state indicate le fasi di riempimento e la provenienza dei materiali e non ci sono informazioni specifiche sugli interventi di ripristino ambientale. Le sole informazioni contenute nello studio riguardano, oltre la localizzazione, l'estensione in ha delle aree interessate dai lavori. Pertanto, si ritiene necessario, per ogni sito individuato, predisporre degli elaborati progettuali che rendano conto della morfologia dei luoghi, determinino la volumetria disponibile per gli stoccaggi e prevedano le modalità di coltivazione nonché tutte le opere necessarie per il ripristino finale;

relativamente agli interventi di inserimento ambientale e paesaggistico delle opere nonché agli interventi di ripristino delle aree di cantiere e di recupero dei tratti dismessi, lo studio fornisce indicazioni circa i criteri di riferimento, caratterizzando i diversi interventi a livello tipologico. Tenendo conto della sostanziale coerenza di quanto indicato con le caratteristiche generali dell'area, si evidenzia la necessità di un più approfondito esame delle condizioni di intervento, con particolare riguardo alle zone più sensibili ed alle azioni di recupero e ripristino, che richiedono in alcuni casi l'adozione di specifiche azioni (rimodellamenti morfologici, consolidamento di versanti, rinaturazione di alvei fluviali, ecc.);

l'assunto di correlare la localizzazione e il dimensionamento delle opere di presidio idraulico a variabili idrologiche, incidentali ed ambientali, pur se oggettivamente corretto, dovrebbe trovare un inquadramento nell'integrazione del calcolo pluviometrico e di quello dell'incidentalità, oltre ad una specifica valutazione del contesto ambientale, ovvero della rilevanza, sensibilità e vulnerabilità dei ricettori. Lo studio di impatto ambientale non affronta questo specifico ma fondamentale problema, formulando una soluzione relativa alla localizzazione dei presidi, che, se non adeguatamente giustificata, può apparire particolarmente impattante, in ragione dell'elevato numero di vasche previsto in ambito di particolare valenza naturalistica. Inoltre, non vengono specificate le modalità di funzionamento di tali presidi ed i criteri di dimensionamento. A fronte dei generali principi condivisi per l'analisi di questa problematica, si ritiene che il calcolo delle vasche di sicurezza idraulica, in sede di progettazione esecutiva, debba essere rimodulato sulla base di una metodologia strettamente quantitativa. Si sottolinea inoltre che i presidi finalizzati al controllo di sversamenti accidentali non possono essere assimilati né confusi, come sembrano sottendere alcuni riferimenti dello studio di impatto ambientale, alle vasche di raccolta delle acque di prima pioggia, in quanto, in questo caso, i meccanismi di controllo si basano sulla laminazione e non sull'isolamento;

per quanto riguarda gli aspetti ambientali:

deve essere rilevato che, anche in questo caso, la redazione dello studio è stata condotta separatamente su tre tratti autostradali distinti: il primo da Cosenza allo svincolo di Altilia, il secondo da Altilia allo svincolo di S. Mango d'Aquino, il terzo fino allo svincolo di Falerna. In particolare le analisi condotte in relazione alle diverse componenti ambientali esaminate, pur caratterizzate complessivamente da un sufficiente livello di approfondimento, sono talvolta state impostate sulla base di riferimenti metodologici non sempre omogenei, rendendone in qualche caso difficoltosa la descrizione di sintesi. La stima degli effetti previsti e l'identificazione delle relative misure di prevenzione e mitigazione è stata condotta sulla base di riferimenti sufficientemente omogenei per l'intero tratto autostradale in oggetto, fornendo così un quadro della situazione post-operam e post-mitigazioni;

nel tratto tra il km 259+700 e il km 286+000 sono segnalati localmente fenomeni di dissesto in diverse aree che richiederanno interventi preventivi. La natura dei fenomeni, sebbene diffusi, fa ritenere necessaria l'adozione di opere di protezione e consolidamento specifiche.

In particolare si dovrà intervenire nei versanti a Nord dell'imbocco della galleria Muoio, dove la presenza di fenomeni di dissesto quiescenti richiederà il contenimento del fenomeno e la regimazione delle acque superficiali. Il versante compreso tra il viadotto Mancarelli e Case Mancarelli, presenta limitati dissesti dovuti a movimenti franosi in parte stabilizzati per la costruzione della strada esistente. Nel tratto compreso tra il viadotto Gallinazzo, il viadotto Ruiz e la galleria Grotta della Paglia I si incontra un'area di potenziale franamento nelle rocce filladiche e non è nota la profondità del fenomeno; sarà pertanto necessaria una prospezione di dettaglio del piano di scorrimento e la definizione preventiva di eventuali interventi di stabilizzazione.

In corrispondenza dell'opera più importante del tratto, ovvero della galleria Cozzo San Lorenzo si incontrano le formazioni altomioceniche (conglomerati e calcareniti) dai valori di permeabilità medio-alti. Nella formazione calcarenitico conglomeratica si determina una serie idrogeologica costituita da almeno due

acquiferi. Dato che lo scavo della galleria potrebbe intercettare l'acquifero sarà necessario stabilire prioritariamente l'andamento piezometrico e la dimensione dell'eventuale intercettazione. Nel caso fosse verificata l'intercettazione si dovrà procedere a un'impermeabilizzazione preventiva dei tratti della galleria interessati attraverso l'adozione di specifiche tecniche di scavo con tampone;

nel tratto tra il km 286+000 e il km 294+600 i processi geomorfologici hanno fortemente condizionato la scelta e la tipologia del tracciato. Le interferenze con i processi geomorfici più intensi sono tuttavia molto limitate e coinvolgono fenomeni superficiali e di modesta estensione areale. In particolare nel tratto compreso tra il km 292+500 e il km 293+800 per allontanare il tracciato dal letto del fiume Savuto è stata approfondita una soluzione che prevedeva una variante in galleria a monte dell'attuale autostrada. Benché tale variante possa ritenersi migliorativa sotto il profilo paesaggistico, il proponente ha evidenziato una serie di problemi associati alla nuova soluzione quali:

attraversamento della conoide detritica del torrente Giurio caratterizzata da movimenti franosi di ampie dimensioni;

interferenza dell'imbocco Sud della galleria con una zona che presenta evidenti segni di fenomeni franosi attivi;

presenza, sempre sul lato Sud, di sacche di accumulo di detriti instabili gravanti al di sopra degli imbocchi;

presenza di una coltre rilasciata di spessore consistente (50 m e oltre) e di incisioni molto profonde, di origine incerta, che renderebbero problematico lo scavo della galleria;

maggiore interferenza con i corsi d'acqua per l'abbassamento delle quote dei viadotti; che, associati alla necessità di realizzare un cantiere di più ampie dimensioni e alle maggiori movimentazioni di materia derivanti dallo scavo (150.000 metri cubi), fanno ritenere preferibile la soluzione proposta nel progetto definitivo (viadotto Caccavo e viadotto San Mango).

Sotto il profilo idrogeologico gli acquiferi più importanti sono contenuti nei depositi alluvionali del Savuto, che verranno intercettati puntualmente dalle opere di fondazione. Nelle litologie di versante sono inoltre presenti acquiferi limitati in corrispondenza dei livelli più permeabili. Questi acquiferi sono in posizione tale da non essere intercettati dal tracciato;

nel tratto tra il km 294+600 e il km 304+200, i tratti in variante, rispetto alla sede attuale, riguardano le due gallerie: la nuova galleria in corsia Nord della lunghezza di 1085 m e la galleria Timpa delle Vigne. In entrambi i casi, la copertura e il grado di fratturazione lasciano prevedere un'interferenza con gli acquiferi limitata alle aree di bassa copertura in prossimità degli imbocchi; non potendosi però escludere la presenza di tratti a maggiore permeabilità anche all'interno delle gallerie e quindi la presenza di acquiferi, seppure di dimensioni limitate, sarà opportuno eseguire una prospezione di dettaglio e eventualmente adottare una procedura di scavo preceduta dall'impermeabilizzazione;

nella determinazione dei fattori di emissione non sono state considerate le evoluzioni qualitative delle emissioni del parco circolante così come imposto dalla vigente normativa. Anche le proposte di mitigazione individuate sono descritte in modo qualitativo e comunque non pervengono ad un dimensionamento e ad una caratterizzazione specifica degli interventi. Comunque, l'autostrada, ad eccezione del tratto compreso tra il km 271 e il km 274, si svolge prevalentemente in aree poco o per nulla urbanizzate, e pertanto non si evidenziano complessivamente particolari criticità relativamente all'inquinamento atmosferico;

nonostante l'autostrada si sviluppi prevalentemente in aree poco urbanizzate, la presenza di alcuni ricettori prossimi all'infrastruttura fa ritenere che, per una definizione ottimale degli interventi di mitigazione, sarebbe stato necessario disporre di ulteriori informazioni al fine di individuare compiutamente misure atte a garantire la tutela delle popolazioni esposte.

Inoltre, si osserva che:

le proposte di attenuazione sono riferite solamente al periodo diurno;

non sono condivisibili le motivazioni con le quali si esclude la posa in opera di schermi acustici; considerando il riscontro di superamenti fino a circa 10 dB(A);

non vi sono elementi tali da ritenere sufficienti le misure di contenimento adottate;

dall'analisi degli elaborati grafici e descrittivi esaminati si desume che gli ambiti di maggior pregio sotto il profilo naturalistico sono rappresentati dalla valle del fiume Savuto e dal tratto terminale del tracciato fino allo svincolo di Falerna. Localmente risultano di significativa importanza, in particolare per il ruolo ecologico svolto, gli ambiti delle valli e delle incisioni fluviali secondarie.

Per quanto concerne i tratti in variante planimetrica rispetto alla attuale sede stradale, si evidenzia come le nuove opere siano migliorative rispetto alle condizioni attuali: la presenza di numerose gallerie, l'allontanamento dalle aree di maggiore sensibilità sotto il profilo del paesaggio naturale, lo studio della configurazione delle opere in viadotto, parallelamente alla realizzazione dei previsti interventi di recupero dei tratti dismessi e di inserimento delle nuove opere, consentiranno infatti la massima aderenza delle opere ai caratteri paesaggistici ed ambientali del contesto territoriale.

Deve essere rilevato, infine, come la nuova soluzione progettuale prevista in corrispondenza dell'attraversamento del fiume Grande, alternativa rispetto al progetto definitivo presentato in prima analisi, sia nettamente migliorativa sotto il profilo paesaggistico ed ambientale, assicurando una sensibile diminuzione dell'impatto visuale da punti di osservazione posti nella vallata e nei versanti di quota inferiore al tracciato;

Considerato che in conclusione la Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale ha espresso parere positivo con prescrizioni in merito alla compatibilità ambientale dell'opera proposta;

Considerato che la regione Calabria pur sollecitata, non ha espresso il proprio parere sul progetto presentato;

Considerato il parere del Ministero per i beni e le attività culturali prot. n. ST/407/23246/2001, del 30 novembre 2001, pervenuto in data 3 dicembre 2001, con cui si esprime parere favorevole alla richiesta di valutazione di impatto ambientale, a condizione che si ottemperi alle seguenti prescrizioni:

con apposita istanza inoltrata con nota n. 1075 del 19 agosto 1999, qui pervenuta in data 30 agosto 1999, prot. ST/407/20615, l'Ente nazionale per le Strade - Direzione generale, ha richiesto la pronuncia di compatibilità ambientale ex art. 6, legge 8 luglio 1986, n. 349, per lavori di ammodernamento ed adeguamento al tipo 1/A delle norme CNR/1980 nel tratto compreso tra il Km. 259+700 (svincolo di Altilia escluso) ed il km. 304+ 200 (svincolo di Falerna incluso).

Dall'analisi della documentazione presentata ed a seguito dei sopralluoghi e delle riunioni tenutesi con l'ente proponente e i componenti del gruppo istruttore sono emersi nello studio di impatto ambientale sostanziali carenze ed elementi che necessitano di ulteriori approfondimenti in particolare riguardo: alle alternative progettuali considerate e ai criteri che hanno condotto alla scelta del tracciato proposto, all'evidenziazione dei tratti da dismettere, all'indicazione dei possibili siti di discarica; si richiedeva, inoltre, di redigere un progetto di ottimizzazione dello svincolo di Rogliano, un'ipotesi progettuale della sistemazione a verde dei tratti autostradali da dismettere e un'elaborazione, tramite fotosimulazioni, dell'inserimento ambientale dell'opera.

Con nota n. 848 del 12 aprile 2001, qui pervenuta il 24 maggio 2001 con prot. n. 1221/2001-ST 407 B.A.P. l'Ente nazionale per le strade trasmetteva le opportune integrazioni al SIA con le modifiche e gli approfondimenti progettuali richiesti.

Al riguardo la Soprintendenza per i beni archeologici della Calabria con nota n. 10406 del 23 maggio 2001, pervenuta a questo ufficio in data 6 giugno 2001 con prot. n. ST 407 B.A.P. 3108/2001 fa presente che l'area relativa dall'intervento in oggetto è interessata da rilevanti presenze archeologiche; in particolare la collina sottostante la «Timpa delle Vigne» e oggetto di intervento di nuova galleria risulta particolarmente sensibile e presumibilmente interessata dalla presenza di materiale antico, ritiene pertanto, per quanto di propria competenza, di non poter esprimere parere favorevole. La medesima soprintendenza, in seguito, con nota n. 20114 del 5 ottobre 2001, qui pervenuta l'8 ottobre 2001 con prot. n. ST/407/16522, avendo appreso, nel corso di incontri congiunti «della disponibilità del l'ANAS ad eseguire nell'area dell'imbocco e dello sbocco della galleria sottostante la Timpa delle Vigne una serie di prospezioni propedeutiche che si propone sin d'ora essere di tipo integrato (indagini geofisiche e sondaggi archeologici tradizionali)» esprime parere favorevole alle opere in oggetto con l'obbligo della preliminare indagine archeologica e geofisica delle aree e con ilpresenziamento obbligatorio di tutti i lavori che avverranno nel tratto.

La Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio, per il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico della Calabria, con nota n. 6474/P del 29 ottobre 2001, qui pervenuta il 20 novembre 2001 con prot. n. ST/407/21987/2001 trasmette definitivo parere favorevole ribadendo le considerazioni e le valutazioni espresse con precedente nota n. 8 704/P del 4 gennaio 2000, qui pervenuta il 31 gennaio 2000 con prot. n. ST/J01/2155 e relativa alle soluzioni progettuali integrate e modificate in seguito alle richieste formulate dal gruppo istruttore; in particolare raccomanda che:

sia dedicata particolare cura alla progettazione esecutiva delle nuove opere quali nuovi viadotti e nuovi svincoli, che saranno eseguite recependo le nuove tecnologie e riducendo al minimo l'impatto sul paesaggio.

i movimenti di terra e gli sbancamenti siano limitati strettamente alle sole aree interessate e mantenendo, ove possibile, la vegetazione esistente e consentendo una facile regimentazione delle acque piovane.

eventuali opere murarie da realizzare in elevazione ed a sostegno delle scarpate siano rivestite in pietra locale a vista, escludendo l'uso di pannelli prefabbricati.

QUESTO MINISTERO

Esaminati gli atti e gli elaborati progettuali;

Viste le varie disposizioni di legge indicati in oggetto;

Visto il parere della Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio, per il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico della Calabria e della Soprintendenza per i beni archeologici della Calabria esprime parere favorevole al progetto di ammodernamento ed adeguamento alle norme CNR/80 nel tratto compreso tra il km 259+700 ed il km 304+200, a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

che sia previsto il ripristino dello *status quo ante* per le parti di tracciato dismesso. Particolare cura sarà dedicata agli interventi di rimodellamento e rinaturalizzazione che interessano la sistemazione morfologica dell'alveo e dei versanti dei corsi d'acqua;

che i materiali di risulta e provenienti da demolizioni e sbancamenti non dovranno creare alterazione alla conformazione naturale del sito, non dovranno in nessun caso creare intralcio visivo, non dovranno interrompere la continuità vegetazionale e faunistica dei luoghi;

sia tenuto in debito conto, nell'organizzazione della cantieristica di progetto, il concerto con la competente soprintendenza per i beni archeologici di cui si richiamano le osservazioni e le prescrizioni indicate in premessa;

Preso atto che sono pervenute istanze, osservazioni o pareri da parte di cittadini, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 349/1986, per la richiesta di pronuncia sulla compatibilità ambientale dell'opera indicata che di seguito si riportano sinteticamente:

sig.re Antonietta Leonetti - Mangone (Cosenza) e Maria Vittoria Candelise - Cosenza, proprietarie di terreni siti nel comune di Mangone, entrambe chiedono:

che l'allargamento della sede autostradale, in corrispondenza dei terreni di loro proprietà, avvenga esclusivamente dalla parte Ovest rispetto all'asse viario, in modo da interessare solo i terreni classificati come agricoli e non come residenziali;

che vengano installate efficaci barriere antirumore sul lato Est dell'autostrada, a partire dal km 271+700, ed almeno fino all'attuale svincolo di Rogliano-Malito-Grimaldi;

dalle verifiche condotte a seguito delle osservazioni prevenute risulta che nel tratto segnato sono presenti sette ricettori, contrassegnati dai numeri 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 35 nella cartografia denominata «ricettori sensibili e punti di verifica acustica» e contenuta tra le integrazioni presentate nell'aprile 2001.

A seguito dell'adeguamento dell'autostrada, con la posa in opera di pavimentazione fonoassorbente, in corrispondenza di nessuno dei ricettori individuati si verificheranno superamenti dei limiti di immissione stabiliti dalla legge;

Ritenuto di dover provvedere ai sensi e per gli effetti del comma quarto dell'art. 6 della legge n. 349/1986, alla pronuncia di compatibilità ambientale dell'opera sopraindicata;

ESPRIME

giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto relativo ai lavori di ammodernamento e di adeguamento al tipo Ia delle Norme C.N.R./80 del tratto compreso tra il km 259+700 ed il km 304+200 dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria da realizzarsi nei comuni di Cosenza, Mendicino, Dipignano, Paterno Calabro, Mangone, S. Stefano di Rogliano, Marzi, Belsito, Malito, Altilia, Grimaldi, Alello Calabro Cleto, Martirano Lombardo, S. Mango d'Aquino, Nocera Terinese e Falerna presentato dall'ANAS - Ufficio speciale infrastrutture, a condizione che si ottemperi alle seguenti prescrizioni:

a) in fase di redazione del progetto esecutivo si dovrà fare riferimento, per quanto concerne gli interventi di inserimento paesaggistico ed ambientale, ai criteri ed alle indicazioni contenute nello studio di impatto ambientale, che dovranno essere sviluppati in base alle specifiche condizioni delle opere e del territorio. In particolare dovranno essere curati gli aspetti connessi al recupero dei tratti dismessi, al ripristino delle aree di cantiere, agli attraversamenti dei corsi d'acqua, all'interessamento delle aree caratterizzate da maggiore sensibilità ambientale. Inoltre, qualora per gli interventi di protezione dall'inquinamento acustico ed atmosferico si facesse ricorso a rimodellamenti morfologici e ad opere a verde, le configurazioni adottate dovranno integrarsi con il progetto di inserimento ambientale al fine di pervenire ad un quadro finale delle azioni di mitigazione omogeneo e coerente con le caratteristiche del territorio. Per quanto riguarda gli impianti delle specie arboree ed arbustive si dovranno utilizzare disposizioni non geometriche e, per quanto possibile, «casuali», facendo eventualmente ricorso al criterio delle macchie seriali. Ove possibile, inoltre, gli impianti dovranno essere realizzati con elementi disetanei;

b) dovranno essere quantificati nel dettaglio i fabbisogni di terreno vegetale necessari per la realizzazione degli interventi di inserimento ambientale e paesaggistico, nonché la disponibilità di tale materiale derivante dalle operazioni di scotico necessarie alla costruzione delle opere in esame o da lavorazioni eventualmente presenti in aree limitrofe. Dovranno inoltre essere previste le modalità di accantonamento del materiale in luoghi opportuni e l'idonea conservazione fino alla successiva ricollocazione; in particolare, poiché il materiale dovrà essere conservato presumibilmente per alcuni anni, dovranno essere realizzati cumuli non troppo grandi (altezza inferiore a 2 m), al fine di evitare il verificarsi di alterazioni fisiche, chimiche e biologiche del terreno stesso. Qualora dalle verifiche operate risultasse che il fabbisogno totale non sia interamente soddisfatto, il substrato potrà essere realizzato utilizzando il materiale proveniente dallo strato più superficiale degli scavi, opportunamente vagliato e eventualmente frantumato fino all'ottenimento di una frazione sufficientemente fine. Tale materiale dovrà essere opportunamente arricchito della frazione organica attraverso l'aggiunta di fibre vegetali (derivanti ad es. da impianti di compostaggio, dallo scortecciamento del legname proveniente dalle cartiere, dalla cippatura del materiale di esbosco forestale, ecc.), nonché di idonei ammendanti organici a base batterica e micorrizzica;

c) per quanto riguarda gli interventi di ripristino previsti in corrispondenza dei cantieri, delle aree di servizio in prossimità degli imbocchi e dei viadotti, della viabilità di servizio per il nuovo tracciato, dovranno essere effettuati approfonditi rilievi morfologici (attraverso rilievi topografici) e delle condizioni di uso dei luoghi interessati, documentate mediante riproduzioni fotografiche, in modo da poter costituire elemento di riferimento per ristabilire le condizioni *ante-operam.* Tale caratterizzazione dovrà essere effettuata per ciascuna area di cantiere;

d) durante la demolizione dei viadotti da dismettere, nel caso di diretta interferenza dei lavori con il reticolo idrografico e di rischio conseguente di sversamento di materiali di risulta in alveo, dovrà essere prevista, come indicato nello studio di impatto ambientale, la raccolta e l'invio a trattamento appropriato delle acque di lavorazione e dei liquami di cantiere. Una volta terminati i lavori di demolizione si dovrà provvedere alla sistemazione morfologica dell'alveo e dei ver-

santi ed al ripristino della continuità ecologica. Considerato inoltre che la movimentazione delle terre e dei materiali di risulta, sia nell'area dei cantieri sia lungo il tracciato stradale, può provocare la caduta di detriti nel letto dei corsi d'acqua attraversati, provocando l'intorbidimento delle acque o l'ostruzione della sezione, e che anche il terreno smosso può essere facilmente eroso dalle acque meteoriche e trasportato in alveo, provocando effetti simili, dovranno essere prevenuti o minimizzati tali impatti attraverso l'installazione di idonee barriere temporanee posizionate a ridosso delle aree di cantiere;

e) in sede di progettazione esecutiva sarà necessario verificare il calcolo delle vasche di sicurezza idraulica sulla base di una metodologia strettamente quantitativa. In particolare, preso atto dell'opportunità di difendere il tratto autostradale in affiancamento al fiume Savuto, il dimensionamento dei presidi idraulici dovrà essere condotto considerando il progetto idraulico dei drenaggi di piattaforma, la pluviometria del l'area (coerentemente ai criteri di funzionamento di tali presidi e ai tempi di gestione dell'emergenza) e l'incidentalità attesa (riferendosi all'evento di sversamento accidentale di inquinante). Si suggerisce di assumere uno standard di sicurezza ambientale tale da controllare eventi di sversamento e precipitazione concomitanti caratterizzati da tempo di ritorno dell'evento combinato pari a 40 anni;

f) ove gli inerti pregiati da utilizzare nella realizzazione delle opere dovessero essere reperiti ampliando i siti di cava attualmente autorizzati o prevedendo l'apertura di nuove cave, dovrà essere predisposto un progetto che contenga le necessarie informazioni sulle modalità di coltivazione e di ripristino, sulle caratteristiche geomorfologiche, geologiche, geotecniche, idrogeologiche, vegetazionali e paesaggistiche del luogo di intervento ed un progetto dettagliato di coltivazione che stabilisca le volumetrie estraibili. Inoltre, per ogni sito di discarica individuato, dovrà essere predisposto un progetto che, nel rendere conto della morfologia dei luoghi, fornisca le informazioni necessarie sulle volumetrie disponibili per i depositi, le modalità di coltivazione nonché sui necessari interventi per un inserimento nel contesto paesaggistico e ambientale. I progetti dovranno essere inviati al Ministero dell'ambiente per la necessaria approvazione;

g) nel corso delle successive fasi progettuali dovrà essere predisposto uno studio acustico esecutivo che, partendo da una modellazione del fenomeno dettagliata, conduca alla corretta scelta delle dimensioni degli interventi acustici riferito sia alla fase di cantiere sia di esercizio, anche al fine di tutelare le aree contermini alle residenze. Gli obiettivi di mitigazione acustica dovranno essere dimensionati con la finalità di raggiungere, per quanto possibile, i valori di qualità di cui alla tabella D del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, fermo restando, come soglia inderogabile, i limiti di cui alla tabella C del medesimo decreto, e comunque tenendo conto della compresenza di altre sorgenti acustiche significative (ad esempio strada statale 19). Dovrà essere predisposto inoltre un piano di monitoraggio del clima acustico complessivo delle aree interessate direttamente o indirettamente dall'infrastruttura, sia nella fase di costruzione sia di esercizio, al fine di verificare l'efficacia degli interventi di contenimento del fonoinquinamento previsti;

h) per quanto riguarda l'inquinamento atmosferico si dovrà provvedere ad un opportuno dimensionamento degli interventi di mitigazione; dovrà inoltre essere eseguito un monitoraggio della qualità dell'aria in continuo onde poter operare un confronto con i limiti normativi riportati nella direttiva 1999/30/CE del 22 aprile 1999. Tali rilievi dovranno essere prioritariamente eseguiti nelle postazioni individuate secondo i criteri stabiliti dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351. Il monitoraggio dovrà prendere in considerazione tutta la gamma dei parametri che caratterizzano la qualità dell'aria;

i) nel corso delle successive fasi progettuali dovrà essere predisposto uno studio idrogeologico di dettaglio con particolare riferimento alle presenze delle sorgenti e alle interferenze tra i lavori per la realizzazione delle gallerie ed i livelli freatici. Lo studio dovrà contenere la previsione degli impatti che tali interferenze possono avere sull'assetto idrogeologico durante e *post-operam.* Dovrà, infine, individuare tutte le opere necessarie al ripristino della circolazione idrica sotterranea e quali impatti derivano all'ambiente circostante dall'eventuale scomparsa di alcuni punti acqua;

l) l'area è interessata da numerosi fenomeni gravitativi, alcuni anche di notevoli dimensioni. L'approfondimento dello studio non è tale da poter indicare né la reale profondità del piano di scorrimento, né quali opere di consolidamento debbano essere realizzate. Tenuto conto che quest'ultime possono avere un forte impatto sull'ambiente circostante (componente idrica, ecosistema, paesaggio), in fase di progettazione esecutiva si dovrà predisporre un dettagliato studio geomorfologico, geognostico e geotecnico che evidenzi le reali dimensioni dei fenomeni; le loro cause, le opere di consolidamento necessarie e gli impatti previste dalla realizzazione delle stesse;

m) dovrà essere verificato se il tracciato stradale interseca una delle aree a rischio idrogeologico molto elevato perimetrate nel piano straordinario della regione Calabria ai sensi del decreto legge n. 180/1998 e successive modifiche ed integrazioni. In caso positivo, occorre tenere conto dei vincoli esistenti;

n) tutti gli interventi derivanti dalle precedenti prescrizioni, una volta ulteriormente definiti, dovranno essere recepiti all'interno dei capitolati speciali d'appalto;

o) le prescrizioni di cui ai punti *a), b), e), g), h)* e *l),* dovranno essere sottoposte a verifica di ottemperanza da parte del Ministero dell'ambiente prima di dare corso alle procedure d'appalto;

p) dovranno essere ottemperate altresì, ove non ricomprese nelle precedenti, tutte le prescrizioni individuate dal Ministero per i beni e le attività culturali riportate integralmente nelle premesse;

Dispone:

che il presente provvedimento sia comunicato al l'ANAS - Ufficio Speciale Infrastrutture, al Ministero dei trasporti e delle infrastrutture DICOTER ed alla regione Calabria, la quale provvederà a depositarlo presso l'ufficio istituito ai sensi dell'art. 5, comma terzo, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 377 del 10 agosto 1988 ed a portarlo a conoscenza delle altre amministrazioni eventualmente interessate.

Roma, 23 gennaio 2002

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
MATTEOLI

Il Ministro per i beni e le attività culturali
URBANI

02A01575

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 16 gennaio 2002.

Scioglimento della società cooperativa «Origines a r.l.», in Gravina di Puglia.

IL DIRIGENTE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente Direzione generale per gli enti cooperativi;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 2 dicembre 2000 e successivo accertamento del 25 giugno 2001 relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative del Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi - di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127 - espresso nella seduta del 31 ottobre 2001;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 13 ottobre 2001;

Decreta:

La società cooperativa «Origines a r.l.» n. pos. 7972, con sede in Gravina di Puglia, costituita per rogito notaio dott. Domenico Digiesi in data 28 febbraio 1997, rep. n. 33758, reg. imprese n. 307600, omologata dal tribunale di Bari, è sciolta per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 16 gennaio 2002

Il dirigente provinciale: BALDI

02A01610

DECRETO 16 gennaio 2002.

Scioglimento della società cooperativa «La.Ma. a r.l.», in Acquaviva delle Fonti.

IL DIRIGENTE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente Direzione generale per gli enti cooperativi;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dell'11 febbraio 2000 e successivo accertamento dell'8 gennaio 2001 relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative del Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi - di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127 - espresso nella seduta del 31 ottobre 2001;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 13 ottobre 2001;

Decreta:

La società cooperativa «La.Ma. a r.l.» n. pos. 7743/278652, con sede in Acquaviva delle Fonti, costituita per rogito notaio dott. Ernesto Fornaro in data 19 marzo 1997, rep. n. 119549, reg. imprese n. 305866, omologata dal tribunale di Bari, è sciolta per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 16 gennaio 2002

Il dirigente provinciale: BALDI

02A01611

DECRETO 16 gennaio 2002.

Scioglimento della società cooperativa «Laborcoop a r.l.», in Cassano Murge.

IL DIRIGENTE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente Direzione generale per gli enti cooperativi;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 20 settembre 1999 e successivi accertamenti del 6 maggio 2000 e del 21 luglio 2001 relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative del Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi - di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127 - espresso nella seduta del 31 ottobre 2001;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 13 ottobre 2001;

Decreta:

La società cooperativa «Laborcoop a r.l.» n. pos. 7494/272455, con sede in Cassano Murge, costituita per rogito notaio dott. Francesco Amendolare in data 15 marzo 1995, rep. n. 2746, reg. imprese n. 32884, omologata dal tribunale di Bari, è sciolta per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 16 gennaio 2002

Il dirigente provinciale: BALDI

02A01612

DECRETO 29 gennaio 2002.

Scioglimento della società cooperativa «Aquario Piccola Coop. a r.l.», in Caltanissetta.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative nella seduta del 4 dicembre 2001.

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Società cooperativa «Aquario Piccola Coop. a r.l.», con sede in Caltanissetta costituita per rogito notaio Luigi Morciano in data 23 marzo 1994, repertorio n. 76587, Reg. Imprese n. 12611 c/o C.C.I.A.A. di Taranto.

Taranto, 29 gennaio 2002

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

02A01607

DECRETO 29 gennaio 2002.

Scioglimento della società cooperativa «S.A.S. a r.l.», in Taranto.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative nella seduta del 4 dicembre 2001.

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Società cooperativa «S.A.S. a r.l.», con sede in Taranto, costituita per rogito notaio Antonino Vitale in data 12 agosto 1977, repertorio n. 195443, reg. imprese n. 4703 c/o C.C.I.A.A. di Taranto.

Taranto, 29 gennaio 2002

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

02A01608

DECRETO 29 gennaio 2002.

Scioglimento della società cooperativa «Corpus Domini» a r.l., in Taranto.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative nella seduta del 4 dicembre 2001.

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Società cooperativa «Corpus Domini» a r.l., con sede in Taranto, costituita per rogito notaio Giovanni Mobilio in data 5 maggio 1989, repertorio n. 11222, reg. imprese n. 10075 c/o C.C.I.A.A. di Taranto.

Taranto, 29 gennaio 2002

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

02A01609

DECRETO 1º febbraio 2002.

Nomina dei consiglieri di parità effettiva e supplente della regione Marche.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196 che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni e dalle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 2, comma 2 del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulla parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Vista la deliberazione n. 1612 del 25 luglio 2000 della giunta regionale delle Marche con la quale la giunta stessa designa la sig.ra Paola Catalini consigliera di parità effettiva;

Vista la deliberazione n. 1500 del 26 giugno 2001 della giunta regionale delle Marche con la quale la giunta stessa designa la dott.ssa Bianca Maria Orciani consigliera di parità supplente;

Visti i *curricula vitae* della sig.ra Paola Catalini e della dott..ssa Bianca Maria Orciani, allegati al presente decreto di cui costituiscono parte integrante;

Considerato che le predette designazioni risultano corrispondere ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 196/2000 e che risulta acquisito il parere della commissione regionale lavoro;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina delle consigliere di parità effettiva e supplente della regione Marche;

Decreta:

La sig.ra Paola Catalini e dott.ssa Bianca Maria Orciani sono nominate rispettivamente consigliere di parità effettiva e supplente della regione Marche.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 2002

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro per le pari opportunità
PRESTIGIACOMO

ALLEGATO

CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM DI CATALINI PAOLA

La sottoscritta Catalini Paola, conseguita la maturità classica, si è iscritta alla facoltà di giurisprudenza dell'Università di Macerata laureandosi nell'anno accademico 1973-1974, con una tesi in diritto sindacale italiano e comparato dal titolo «Il diritto di sciopero nel pubblico impiego».

Dal dicembre 1974, ha iniziato attività di ricerca e collaborazione presso l'Istituto di diritto del lavoro della previdenza sociale dell'Università di Macerata. A partire dal gennaio 1975 ha iniziato a svolgere attività didattica partecipando ai seminari tenuti nell'ambito dell'Istituto stesso ed altresì svolgendo attività di assistenza ai laureandi e di partecipazione alle commissioni di esame.

Sempre nel 1975 e per i successivi anni accademici 75-76, 76-77, 77-78, è stata nominata dalla facoltà incaricata di esercitazioni, di cui all'art. 23 legge n. 62/1967, per gli studenti di diritto sindacale.

Nell'anno accademico 1978-1979 è stata incaricata dalla facoltà dell'insegnamento di diritto del lavoro nel corso introduttivo presso la scuola di specializzazione in sicurezza, assistenza e previdenza sociale della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Macerata.

Nell'anno accademico 1981-1982 è stata nominata dalla facoltà professore incaricato in diritto della prevenzione presso la predetta Scuola di specializzazione.

Dal 1980 sino al 1982 ha, altresì, svolto attività di insegnamento negli istituti medi superiori, nella cattedra di diritto ed economia.

Nel 1982 ha iniziato a collaborare con l'Istituto di scienze giuridiche della facoltà di economia commercio dell'Università di Ancona, partecipando nel 1983 al concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario - gruppo di disciplina n. 3 - bandito dalla suddetta facoltà, risultando vincitrice del concorso stesso.

Nell'anno accademico 1983-1984 è stata nominata dalla facoltà di economia e commercio dell'Università di Ancona, professore a contratto in diritto sindacale italiano e comparato.

A partire dal 1989 è stato professore affidatario dell'insegnamento di diritto del lavoro e attualmente professore affidatario dell'insegnamento di diritto sindacale italiano e comparato presso la predetta facoltà.

La sottoscritta è altresì professore incaricato dell'insegnamento in diritto della sicurezza sociale presso il corso di diploma nei servizi sociali dell'Università di Ancona.

A partire dal 1986, la sottoscritta è stata nominata Consigliere di parità della regione Marche, dal Ministero del lavoro e membro della commissione regionale per l'impiego presso gli uffici del lavoro.

È altresì membro in qualità di esperto in diritto del lavoro, della commissione per la prevenzione e la sicurezza, istituita dall'Università di Ancona, in applicazione della legge n. 626/1992.

Si segnala infine che nel corso degli anni la sottoscritta ha partecipato a numerosi convegni sia a carattere nazionale che internazionale e svolto, altresì, attività di docenza più volte nei corsi di formazione professionale, tra cui si segnalano in particolare anche quelli dei consiglieri ed operatori di parità.

Attualmente, collabora anche con la regione Marche in qualità di consulente su problematiche relative alle discriminazioni e lavoro femminile.

In questo ambito, la sottoscritta ha atteso alla stesura di due ricerche: la prima relativa alla predisposizione delle linee guida per la elaborazione di un piano di azioni positive nell'Ente regione Marche, la seconda sul tema degli «Sportelli Informadonna» nell'ambito del Progetto Now, finanziato dalla Comunità europea.

Entrambe le pubblicazioni sono depositate presso l'Ente stesso.

ELENCO DELLE PRINCIPALI PUBBLICAZIONI

1) «Religiosi (lavoro dei), dizionari del diritto privato», Vol. II dell'Olio, Giuffrè, 1981, p. 399 ss.;

2) Paola Catalini Tonelli, «Appunti in tema di lavoro dei religiosi», Annali Fac. di Giurisprudenza Università di Macerata, 1982, pag. 281 ss.;

3) Paola Catalini Tonelli, «I comitati di lotta nell'organizzazione sindacale», Clua Editore, 1982.

4) Paola Catalini Tonelli, «Gli accordi trilateri e la garanzia costituzionale dell'autonomia collettiva», in Riv. Giur. Lav., 1985, 1, pag. 381 ss.;

5) Paola Catalini, «Prospettive attuali della questione donna: per una nuova cultura della parità», in Riv. Giur. Lav., 1988, I, pag. 141 ss.;

6) Paola Catalini, «I controlli occulti del personale di cassa» in Riv. Giur. Lav., 1987, I. pag. 439 ss.;

7) Paola Catalini, «Prime esperienze dei Consiglieri di parità: riflessioni critiche e prospettive», in Dir. Lav. 1987, 1,pag. 564 ss.;

8) Paola Catalini, «Il Consigliere di parità, ovvero la cenerentola della legge n. 813/811, Prisma, 1987».

9) Paola Catalini, «Sciopero del rendimento e minimo di cottimo», in Riv. Giur. Lav. 1988, 11, pag. 372 ss.;

10) Paola Catalini, «La strategia del garantismo flessibile», Clua 1989.

11) Paola Catalini, «Riflessioni sulla dimensione normativa della differenza sessuale», Riv. Giur. Lav. 1990, 1, p. 531 ss.;

12) Paola Catalini, «Primi interrogativi sui principali nuclei formativi della nuova legge n. 125/1991 in tema di azioni positive e pari opportunità tra uomo e donna», Riv. Giur. Lav., 1991, 1, p. 51 ss.;

13) Paola Catalini, «Eguaglianza di opportunità e lavoro femminile: profili di diritto italiano e comparato alla luce della legge n. 125/1991, Jovene, Napoli, 1993».

14) Paola Catalini, «Parità di trattamento e note di qualifica», Dir. Lav. 1993.

15) Paola Catalini, Commento all'art. 8, A.A.V.V. La legge italiana per la parità di opportunità delle lavoratrici - Commentario a cura di M.L. De Cristofaro, ESI, Napoli, 1993.

16) Paola Catalini, «Eguali anzi diverse V, EDIESSE, 1994.

17) Paola Catalini, «La tutela della salute nell'ambiente di lavoro: inquadramento generale» - 1999, in corso di pubblicazione.

CURRICULUM VITAE DI BIANCA MARIA ORCIANI

Titoli di studio posseduti.

1994 — Diploma di laurea in economia e commercio - Università degli studi di Ancona, votazione 110/110 e lode. Titolo della tesi: «L'influenza del rapporto Stato-Sindacato sull'evoluzione del sistema risolutivo delle controversie collettive di lavoro».

1994 — Titolo di cultrice di diritto sindacale e del lavoro presso l'Università degli studi di Ancona - Facoltà di economia.

1994 — Diploma di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista.

2001 — Diploma di specializzazione post-laurea di durata triennale in diritto sindacale, del lavoro e della previdenza sociale, conseguito presso l'Università degli studi di Macerata, votazione finale: 70/70 con lode. Titolo della tesi: «Profili giuridici del socio lavoratore».

Esperienze professionali.

2001 — Attività libero professionale di Dottore Commercialista con particolare riferimento all'attività di consulenza nella materia lavoristica e del diritto delle relazioni industriali.

2001 — Incarico di ricerca da parte dell'Università degli studi di Ancona sulle seguenti tematiche.

a) «Approfondimento del sistema delle relazioni industriali nella realtà delle cooperative di produzione lavoro con particolare riferimento alla contrattazione collettiva».

b) «Analisi del fenomeno degli sportelli informadonna con particolare riferimento alla loro diffusione sul territorio nazionale e modalità di funzionamento».

2001-2000-1999 — Responsabile ufficio giuridico della CGIL regionale delle Marche.

2001-00-99-98-97-96-95-94 — Attività didattico seminariale presso l'Università degli studi di Ancona nelle materie di diritto del lavoro, diritto sindacale relativamente:

a) al processo di flessibilizzazione del mercato del lavoro con particolare attenzione alle nuove tipologie flessibili di rapporti di lavoro;

b) analisi e approfondimento del modello evolutivo del rapporto Stato-Sindacati nella prospettiva della concertazione trilaterale;

2000 — Incarico di ricerca da parte dell'Università degli studi di Ancona sulle seguenti tematiche.

«Ricerca, raccolta, analisi bibliografica e giurisprudenziale sul lavoro nell'ambito delle strutture cooperative».

2000 — Attività di docenza per la CGIL regionale nel corso di formazione: «Profili evolutivi del ruolo del sindacato nella rappresentanza e nella tutela della maternità e paternità alla luce della legge sui congedi parentali», svoltosi il 27 e 28 giugno 2000 presso la CGIL Marche.

2000 — Attività di docenza per la CGIL - Camera del lavoro di Macerata nell'ambito della formazione dei delegati sul tema: «I Congedi parentali».

1999 — Attività di docenza nell'ambito del progetto POLARIS promosso dal Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria rivolto alla formazione di operatori del settore per lo sviluppo di politiche per l'impiego dei detenuti. Temi svolti: «Politiche comunitarie, nazionali e regionali a favore dell'occupazione con particolare riferimento alle categorie svantaggiate».

1998 — Incarico di collaborazione presso la regione Marche nell'ambito del progetto Now rivolta a promuovere l'occupazione femminile. Oggetto dell'incarico: «Indagine conoscitiva sulla diffusione degli sportelli informadonna sul territorio nazionale ai fini della progettazione e funzionamento dello sportello informadonna nella regione Marche».

1998 — Attività di docenza presso l'Ente regione Marche nel corso di formazione professionale per operatori di parità svolta nel mese di febbraio 1998, giornate 11 febbraio 1998; 18 febbraio 1998. Tematiche svolte:

La flessibilità del lavoro femminile;

La mobilità nel pubblico impiego.

1998-97 — Collaboratore nella commissione per la prevenzione e la protezione dai rischi, istituita presso l'Università degli studi di Ancona - facoltà di economia e commercio.

1997-96 — Pratica commerciale e tributaria svolta presso lo studio consulenti associati di Ancona. Attività svolta: consulenza fiscale in materia di bilanci societari, consulenza del lavoro in materia di assunzione e gestione flessibile della forza lavoro con particolare attenzione alle nuove tipologie flessibili di rapporti di lavoro, analisi applicazione delle normativa relativamente ai contratti di associazione in partecipazione e contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

Formazione professionale.

2000 — «Mobbing» giornata di studio promossa dall'AUGE Sabato 8 aprile 2000 presso la facoltà di economia di Ancona.

1998 — Borsista presso la Scuola di specializzazione in Diritto Sindacale, del lavoro e della previdenza presso l'Università degli studi di Macerata.

Pubblicazioni.

2001 — «La qualificazione del lavoro cooperativo nella dottrina e nella giurisprudenza» in corso di pubblicazione sul numero 18 febbraio 2001 di PRISMA. Rivista trimestrale dell'IRES Marche.

2001 — «Le donne e le misure a sostegno del lavoro di cura: una questione di reciprocità sociale», in corso di pubblicazione in SPI aprile 2001.

2000 «La tutela della maternità nel rapporto di lavoro», in PRISMA, rivista trimestrale dell'IRES Marche n. 16 agosto 2000.

2000 — «La legge sui congedi parentali fra fonte comunitaria e diritto interno», in PRISMA, rivista trimestrale dell'IRES Marche, n. 14/15 maggio 2000.

2000 — «Infortuni domestici: le novità della legge che tutela questa forma di lavoro», in SPI di giugno 2000.

2000 — «Nuova sfida della regione contro i tumori femminili», in SPI dicembre 2000.

1998 — «Il lavoro interinale: un rimedio per tutti i mali?» in PRISMA, rivista trimestrale dell'IRES Marche.

Ancona, 23 marzo 2001

02A01565

DECRETO 6 febbraio 2002.

Determinazione per l'anno 2002 delle retribuzioni convenzionali di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, concernenti le assicurazioni sociali obbligatorie per i lavoratori italiani operanti all'estero

ed il sistema di determinazione delle relative contribuzioni secondo retribuzioni convenzionali da fissare annualmente, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, con riferimento, e comunque in misura non inferiore, ai contratti collettivi nazionali di categoria raggruppati per settori omogenei;

Visto l'art. 48, comma 8-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto con l'art. 36, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, che prevede l'utilizzazione, anche ai fini fiscali, delle retribuzioni convenzionali di cui al decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, per la determinazione del reddito di lavoro dipendente prestato all'estero;

Considerato che l'art. 36, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342, nel modificare l'art. 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, indica anche il Ministro delle finanze quale Autorità concertante;

Visti il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito nella legge 3 agosto 2001, n. 317, con i quali rispettivamente sono stati istituiti il Ministero dell'economia e delle finanze che ha unificato il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con il Ministero delle finanze ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in luogo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 426, concernente modalità per la determinazione delle basi retributive al fine del computo dell'indennità ordinaria di disoccupazione per i lavoratori italiani rimpatriati;

Visto l'art. 6, comma 8, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 che, per la determinazione del reddito da lavoro dipendente ai fini contributivi, conferma le disposizioni in materia di retribuzioni convenzionali previste per determinate categorie di lavoratori;

Visto il decreto ministeriale 23 gennaio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 2001, relativo alla determinazione delle predette retribuzioni convenzionali dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 2001 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2001;

Esaminati i contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore per le diverse categorie, raggruppati per settori di riscontrata omogeneità;

Ritenuta la necessità di provvedere, per l'anno 2002 alla determinazione delle retribuzioni in questione;

Viste le risultanze della Conferenza di servizi, convocata ai sensi dell'art. 14 della legge n. 341 del 1990, svoltasi il 26 novembre ed il 3 dicembre 2001;

Decreta:

Art. 1.

Retribuzioni convenzionali

A decorrere dal periodo di paga in corso dal 1° gennaio 2002 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2002, le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all'estero ai sensi del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, nonché per il calcolo delle imposte sul reddito da lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 48, comma 8-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto con art. 36, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono stabilite nella misura risultante, per ciascun settore, dalle unite tabelle, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Fasce di retribuzione

Per i quadri, i dirigenti ed i giornalisti, la retribuzione convenzionale imponibile è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente, di cui alle tabelle citate all'art. 1.

Art. 3.

Frazionabilità delle retribuzioni

I valori convenzionali individuati nelle tabelle, in caso di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l'estero, nel corso del mese, sono divisibili in ragione di ventisei giornate.

Art. 4.

Trattamento di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati

Sulle retribuzioni convenzionali di cui all'art. 1 va liquidato il trattamento ordinario di disoccupazione in favore dei lavoratori italiani rimpatriati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 febbraio 2002

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Tasso di inflazione programmata 2001 2,9 E' la somma del tasso programm per il '02 ed il recupero maggiore inflazione 2001

TABELLA DELLE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI - 2002

SETTORE	QUALIFICHE				
Industria	Impiegati direttivi con responsabilità polisettoriali 2.818,20	Impiegati con funzioni direttive semplici 2448,32	Impiegati di concetto e assimilati 1981,72	Impiegati d'ordine ed operai specializzati 1721,32	Operai 1463,57
Autotrasporto e spedizione merci	Impiegati direttivi con responsabilità polisettoriali 2818,20	Impiegati con funzioni direttive semplici 2448,32	Impiegati di concetto e assimilati 1981,72	Impiegati d'ordine ed operai specializzati 1721,32	Operai 1463,57
Credito	Terza area professionale				Seconda area professionale
	IV livello 2716,16	III livello 2587,02	II livello 2500,40	I livello 2415,37	2069,94
Assicurazioni	Capi ufficio 2388,80	Vice capi ufficio 2173,03	Impiegati di concetto 2023,17	Impiegati d'ordine 1857,36	Ausiliari 1700,06
Commercio	Impiegati con funzioni direttive (I livello) 1866,40	Impiegati di concetto (II e III livello) 1752,14	Personale d'ordine (IV livello) 1557,10	Altro personale (V livello) 1503,96	Altro personale (VI livello) 1122,39
		1641,60			
Trasporto aereo	Impiegati con funzioni importanti determinate aree aziendali 2600,84	Impiegati con mansioni specifico contenuto profess.con limitata discrezionalità (funz. III categoria) 2377,10	Impiegati di concetto e operatori aeronautici (III livello) 2228,83	Impiegati e operai (IV e V livello contrattuale) 1856,83	Impiegati e operai (VI,VII, VIII e IX livello contrattuale) 1784,02

TABELLA DELLE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI - 2002

SETTORE	QUALIFICHE						
Agricoltura	Impiegati con autonomia di concezione e potere di iniziativa (I categoria) 1272,78	Impiegati con solo potere di iniziativa (II categoria) 1172,34	Impiegati con specifiche funzioni (III categoria) 1085,19	Impiegati con funzioni d'ordine (IV categoria) 1033,64	Operai specializzati super 1179,78	Operai specializzati 1130,89	
Industria cinematografica	Figure professionali di massimo livello (VII livello) 3225,27	Figure professionali intermedie (VI livello A e B) 2716,16	Assistenti attività professionali e capi squadra (V livello) 2423,87	Maestranze qualificate (III e IV livello) 2303,77	Aiuti attività tecniche e professionali (II livello) 1892,44	Operai generici 1743,64	Generici cinematografici 1660,73
Spettacolo	Impiegati direttivi 1837,17	Impiegati con funzioni direttive 1650,10	Impiegati di concetto 1500,77	Impiegati d'ordine 1357,28	Operai specializzati 1463,04	Operai 1283,94	
	Professori d'orchestra 1743,64	Artisti del coro 1317,43	Tersicorei 1562,95	Personale artistico e tecnico del teatro di posa, rivista e commedia musicale 1299,89			
Artigianato	Impiegati e operai specializzati 1734,07	Impiegati d'ordine e operai qualificati 1484,83	Operai 1369,51				

QUADRI - VALORI 2002

SETTORE	FASCIA	RETRIBUZIONE NAZIONALE		RETRIBUZIONE CONVENZIONALE
Industria	I	Fino a	3018,55	3018,55
	II	Da a	3018,56 3449,54	3449,54
	III	Da	3449,55 in poi	3952,81
Autotrasporto e spedizione merci	I	Fino a	3018,55	3018,55
	II	Da a	3018,56 3449,54	3449,54
	III	Da	3449,55 in poi	3952,81
Credito	I	Fino a	2387,80	2387,80
	II	Da a	2387,81 2539,21	2539,21
	III	Da a	2539,22 2868,10	2868,10
	IV	Da	2868,11 in poi	3419,02
Agricoltura	Unica			1350,37
Assicurazioni	I	Fino a	2500,40	2500,40
	II	Da a	2500,41 2758,67	2758,67
	III	Da	2758,68 in poi	3018,55
Commercio	I	Fino a	1815,38	1815,38
	II	Da a	1815,39 2294,20	2294,20
	III	Da	2294,21 in poi	2753,89
Trasporto aereo	I	Fino a	3119,52	3119,52
	II	Da a	3119,53 3565,39	3565,39
	III	Da	3565,40 in poi	4085,13

DIRIGENTI - VALORI 2002

SETTORE	FASCIA	RETRIBUZIONE NAZIONALE		RETRIBUZIONE CONVENZIONALE
Industria	I	Fino a	4488,49	4488,49
	II	Da a	4488,50 5887,23	5887,23
	III	Da a	5887,24 7652,65	7652,65
	IV	Da a	7652,66 9564,75	9564,75
	V	Da	9564,76 in poi	11405,64
Autotrasporto e spedizione merci	I	Fino a	4488,49	4488,49
	II	Da a	4488,50 5887,23	5887,23
	III	Da a	5887,24 7652,65	7652,65
	IV	Da a	7652,66 9564,75	9564,75
	V	Da	9564,76 in poi	11405,64
Credito	I	Fino a	4415,15	4415,15
	II	Da a	4415,16 5914,86	5914,86
	III	Da a	5914,87 7063,29	7063,29
	IV	Da a	7063,30 8123,50	8123,50
	V	Da	8123,51 in poi	9536,05
Agricoltura	Unica			2340,44
Assicura zioni	I	Fino a	4415,15	4415,15
	II	Da a	4415,16 5914,86	5914,86
	III	Da a	5914,87 7063,29	7063,29
	IV	Da a	7063,30 8123,50	8123,50
	V	Da	8123,51 in poi	9536,05

DIRIGENTI - VALORI 2002 (continua)

SETTORE	FASCIA	RETRIBUZIONE NAZIONALE		RETRIBUZIONE CONVENZIONALE
Commercio	I	Fino a	4196,74	4196,74
	II	Da a	4196,75 5423,82	5423,82
	III	Da a	5423,83 6629,64	6629,64
	IV	Da	6629,65 in poi	7835,47
Trasporto aereo	I	Fino a	4640,48	4640,48
	II	Da a	4640,49 6085,98	6085,98
	III	Da a	6085,99 7911,46	7911,46
	IV	Da a	7911,47 9888,93	9888,93
	V	Da	9888,94 in poi	11790,40

GIORNALISTI - VALORI 2002

SETTORE	FASCIA	RETRIBUZIONE NAZIONALE		RETRIBUZIONE CONVENZIONALE
Giornalismo	I	Fino a	2440,88	2440,88
	II	Da a	2440,89 3978,85	3978,85
	III	Da a	3978,86 4702,66	4702,66
	IV	Da a	4702,67 5516,29	5516,29
	V	Da	5516,30 in poi	6469,68

02A01604

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 15 novembre 2001.

Art. 14, legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni. Programma triennale di edilizia statale 2001-2003: verifica di compatibilità con i documenti programmatori vigenti. (Deliberazione n. 108/2001).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, intitolata «Legge quadro in materia di lavori pubblici», che, all'art. 14, pone a carico dei soggetti indicati all'art. 2, comma 2, della stessa legge, con esclusione degli enti ed amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, l'obbligo di trasmettere a questo Comitato i programmi triennali dei lavori e gli aggiornamenti annuali per la verifica della loro compatibilità con i documenti programmatori vigenti;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante, tra l'altro, delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, e visto il capo V del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con il quale è stata data attuazione alla suddetta delega per il settore delle opere pubbliche;

Visto l'art. 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che istituisce, nell'ambito di questo Comitato, l'Unità tecnica - Finanza di progetto con il compito di promuovere, all'interno delle pubbliche amministrazioni, l'utilizzo delle tecniche di finanziamento di infrastrutture con il ricorso a capitali privati anche nell'ambito dell'attività di verifica prevista al citato art. 14 della legge n. 109/1994 e visto l'art. 57 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, cui questo Comitato ha dato una prima attuazione con delibera n. 57 in data 3 maggio 2001, e che prevede l'acquisizione delle valutazioni della menzionata Unità in fase di pianificazione ed attuazione dei programmi di spesa predisposti dalle amministrazioni centrali per la realizzazione di infrastrutture nonché l'individuazione di ulteriori modalità di incentivazione all'utilizzo della finanza di progetto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, recante il regolamento di attuazione della citata legge quadro in materia di lavori pubblici;

Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 21 giugno 2000, recante modalità e schemi-tipo per la redazione dei programmi triennali, degli aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori, e visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 4 agosto 2000, recante interpretazione autentica del decreto inizialmente adottato;

Viste le note numeri 398 e 589, rispettivamente, del 7 settembre e dell'8 novembre 2001 con le quali il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale dell'edilizia statale e servizi speciali - ha trasmesso a questo Comitato il Programma triennale in oggetto e gli elenchi annuali 2001;

Ritenuto, in linea generale, che i documenti programmatori di riferimento per la verifica di compatibilità prevista dall'art. 14 della legge n. 109/1994 siano da individuare nei documenti di programmazione economico-finanziaria, nelle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e nelle leggi pluriennali di spesa, nonché negli eventuali programmi comunitari e nazionali relativi allo specifico settore;

Considerato che il documento di programmazione economica e finanziaria 2001-2004 pone, quale obiettivo generale per il settore delle opere pubbliche, il ricorso al capitale privato in sostituzione del finanziamento pubblico, in importi predeterminati per le annualità 2002-2004;

Considerato che il documento di programmazione economica e finanziaria 2002-2006 individua il settore degli investimenti nelle opere pubbliche come un importante fattore di crescita dell'economia e di integrazione sia a livello nazionale che europeo, e che prevede, al fine di accelerare tali investimenti, un ricorso più incisivo alla tecnica del project financing;

Rilevata l'opportunità di formulare indicazioni in vista degli aggiornamenti del Programma in oggetto;

Prende atto:

che il Programma triennale di edilizia statale 2001-2003, nella stesura trasmessa a questo Comitato, è costituito da 19 programmi dei Provveditorati regionali alle opere pubbliche elaborati sulla base degli obiettivi stabiliti con direttiva del Ministro dei lavori pubblici n. 3129/21/141 del 27 marzo 2001 per un costo complessivo di 2.334,380 miliardi di lire (1.205,61 Meuro), che risultano corredati dagli elenchi dei lavori previsti per il 2001;

che i suddetti programmi riguardano diverse tipologie di interventi da effettuare sugli edifici pubblici statali ovvero privati destinati a sede di uffici statali (prevalentemente di manutenzione e recupero, costruzione, completamento ed adeguamento alla normativa vigente) e trovano copertura nelle risorse assegnate a ciascun Provveditorato a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio del menzionato Ministero;

che i programmi stessi, in considerazione della loro finalità essenzialmente manutentoria, non prevedono, quantomeno esplicitamente, il coinvolgimento di capitali privati, ad eccezione del programma redatto dal Provveditorato regionale alle opere pubbliche della Lombardia;

che non sono rilevabili elementi di incompatibilità con i documenti programmatori vigenti;

Delibera:

In relazione a quanto sopra, di esprimere, ai sensi dell'art. 14, comma 11, della legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni, parere di compatibilità del Programma triennale di edilizia statale 2001-2003 con i documenti programmatori vigenti, ferma restando la necessità che in sede di aggiornamento annuale il Programma venga calibrato in funzione delle disponibilità finanziarie assicurate dalle leggi di bilancio.

Raccomanda:

al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti:

di invitare i Provveditorati regionali alle opere pubbliche a valutare la possibilità di ricorso a forme di coinvolgimento del capitale privato per il finanziamento dei lavori di loro competenza, compatibilmente con la natura prevalentemente manutentoria dei lavori stessi;

di corredare l'aggiornamento annuale del Programma in oggetto con una relazione che illustri lo stato di attuazione degli investimenti effettuati e che riporti i criteri adottati per il riparto delle risorse tra i vari Provveditorati.

Roma, 15 novembre 2001

Il Presidente delegato: TREMONTI

02A01639

DELIBERAZIONE 15 novembre 2001.

Art. 14, legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni. Programma triennale della viabilità 2001-2003: verifica di compatibilità con i documenti programmatori vigenti. (Deliberazione n. 109/2001).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, intitolata «legge quadro in materia di lavori pubblici» che, all'art. 14, pone a carico dei soggetti indicati all'art. 2, comma 2, della stessa legge, con esclusione degli enti ed amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, l'obbligo di trasmettere a questo Comitato i programmi triennali dei lavori e gli aggiornamenti annuali per la verifica della loro compatibilità con i documenti programmatori vigenti;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, istitutivo dell'Ente nazionale per le strade (ANAS), che, all'art. 3, definisce le modalità di approvazione dei piani pluriennali di viabilità e dei programmi triennali per la gestione e l'incremento della rete stradale ed autostradale dello Stato e di quella data in concessione;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante, tra l'altro, delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, e visto il titolo III, capo VI del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con il quale è stata data attuazione alla suddetta delega per il settore della viabilità;

Visto l'art. 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che istituisce, nell'ambito di questo Comitato, l'Unità tecnica - Finanza di progetto con il compito di promuovere, all'interno delle pubbliche amministrazioni, l'utilizzo delle tecniche di finanziamento di infrastrutture con il ricorso a capitali privati anche nell'ambito dell'attività di verifica prevista al citato art. 14 della legge n. 109/1994 e visto l'art. 57 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che prevede l'acquisizione delle valutazioni della menzionata Unità in fase di pianificazione ed attuazione dei programmi di spesa predisposti dalle amministrazioni centrali per la realizzazione di infrastrutture, nonché l'individuazione di ulteriori modalità di incentivazione all'utilizzo della finanza di progetto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, recante il regolamento di attuazione della citata legge quadro in materia di lavori pubblici;

Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 21 giugno 2000 recante modalità e schemi-tipo per la redazione dei programmi triennali, degli aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori e visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 4 agosto 2000 recante interpretazione autentica del decreto inizialmente emanato;

Vista la delibera 3 maggio 2001, n. 57, con la quale questo Comitato, sentita la Conferenza unificata, ha stabilito modalità e parametri per l'acquisizione delle valutazioni dell'Unità tecnica - Finanza di progetto in attuazione del richiamato art. 57 della legge n. 388/2000;

Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 695/U.T.IV del 25 maggio 2001 con il quale è stato approvato, su conforme parere della Conferenza unificata il Programma triennale della viabilità 2001-2003 predisposto dall'ANAS sulla base degli indirizzi programmatici dettati dallo stesso Ministro con direttiva n. 383/U.T. IV del 20 marzo 2001;

Vista la nota n. 705/U.T. IV del 30 maggio 2001 con la quale il Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale coordinamento territoriale, ha trasmesso a questo Comitato il Programma triennale in oggetto ed il relativo elenco annuale 2001;

Ritenuto, in linea generale, che i documenti programmatori di riferimento per la verifica di compatibilità prevista dall'art. 14 della legge n. 109/1994 siano da individuare nei documenti di programmazione economico-finanziaria, nelle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e nelle leggi pluriennali di spesa, nonché, per lo specifico comparto considerato, nella decisione comune n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in data 23 luglio 1996 sugli orientamenti comunitari per lo svi-

luppo della rete transeuropea dei trasporti e nel Piano generale dei trasporti e della logistica (P.G.T.L.) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001;

Considerato che il documento di programmazione economica e finanziaria 2001-2004 pone, quale obiettivo generale per il settore delle opere pubbliche, il ricorso al capitale privato in sostituzione del finanziamento pubblico, in importi predeterminati per le annualità 2002-2004 e, quale obiettivo specifico per il settore stradale, l'adeguamento dell'offerta alle esigenze della struttura produttiva, soprattutto nel Mezzogiorno, e l'accelerazione, in particolare, dell'attuazione di opere strategiche che richiedano un impegno particolare, non solo finanziario, dello Stato (passante di Mestre, variante di valico, l'Asti-Cuneo, la Milano-Brescia, la Salerno-Reggio Calabria, la S.S. Ionica, la Carlo Felice in Sardegna, la Siracusa-Gela);

Considerato che il documento di programmazione economica e finanziaria 2002-2006 individua il settore dei trasporti tra le aree principali di intervento per il rilancio degli investimenti intesi a dare integrazione con il territorio comunitario e ad accreditare per l'italia il ruolo di ponte tra Unione europea e Paesi del bacino mediterraneo, nonché di cerniera tra Est ed Ovest europeo, e prevede un programma di investimenti pubblici nei settori idrogeologico, idrico e dei trasporti, comprendente, tra gli altri, la realizzazione dei grandi collegamenti e degli anelli mancanti della rete stradale, con ricorso alla finanza di progetto per la copertura del 50% del costo da sostenere;

Considerato che il P.G.T.L. individua quali obiettivi specifici per il settore stradale il miglioramento e l'integrazione della rete SNIT di primo livello (Sistema nazionale integrato trasporti, di cui lo Stato deve garantire anche finanziariamente la funzionalità), definendo un insieme di interventi da realizzare nell'arco temporale di validità del Piano (c.d. «interventi esaminati») e, all'interno di questi, un primo gruppo di interventi ritenuti prioritari in relazione a situazioni di evidente criticità e ad esigenze di sicurezza e/o di miglioramento dei collegamenti di rete;

Rilevata l'opportunità, in relazione, tra l'altro, all'evoluzione del quadro di riferimento, di formulare raccomandazioni anche in vista degli aggiornamenti annuali del Programma in esame;

Prende atto:

che il Programma triennale in oggetto, definito dopo l'individuazione della rete stradale ed autostradale nazionale effettuata con il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, prevede soltanto interventi sulla rete di interesse nazionale;

che il Programma suddetto è sostanzialmente articolato in due parti:

Settore stradale, per il quale viene individuato un primo elenco di 61 interventi con un costo complessivo di 3.452,5 miliardi di lire (1.783,07 Meuro), di cui 2.563,6 (1.322,99 Meuro) a carico dell'ANAS, ed un secondo elenco di 47 interventi del costo di 1.934 miliardi di lire (998,83 Meuro), da inserire in programma qualora si verificassero economie da ribassi d'asta, maggiori disponibilità finanziarie o difficoltà tali nella realizzazione di alcuni interventi da suggerirne la sostituzione;

Settore autostradale, per il quale sono indicate, da un lato, le previsioni di investimento (16.863 miliardi di lire, 8.709,01 Meuro) quali risultano dai rinnovi delle convenzioni con le Società concessionarie e, dall'altro, le nuove tratte considerate prioritarie ed altri interventi strategici da realizzare a cura dell'ANAS o comunque non inclusi nelle convenzioni prima citate;

che il Programma impegna le disponibilità al netto degli oneri finanziari per i mutui già accesi (3.500 miliardi di lire, pari a 1.807,60 Meuro) e delle riserve operate con la citata direttiva n. 383/2001 (5.220 miliardi di lire, pari a 2.695,90 Meuro), in parte stabilite per legge, e trova copertura negli stanziamenti della legge finanziaria 2001 e, per il settore stradale, in ulteriori disponibilità dell'ANAS (820 miliardi di lire, pari a 423,49 Meuro), prevedendo peraltro di destinare 904 miliardi di lire (466,88 Meuro) alla copertura della quota nazionale del Programma operativo nazionale (P.O.N.) trasporti predisposto nell'ambito del Quadro comunitario di sostegno (Q.C.S.) 2000-2006;

che gli interventi previsti nel Programma sono stati selezionati, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla menzionata direttiva del Ministro dei lavori pubblici, anche in funzione delle priorità indicate dalla legge n. 109/1994 (manutenzioni e completamenti), del livello di progettazione e dell'esigenza di assicurare un equilibrato sviluppo a livello regionale per tener conto delle necessità delle regioni non interessate dal precedente programma 1998-2000;

che il Programma, nell'ambito dei criteri dettati dalla direttiva più volte citata, attribuisce carattere prioritario agli interventi diretti alla mitigazione del rumore ed alla riduzione delle emissioni e comunque orientati al miglioramento ambientale, in linea con i princìpi della Convenzione di Kyoto e con le delibere con le quali questo Comitato ha dato indicazioni per l'attuazione di detta Convenzione ed ha espresso parere in ordine al P.G.T.L.;

che le previsioni del Programma relative al comparto autostradale riflettono pienamente le indicazioni del P.G.T.L. e che gli interventi del settore stradale risultano sostanzialmente coerenti con le azioni ritenute comunque fondamentali dallo stesso P.G.T.L. per il completamento del disegno di rete (c.d. «interventi esaminati»);

che esiste coerenza di massima tra il Programma e gli Accordi di programma quadro per il settore stradale finora sottoscritti nell'ambito delle Intese istituzionali di programma, considerato che le risorse finalizzate nell'ambito di detti accordi sono destinate ad interventi previsti nel Programma o ritenuti comunque necessari dal Ministero di settore;

che il Programma per le nuove opere relative al settore autostradale prevede il sistematico ricorso a forme di project financing e risulta quindi in sintonia con le specifiche indicazioni dei recenti documenti di programmazione economica e finanziaria, oltre che coerente con l'obiettivo generale di assicurare un più efficiente sistema di mobilità, nell'ottica del rilancio degli investimenti nel settore dei trasporti;

Delibera:

In relazione a quanto sopra, di esprimere, ai sensi dell'art. 14, comma 11, della legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni, parere di compatibilità del Programma triennale della viabilità 2001-2003 con i documenti programmatori vigenti, ferma restando la necessità che in sede di aggiornamento annuale il Programma venga calibrato in funzione delle disponibilità finanziarie assicurate dalle leggi di bilancio.

Raccomanda:

al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti:

di invitare l'ANAS a predisporre il piano pluriennale della viabilità previsto dal decreto legislativo n. 143/1994, al fine di assicurare un più ampio orizzonte di riferimento alla programmazione nazionale del settore, formulando indicazioni per tale predisposizione;

di prevedere il coinvolgimento dell'Unità tecnica - Finanza di progetto per quanto attiene alle verifiche di sostenibilità tecnica, economica, finanziaria ed amministrativa in regime di finanza di progetto per le nuove opere autostradali e, in forme diverse, anche per le altre infrastrutture non soggette a pedaggio;

di tener conto, in sede di aggiornamento annuale del Programma, delle indicazioni che emergeranno dal «Piano Mezzogiorno», previsto dalla delibera 1° febbraio 2001, n. 1, con la quale questo Comitato ha espresso il proprio definitivo parere in merito allo schema di P.G.T.L.;

di corredare l'aggiornamento stesso con una relazione che evidenzi lo stato di attuazione degli investimenti in corso e che rappresenti i criteri per il riparto di ulteriori risorse destinate al settore autostradale e per la diretta allocazione dei fondi riservati al settore stradale che non siano già finalizzati per legge, in modo da consentire a questo Comitato una più esaustiva valutazione della politica perseguita nel settore della viabilità nel contesto delle linee definite dai documenti programmatori generali;

di riprogrammare, appena possibile, le risorse che si renderanno disponibili a seguito della imputazione della quota nazionale del P.O.N. Trasporti predisposto nell'ambito del Q.C.S. 2000-2006 sul fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987.

Roma, 15 novembre 2001

Il Presidente delegato: TREMONTI

02A01640

AGENZIA DEL DEMANIO

DECRETO 4 febbraio 2002.

Decreto di rettifica dell'allegato A al decreto n. 33809 del 30 novembre 2001, relativo ai beni immobili di proprietà dell'I.N.P.D.A.P.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL DEMANIO

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, che prevede fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali;

Ritenuto che l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge 410/2001, attribuisce all'Agenzia del demanio il compito di procedere all'inserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolarità dei beni stessi;

Visto il decreto n. 33809 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 30 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 267 con il quale è stata dichiarata la proprietà alla data del 30 novembre 2001, in capo all'I.N.P.D.A.P. dei beni immobili compresi nell'allegato al decreto medesimo, individuati dallo stesso Istituto con elenco trasmesso con note n. 1538 e n. 1539 del 30 novembre 2001;

Viste le note n. 196 del 1° febbraio 2002 e n. 197 del 4 febbraio 2002 con le quali l'I.N.P.D.A.P. ha segnalato rettifiche da apportare all'allegato *A* del suddetto decreto n. 33809 del 30 novembre 2001 riferite alle unità immobiliari in Roma via Silvestri, n. 219-221, nonché integrazioni riguardanti le unità immobiliari in Roma - piazza Biagio Pace, n. 28;

Visto l'elenco trasmesso dall'I.N.P.D.A.P. allegato alla nota n. 197 del 4 febbraio 2002;

Visto l'art. 5 del decreto dirigenziale n. 33809 del 30 novembre 2001;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla rettifica ed integrazione dell'allegato *A* facente parte integrante del decreto n. 33809 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 30 novembre 2001;

Visto l'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» che ha istituito l'Agenzia del demanio;

Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato *A* al decreto n. 33809 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 30 novembre 2001 è rettificato ed integrato come segue e come risulta dall'unito allegato facente parte integrante del presente decreto:

l'elenco delle unità immobiliari relativo agli immobili — Roma via Silvestri, n. 221, foglio 443, particella 235, e Roma via Silvestri n. 219, foglio 443, particella 242 — pubblicato rispettivamente alle pagine 46 e 47 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 267 è sostituito come segue:

Roma - via Silvestri, n. 219, foglio 443, particella 242, dal subalterno 1 a 38;

Roma - via Silvestri, n. 221, foglio 443, particella 235 dal subalterno 1 al 29 e dal subalterno 501 al 529;

ed integrato come segue: Roma - piazza Biagio Pace, n. 28, foglio 443, particella 242, dal subalterno 501 al 536;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 2002

Il direttore: SPITZ

ALLEGATO

Comune	Indirizzo	U.I. non vendute	N. Unità	Partita	Foglio	Particella	Sub
ROMA	VIA SILVESTRI, 219	38	A1		443	242	1
ROMA	VIA SILVESTRI, 219	38	A2		443	242	2
ROMA	VIA SILVESTRI, 219	38	A3		443	242	3
ROMA	VIA SILVESTRI, 219	38	A4		443	242	4
ROMA	VIA SILVESTRI, 219	38	A5		443	242	5
ROMA	VIA SILVESTRI, 219	38	A6		443	242	6
ROMA	VIA SILVESTRI, 219	38	A7		443	242	7
ROMA	VIA SILVESTRI, 219	38	A8		443	242	8
ROMA	VIA SILVESTRI, 219	38	A9		443	242	9
ROMA	VIA SILVESTRI, 219	38	A10		443	242	10
ROMA	VIA SILVESTRI, 219	38	A11		443	242	11
ROMA	VIA SILVESTRI, 219	38	A12		443	242	12
ROMA	VIA SILVESTRI, 219	38	A13		443	242	13
ROMA	VIA SILVESTRI, 219	38	A14		443	242	14
ROMA	VIA SILVESTRI, 219	38	A15		443	242	15
ROMA	VIA SILVESTRI, 219	38	A16		443	242	16
ROMA	VIA SILVESTRI, 219	38	A17		443	242	17
ROMA	VIA SILVESTRI, 219	38	A18		443	242	18
ROMA	VIA SILVESTRI, 219	38	A19		443	242	19
ROMA	VIA SILVESTRI, 219	38	A20		443	242	20
ROMA	VIA SILVESTRI, 219	38	A21		443	242	21
ROMA	VIA SILVESTRI, 219	38	B1		443	242	22
ROMA	VIA SILVESTRI, 219	38	B2		443	242	23
ROMA	VIA SILVESTRI, 219	38	B3		443	242	24
ROMA	VIA SILVESTRI, 219	38	B4		443	242	25
ROMA	VIA SILVESTRI, 219	38	B5		443	242	26
ROMA	VIA SILVESTRI, 219	38	B6		443	242	27
ROMA	VIA SILVESTRI, 219	38	B7		443	242	28
ROMA	VIA SILVESTRI, 219	38	B8		443	242	29
ROMA	VIA SILVESTRI, 219	38	B9		443	242	30
ROMA	VIA SILVESTRI, 219	38	B10		443	242	31
ROMA	VIA SILVESTRI, 219	38	B11		443	242	32
ROMA	VIA SILVESTRI, 219	38	B12		443	242	33
ROMA	VIA SILVESTRI, 219	38	B13		443	242	34

Comune	Indirizzo	U.I. non vendute	N. Unità	Partita	Foglio	Particella	Sub
ROMA	VIA SILVESTRI, 219	38	B14		443	242	35
ROMA	VIA SILVESTRI, 219	38	B15		443	242	36
ROMA	VIA SILVESTRI, 219	38	B16		443	242	37
ROMA	VIA SILVESTRI, 219	38	B17		443	242	38
ROMA	PIAZZA BIAGIO PACE, 28	36			443	242	501
ROMA	PIAZZA BIAGIO PACE, 28	36			443	242	502
ROMA	PIAZZA BIAGIO PACE, 28	36			443	242	503
ROMA	PIAZZA BIAGIO PACE, 28	36			443	242	504
ROMA	PIAZZA BIAGIO PACE, 28	36			443	242	505
ROMA	PIAZZA BIAGIO PACE, 28	36			443	242	506
ROMA	PIAZZA BIAGIO PACE, 28	36			443	242	507
ROMA	PIAZZA BIAGIO PACE, 28	36			443	242	508
ROMA	PIAZZA BIAGIO PACE, 28	36			443	242	509
ROMA	PIAZZA BIAGIO PACE, 28	36			443	242	510
ROMA	PIAZZA BIAGIO PACE, 28	36			443	242	511
ROMA	PIAZZA BIAGIO PACE, 28	36			443	242	512
ROMA	PIAZZA BIAGIO PACE, 28	36			443	242	513
ROMA	PIAZZA BIAGIO PACE, 28	36			443	242	514
ROMA	PIAZZA BIAGIO PACE, 28	36			443	242	515
ROMA	PIAZZA BIAGIO PACE, 28	36			443	242	516
ROMA	PIAZZA BIAGIO PACE, 28	36			443	242	517
ROMA	PIAZZA BIAGIO PACE, 28	36			443	242	518
ROMA	PIAZZA BIAGIO PACE, 28	36			443	242	519
ROMA	PIAZZA BIAGIO PACE, 28	36			443	242	520
ROMA	PIAZZA BIAGIO PACE, 28	36			443	242	521
ROMA	PIAZZA BIAGIO PACE, 28	36			443	242	522
ROMA	PIAZZA BIAGIO PACE, 28	36			443	242	523
ROMA	PIAZZA BIAGIO PACE, 28	36			443	242	524
ROMA	PIAZZA BIAGIO PACE, 28	36			443	242	525
ROMA	PIAZZA BIAGIO PACE, 28	36			443	242	526
ROMA	PIAZZA BIAGIO PACE, 28	36			443	242	527
ROMA	PIAZZA BIAGIO PACE, 28	36			443	242	528
ROMA	PIAZZA BIAGIO PACE, 28	36			443	242	529
ROMA	PIAZZA BIAGIO PACE, 28	36			443	242	530
ROMA	PIAZZA BIAGIO PACE, 28	36			443	242	531
ROMA	PIAZZA BIAGIO PACE, 28	36			443	242	532
ROMA	PIAZZA BIAGIO PACE, 28	36			443	242	533
ROMA	PIAZZA BIAGIO PACE, 28	36			443	242	534
ROMA	PIAZZA BIAGIO PACE, 28	36			443	242	535
ROMA	PIAZZA BIAGIO PACE, 28	36			443	242	536
ROMA	VIA SILVESTRI, 221	29	A1		443	235	1
ROMA	VIA SILVESTRI, 221	29	A2		443	235	2
ROMA	VIA SILVESTRI, 221	29	A3		443	235	3
ROMA	VIA SILVESTRI, 221	29	A4		443	235	4
ROMA	VIA SILVESTRI, 221	29	A5		443	235	5
ROMA	VIA SILVESTRI, 221	29	A6		443	235	6
ROMA	VIA SILVESTRI, 221	29	A7		443	235	7
ROMA	VIA SILVESTRI, 221	29	A8		443	235	8
ROMA	VIA SILVESTRI, 221	29	A9		443	235	9
ROMA	VIA SILVESTRI, 221	29	A10		443	235	10
ROMA	VIA SILVESTRI, 221	29	A11		443	235	11

Comune	Indirizzo	U.I. non vendute	N. Unità	Partita	Foglio	Particella	Sub
ROMA	VIA SILVESTRI, 221	29	A12		443	235	12
ROMA	VIA SILVESTRI, 221	29	A13		443	235	13
ROMA	VIA SILVESTRI, 221	29	A14		443	235	14
ROMA	VIA SILVESTRI, 221	29	A15		443	235	15
ROMA	VIA SILVESTRI, 221	29	A16		443	235	16
ROMA	VIA SILVESTRI, 221	29	A17		443	235	17
ROMA	VIA SILVESTRI, 221	29	B1		443	235	18
ROMA	VIA SILVESTRI, 221	29	B2		443	235	19
ROMA	VIA SILVESTRI, 221	29	B3		443	235	20
ROMA	VIA SILVESTRI, 221	29	B4		443	235	21
ROMA	VIA SILVESTRI, 221	29	B5		443	235	22
ROMA	VIA SILVESTRI, 221	29	B6		443	235	23
ROMA	VIA SILVESTRI, 221	29	B7		443	235	24
ROMA	VIA SILVESTRI, 221	29	B8		443	235	25
ROMA	VIA SILVESTRI, 221	29	B9		443	235	26
ROMA	VIA SILVESTRI, 221	29	B10		443	235	27
ROMA	VIA SILVESTRI, 221	29	B11		443	235	28
ROMA	VIA SILVESTRI, 221	29	B12		443	235	29
ROMA	VIA SILVESTRI, 221	29			443	235	501
ROMA	VIA SILVESTRI, 221	29			443	235	502
ROMA	VIA SILVESTRI, 221	29			443	235	503
ROMA	VIA SILVESTRI, 221	29			443	235	504
ROMA	VIA SILVESTRI, 221	29			443	235	505
ROMA	VIA SILVESTRI, 221	29			443	235	506
ROMA	VIA SILVESTRI, 221	29			443	235	507
ROMA	VIA SILVESTRI, 221	29			443	235	508
ROMA	VIA SILVESTRI, 221	29			443	235	509
ROMA	VIA SILVESTRI, 221	29			443	235	510
ROMA	VIA SILVESTRI, 221	29			443	235	511
ROMA	VIA SILVESTRI, 221	29			443	235	512
ROMA	VIA SILVESTRI, 221	29			443	235	513
ROMA	VIA SILVESTRI, 221	29			443	235	514
ROMA	VIA SILVESTRI, 221	29			443	235	515
ROMA	VIA SILVESTRI, 221	29			443	235	516
ROMA	VIA SILVESTRI, 221	29			443	235	517
ROMA	VIA SILVESTRI, 221	29			443	235	518
ROMA	VIA SILVESTRI, 221	29			443	235	519
ROMA	VIA SILVESTRI, 221	29			443	235	520
ROMA	VIA SILVESTRI, 221	29			443	235	521
ROMA	VIA SILVESTRI, 221	29			443	235	522
ROMA	VIA SILVESTRI, 221	29			443	235	523
ROMA	VIA SILVESTRI, 221	29			443	235	524
ROMA	VIA SILVESTRI, 221	29			443	235	525
ROMA	VIA SILVESTRI, 221	29			443	235	526
ROMA	VIA SILVESTRI, 221	29			443	235	527
ROMA	VIA SILVESTRI, 221	29			443	235	528
ROMA	VIA SILVESTRI, 221	29			443	235	529

02A01574

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 27 dicembre 2001.

Adozione di condizioni transitorie per l'erogazione del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica e di direttiva in materia di facoltà di recesso dai contratti di vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato. (Deliberazione n. 317/01).

L' AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 27 dicembre 2001;

Premesso che:

con deliberazione 18 ottobre 2001, n. 228/01, e successive modificazioni e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 228/01), l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) ha adottato il Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica (di seguito: Testo integrato);

secondo il comma 2.1, lettera *a)*, del Testo integrato, i corrispettivi per l'attività di trasporto dell'energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi, remunerano le attività di trasmissione, distribuzione e dispacciamento dell'energia elettrica, quest'ultima con l'esclusione dei costi sostenuti per l'approvvigionamento delle risorse necessarie allo svolgimento della medesima attività nei termini previsti dall'art. 5, della deliberazione dell'Autorità 30 aprile 2001, n. 95/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 138 del 16 giugno 2001, e successive modificazioni e integrazioni, recante condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: deliberazione n. 95/01);

l'art. 5 della deliberazione n. 95/01 riguarda le attività per l'approvvigionamento delle risorse necessarie al mantenimento dell'equilibrio tra immissioni e prelievi nel sistema elettrico nazionale, la cui remunerazione, sino al 31 dicembre 2001, è disciplinata dalla deliberazione dell'Autorità 18 febbraio 1999, n. 13/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 43 del 22 febbraio 1999, e successive modificazioni e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 13/99);

secondo il comma 2.1, lettera *a)*, della deliberazione n. 228/01, la deliberazione n. 13/99 è abrogata con decorrenza dal 1° gennaio 2002;

secondo il comma 2.1, lettera *b)*, del Testo integrato, i corrispettivi per le attività di acquisto e vendita dell'energia elettrica al mercato vincolato, remunerano le attività di vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato ed alle imprese distributrici per la vendita ai clienti del mercato vincolato, nonché di dispacciamento dell'energia elettrica limitatamente ai costi sostenuti per l'approvvigionamento delle risorse necessarie per lo svolgimento della medesima attività anteriormente all'avvio del dispacciamento di merito economico di cui alla deliberazione n. 95/01;

l'attività di dispacciamento è riservata, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999) allo Stato e attribuita alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. (di seguito: il Gestore della rete) che la svolge sulla base della concessione disciplinata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministro per le attività produttive) 17 luglio 2000;

nel mese di dicembre 2001, l'Autorità ha adottato alcuni provvedimenti incidenti sulla disciplina delle condizioni economiche per l'anno 2002 dell'acquisto dell'energia elettrica nel mercato libero e nel mercato vincolato e quindi sulla ponderazione circa l'opportunità del posizionamento sull'uno o sull'altro mercato, riguardanti segnatamente le modalità e condizioni per le importazioni di energia elettrica e la definizione di procedure concorsuali per la cessione dell'energia elettrica di cui all'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/1999 per l'anno 2002;

in base alle disposizioni della deliberazione dell'Autorità 20 ottobre 1999, n. 158/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 263 del 9 novembre 1999 (di seguito: deliberazione n. 158/99), la facoltà di recesso dai contratti annuali di vendita dell'energia elettrica a clienti del mercato vincolato può essere validamente esercitata con onere di preavviso non superiore ad un mese.

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo n. 79/1999;

Viste:

la deliberazione n. 13/99;

la deliberazione n. 158/99;

la deliberazione n. 95/01;

la deliberazione n. 228/01;

Visti gli esiti della consultazione avviata con la pubblicazione del documento per la consultazione «Riforma dei corrispettivi di uso delle reti da parte dei clienti del mercato libero e definizione di una disciplina transitoria del dispacciamento» diffuso dall'Autorità in data 7 agosto 2001;

Considerato che:

la disciplina delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio di dispacciamento ai clienti del mercato vincolato è stata compiutamente definita in virtù delle disposizioni del Testo integrato dal momento che tale servizio è parte del servizio di acquisto e vendita dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato;

quanto ai clienti del mercato libero, l'assetto giuridico di erogazione del servizio di dispacciamento, comprendente le attività di gestione delle congestioni, man-

tenimento dell'equilibrio tra immissioni e prelievi di energia elettrica e gestione delle immissioni e dei prelievi di energia elettrica reattiva, in considerazione del fatto che ciascuno di detti clienti dovrà autonomamente approvvigionarsi presso il Gestore della rete del predetto servizio, deve essere completato, a fronte della abrogazione della deliberazione n. 13/99 con decorrenza dal 1° gennaio 2002;

secondo le disposizioni della deliberazione n. 95/01, l'approvvigionamento da parte del Gestore della rete di trasmissione nazionale delle risorse necessarie per il bilanciamento del sistema elettrico nazionale deve avvenire con meccanismi di mercato e che tale regime entrerà concretamente in operatività solo contestualmente all'avvio del sistema delle offerte di cui all'art. 5, del decreto legislativo n. 79/1999, il cui termine di decorrenza non è ancora stato determinato essendo pendenti le procedure per la definizione dei necessari strumenti regolamentari ai sensi del medesimo art. 5, comma 1; e che, nel momento in cui entrerà in operatività il regime previsto dalla deliberazione n. 95/01 il servizio di dispacciamento, in questo senso dovendo essere innovato l'assetto posto a base del Testo integrato, avrà autonoma rilevanza sul piano della regolazione tariffaria e dell'inquadramento contrattuale.

Ritenuto che:

sia necessario, sino alla entrata in operatività del sistema delle offerte di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 79/1999 e, conseguentemente, sino alla piena attuazione delle disposizioni in materia poste con la deliberazione n. 95/01, definire un regime transitorio delle condizioni economiche del servizio di dispacciamento reso ai clienti del mercato libero che risulti economicamente coerente con il medesimo servizio erogato ai clienti del mercato vincolato, nonché di alcune condizioni per la contrattualizzazione di detto servizio;

sia opportuno che il regime transitorio di cui al precedente alinea contempli almeno la definizione delle modalità e condizioni di erogazione del servizio di bilanciamento dell'energia elettrica, comprendenti i corrispettivi per la remunerazione del medesimo servizio, ivi inclusa la copertura dei costi della riserva, nonché la definizione delle modalità e condizioni per lo scambio dell'energia elettrica, comprendenti la regolazione delle partite economiche relative allo scambio medesimo;

sia opportuno, in mancanza di segnali di mercato in grado di mettere in evidenza la correlazione tra i comportamenti degli operatori, in termini entità e variabilità delle immissioni e dei prelievi di energia elettrica, e i costi che i medesimi comportamenti provocano sul sistema, che il servizio di bilanciamento sia remunerato, in via transitoria, in prevalenza attraverso un corrispettivo proporzionale all'energia elettrica complessivamente prelevata;

sia opportuno consentire agli operatori, prima che il Gestore della rete proceda con riferimento a ciascun bimestre alla regolazione delle relative partite economiche, l'aggiustamento delle posizioni determinatesi nell'ambito di ciascun contratto per lo scambio mediante la cessione, a mezzo di libera negoziazione tra i medesimi, di eventuali saldi di energia elettrica in ciascuna fascia oraria relativi al medesimo bimestre, configurando la predetta cessione alla stregua di acquisti e vendita di energia elettrica negoziata sul mercato libero tra i medesimi operatori;

sia opportuno adottare, al fine di rendere possibile la fornitura di energia elettrica sul mercato libero a partire dal 1° gennaio 2002, ulteriori misure volte a ridurre i tempi per gli adempimenti necessari per l'attivazione di forniture di energia elettrica modificando, per il periodo ricompreso tra la data di entrata in vigore della presente deliberazione e il 31 gennaio 2002, il termine di preavviso per l'esercizio della facoltà di recesso da contratti di fornitura annuale, ad esecuzione continuata, di servizi elettrici stipulati con clienti del mercato vincolato, come definito dalla deliberazione n. 158/99;

sia opportuno emanare alcune condizioni transitorie per l'erogazione del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica per l'anno 2002, fermo restando l'intendimento dell'Autorità a completare il quadro regolamentare relativo al predetto servizio, pur nel suo assetto transitorio, per quanto attiene agli aspetti relativi alla contrattualizzazione di detto servizio, nonché per l'attivazione da parte del Gestore della rete degli adeguati meccanismi di contrattualizzazione e selezione delle risorse poste alla base per l'erogazione del servizio di dispacciamento;

Delibera:

Di approvare le condizioni transitorie per l'erogazione del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica e la direttiva in materia di facoltà di recesso dai contratti di vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato, come definite nell'allegato alla presente delibera di cui forma parte integrante e sostanziale (allegato *A*);

Di stabilire la data di entrata in vigore del presente provvedimento nel 28 dicembre 2001;

Di stabilire che gli articoli da 3 a 8 dell'allegato *A* alla presente deliberazione abbiano effetto dal 1° gennaio 2002;

Di pubblicare il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

Milano, 27 dicembre 2001

Il presidente: RANCI

ALLEGATO *A*

CONDIZIONI TRANSITORIE PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E DIRETTIVA PER IL RECESSO DAI CONTRATTI DI FORNITURA AI CLIENTI DEL MERCATO VINCOLATO

TITOLO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Definizioni

Ai fini del presente provvedimento, si applicano le definizioni riportate nell'art. 1 dell'Allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2001, n. 228/01, come modificato dalla deliberazione dell'Autorità 15 novembre 2001, n. 262/01, integrate come segue:

«bilanciamento» è il servizio svolto dal Gestore della rete nell'ambito del servizio di dispacciamento diretto a impartire disposizioni per l'utilizzo delle risorse per il mantenimento dell'equilibrio delle immissioni e dei prelievi nel sistema elettrico nazionale, tenendo conto dei limiti del sistema medesimo, ivi inclusa la selezione della riserva;

«riserva» è l'insieme delle risorse selezionate dal Gestore della rete e predisposte per il bilanciamento;

«banda di capacità di trasporto» è una quota della capacità di trasporto sull'interconnessione assegnata ai sensi della deliberazione n. 301/01;

«banda di capacità produttiva» è una quota della capacità produttiva assegnata ai sensi della deliberazione n. 308/01;

«componente $\boldsymbol{r_f}$» è la componente, espressa in centesimi di euro/kWh e differenziata per fasce orarie, applicata all'energia elettrica prelevata nei punti di prelievo dotati di misuratore orario multiorario o integratore, ai fini della remunerazione della riserva;

«componente $\boldsymbol{b_f}$» è la componente, espressa in centesimi di euro/kWh e differenziata per fasce orarie, applicata all'energia elettrica prelevata nei punti di prelievo dotati di misuratore multiorario o integratore, ai fini della remunerazione del bilanciamento;

«componente $\boldsymbol{b_h}$» è la componente, espressa in centesimi di euro/kWh, applicata al valore assoluto della differenza tra l'energia elettrica immessa e prelevata nei punti di immissione e di prelievo dotati di misuratore orario ed il relativo programma di immissione e di prelievo, ai fini della remunerazione del bilanciamento;

«contratti bilaterali» sono i contratti di cui all' art. 6 del decreto legislativo n. 79/1999;

«gestione delle congestioni» è l'attività svolta dal Gestore della rete nell'ambito del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica diretta a rendere compatibili i programmi di immissione e prelievo con la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale;

«impianti di generazione alimentati da fonti rinnovabili non programmabili» sono gli impianti di generazione che utilizzano l'energia del sole, del vento, delle maree, del moto ondoso, l'energia geotermica o l'energia idraulica, limitatamente in quest'ultimo caso agli impianti ad acqua fluente;

«misuratore orario» è un misuratore idoneo alla rilevazione e alla registrazione dell'energia elettrica immessa e prelevata nei punti di immissione e di prelievo in ciascuna ora;

«misuratore multiorario» è un misuratore idoneo esclusivamente alla rilevazione e alla registrazione dell'energia elettrica immessa e prelevata nei punti di immissione e di prelievo in ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4;

«misuratore integratore» è un misuratore idoneo esclusivamente alla rilevazione e alla registrazione dell'energia elettrica immessa e prelevata nei punti di immissione e di prelievo non differenziata per periodo temporale;

«titolare del bilanciamento» è il soggetto che stipula con il Gestore della rete un contratto per il bilanciamento;

«titolare dello scambio» è il soggetto che stipula con il Gestore della rete un contratto per lo scambio dell'energia elettrica;

«prezzo $\boldsymbol{PG_N}$ è il prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso di cui all'art. 26 del Testo integrato, al netto delle componenti a remunerazione della riserva e del bilanciamento;

«programma di immissione» è il diagramma temporale che definisce, con riferimento ad un punto di immissione e ad un'ora, le quantità di energia elettrica per le quali un soggetto acquisisce il diritto all'immissione;

«programma di importazione» è il programma orario comunicato al Gestore della rete ai sensi del comma 10.2 dell'Allegato *A* alla deliberazione n. 301/01;

«programma di prelievo» è il diagramma temporale che definisce, con riferimento ad un punto di prelievo e ad un'ora, le quantità di energia elettrica per le quali un soggetto acquisisce il diritto al prelievo;

«scambio dell'energia elettrica» è l'attività di compensazione delle differenze tra l'energia elettrica immessa e prelevata nell'ambito dei singoli contratti bilaterali;

«servizio di dispacciamento dell'energia elettrica» è il servizio erogato dal Gestore della rete comprendente la gestione delle congestioni, il bilanciamento e, transitoriamente, lo scambio dell'energia elettrica;

«servizio di interrompibilità del carico» è il servizio fornito dalle utenze connesse a reti con obbligo di connessione di terzi disponibili a distacchi di carico in tempo reale ovvero con preavviso;

«titolare del bilanciamento» è il soggetto che acquista e dispone di servizio di bilanciamento;

«deliberazione n. 108/97» è la deliberazione dell'Autorità 28 ottobre 1997, n. 108/97, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1997;

«deliberazione n. 301/01» è la deliberazione dell'Autorità 5 dicembre 2001, n. 301/01, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

«deliberazione n. 308/01» è la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2001, n. 306/01, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

«Testo integrato» è l'allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2001, n. 228/01, come modificato dalla deliberazione della medesima Autorità 15 novembre 2001, n. 262/01, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 2.

Ambito di applicazione

2.1 Il presente provvedimento reca le disposizioni aventi ad oggetto la regolazione:

a) del bilanciamento;

b) dello scambio dell'energia elettrica.

2.2 La disciplina del bilanciamento si applica:

a) ai soggetti che immettono e prelevano energia elettrica per le destinazioni consentite dagli articoli 20, 22 e 23 della legge 9 gennaio 1991, n. 9;

b) ai clienti finali idonei;

c) ai titolari di impianti di produzione che immettono energia elettrica nelle reti con obbligo di connessione di terzi, ad esclusione degli impianti che cedono energia elettrica al Gestore della rete ai sensi dell'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/1999.

2.3 La disciplina dello scambio dell'energia elettrica nell'ambito di contratti bilaterali si applica:

a) ai soggetti che immettono e prelevano energia elettrica per le destinazioni consentite dagli articoli 20, 22 e 23 della legge 9 gennaio 1991, n. 9;

b) ai clienti finali idonei;

c) ai titolari di impianti di produzione che immettono e prelevano energia elettrica in esecuzione di contratti bilaterali di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 79/1999;

d) ai titolari di bande di capacità di trasporto;

e) ai titolari di bande di capacità produttiva.

2.4 I soggetti di cui al comma 2.2 sono tenuti a stipulare, direttamente o mediante un soggetto da questi delegato, con il Gestore della rete un contratto per il bilanciamento, conformemente a quanto previsto dal presente provvedimento.

2.5 I soggetti di cui al comma 2.3 sono tenuti a stipulare, direttamente o mediante un soggetto da questi delegato, con il Gestore della rete uno o più contratti per lo scambio dell'energia elettrica, conformemente a quanto previsto dal presente provvedimento.

Art. 3.

Disposizioni generali

3.1 Ai fini della determinazione dei corrispettivi e degli oneri di cui agli articoli 5 e 7, l'energia elettrica immessa sulle reti con obbligo di connessione di terzi diverse dalla rete di trasmissione nazionale e quella prelevata dalle reti con obbligo di connessione di terzi è aumentata di un fattore percentuale per tenere conto delle perdite di energia elettrica sulle reti di trasmissione e di distribuzione fissato nella tabella 13, colonna A, di cui all'allegato n. 2 del testo integrato.

3.2 Ai fini della determinazione della potenza immessa e prelevata si applica quanto segue:

a) nel caso di importazione di energia elettrica si considera immessa nella rete di trasmissione nazionale in ciascuna ora una potenza pari al programma di importazione comunicato al Gestore della rete ai sensi dell'art. 10 dell'allegato *A* alla deliberazione n. 301/01;

b) nel caso di esportazione di energia elettrica si considera prelevata dalla rete di trasmissione nazionale in ciascuna ora una potenza pari al programma di esportazione comunicato al Gestore della rete conformemente alla normativa vigente.

3.3 Nel caso di bande di capacità produttiva l'energia corrispondente a ciascuna banda si considera immessa nella rete di trasmissione nazionale.

3.4 Ai fini della determinazione dei corrispettivi di cui ai titoli 2 e 3 del presente provvedimento, in ciascuna ora che ha inizio e fine in fasce orarie diverse, il valore delle componenti differenziate per le fasce orarie F1, F2, F3 e F4, è determinato come media tra i valori delle medesime componenti nelle fasce orarie in cui l'ora ha inizio e fine.

TITOLO 2

BILANCIAMENTO DELL'ENERGIA ELETTRICA

Art. 4.

Gestione delle congestioni

4.1 Il titolare del bilanciamento è tenuto a comunicare al Gestore della rete i programmi di immissione e di prelievo relativi, rispettivamente, a ciascun punto di immissione e di prelievo dotato di misuratore orario.

4.2 Il Gestore della rete può imporre modifiche ai programmi di immissione e, limitatamente ai soggetti che prestano il servizio di interrompibilità del carico, ai programmi di prelievo, comunicati ai sensi del precedente comma, solo nei casi in cui le modifiche siano necessarie per la gestione delle congestioni.

4.3 In caso di disservizi di rete determinati da cause accidentali ed imprevedibili che interessino punti di immissione e di prelievo e che comportino l'impossibilità di rispettare i programmi comunicati ai sensi del comma 4.1, il Gestore della rete è tenuto a darne comunicazione ai medesimi soggetti. Limitatamente alla durata dei disservizi ed ai punti di immissione e prelievo interessati, è sospesa l'applicazione del corrispettivo di cui ai commi 5.1, lettera *b)*, punto *i)*, e 5.5.

4.4 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento l'energia elettrica prelevata in un punto di emergenza è, durante il periodo di emergenza, convenzionalmente attribuita al punto di prelievo, indicato come principale nel contratto avente ad oggetto il servizio di trasporto ed interessato dal disservizio di rete per cause accidentali o imprevedibili ovvero per interventi di manutenzione.

Art. 5.

Corrispettivi per il bilanciamento

5.1 Il titolare del bilanciamento paga, con riferimento a ciascun punto di prelievo dotato di misuratore orario:

a) il corrispettivo determinato applicando la componente r_f, i cui valori sono fissati nella tabella 1, all'energia prelevata nel punto di prelievo in ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4;

b) il minor valore, determinato su base bimestrale, tra:

i) il corrispettivo determinato applicando la componente b_h, i cui valori sono fissati nella tabella 2, al valore assoluto della differenza tra la potenza prelevata in ciascuna ora nel punto di prelievo ed il corrispondente valore del programma di prelievo;

ii) il corrispettivo determinato applicando una componente pari a 1,5 volte la componente b_f, i cui valori sono fissati nella tabella 1, all'energia prelevata nel punto di prelievo in ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4.

5.2 Il titolare del bilanciamento paga, con riferimento a ciascun punto di prelievo dotato di misuratore multiorario:

a) il corrispettivo determinato applicando la componente r_f all'energia prelevata nel punto di prelievo in ciascuna fascia oraria;

b) il corrispettivo determinato applicando la componente b_f all'energia prelevata nel punto di prelievo in ciascuna fascia oraria.

5.3 Con riferimento a ciascun punto di prelievo dotato di misuratore orario, il titolare del bilanciamento ha facoltà di scegliere, in alternativa al pagamento del corrispettivo di cui al comma 5.1, lettera *b)*, il pagamento del corrispettivo di cui al comma 5.2, lettera *b)*, a valere per tutto l'anno. Il titolare del bilanciamento esercita la facoltà di cui al presente comma, pena la decadenza, mediante comunicazione al Gestore della rete prima dell'inizio dell'anno con riferimento al quale la facoltà è esercitata.

5.4 Il titolare del bilanciamento è tenuto al pagamento, con riferimento a ciascun punto di prelievo dotato di misuratore integratore dei corrispettivi di cui al comma 5.2 applicati all'energia elettrica prelevata in ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4 così come determinata convenzionalmente in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 8.

5.5 Il titolare del bilanciamento è tenuto al pagamento, con riferimento a ciascun punto di immissione, del corrispettivo determinato applicando la componente b_h, al valore assoluto della differenza tra la potenza immessa in ciascuna ora nel punto di immissione ed il corrispondente valore del programma di immissione.

5.6 Il corrispettivo di cui al comma 5.5 non si applica alla potenza immessa da impianti di generazione alimentati da fonti rinnovabili non programmabili e agli impianti che mettono a disposizione del Gestore della rete le risorse di riserva e bilanciamento.

TITOLO 3

SCAMBIO DELL'ENERGIA ELETTRICA

Art. 6.

Modalità per lo scambio dell'energia elettrica

6.1 Il contratto per lo scambio dell'energia elettrica contiene l'elenco dei titolari del bilanciamento, dei titolari di bande di capacità di trasporto e dei titolari di bande di capacità produttiva che immettono o prelevano energia elettrica destinata, in tutto o in parte, al medesimo contratto per lo scambio.

6.2 I titolari del bilanciamento, i titolari di bande di capacità di trasporto e i titolari di bande di capacità produttiva sono tenuti a comunicare al Gestore della rete i criteri per la ripartizione dell'energia immessa e prelevata dai medesimi soggetti tra ciascun contratto per lo scambio cui è destinata, in tutto o in parte, la medesima energia.

6.3 Nei casi di cui al comma 6.6 il titolare del bilanciamento è tenuto a comunicare il diagramma temporale relativo alla quantità di energia immessa e destinata ai clienti del mercato vincolato per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4.

6.4 In assenza della comunicazione di cui al comma 6.2, relativamente ad uno dei soggetti di cui al medesimo comma, il Gestore della rete attribuisce l'energia elettrica immessa o prelevata dal medesimo soggetto in parti uguali a ciascun contratto per il servizio di scambio in cui il soggetto è incluso.

6.5 Per gli impianti nella disponibilità di società controllate dall'Enel S.p.a. o alla medesima collegate la cui energia prodotta sia anche destinata ai clienti del mercato vincolato, l'energia elettrica destinata a tali clienti è determinata come differenza tra:

a) l'energia immessa nei medesimi punti;

b) l'energia destinata ai contratti per lo scambio relativi ai medesimi punti comunicata ai sensi del comma 6.2.

6.6 Per gli impianti diversi da quelli di cui al comma 6.5 la cui energia prodotta sia anche destinata ai clienti del mercato vincolato l'energia elettrica destinata ai contratti per lo scambio è definita come differenza tra l'energia immessa in tali punti e l'energia elettrica ceduta ai medesimi clienti.

Art. 7.

Regolazione delle partite economiche relative allo scambio dell'energia elettrica

7.1 Al termine di ciascun bimestre il Gestore della rete determina, per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4, la differenza tra l'energia immessa e quella prelevata nell'ambito di ciascun contratto per lo scambio dell'energia elettrica sulla base delle indicazioni di cui all'art. 6, commi 6.2 e 6.3.

7.2 Ai fini dell'applicazione di quanto previsto al precedente comma in ciascun punto di prelievo dotato di misuratore integratore, l'energia prelevata in ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4 è determinata dal Gestore della rete in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 8.

7.3 Il Gestore della rete determina il saldo per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4, come prodotto tra la differenza di cui al comma 7.1 e il prezzo PG_N di cui al comma 7.7 relativi alla medesima fascia, e comunica i medesimi saldi agli operatori per lo scambio interessati.

7.4 Entro dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 7.3, ciascun titolare dello scambio ha facoltà di cedere ad un altro operatore, anche in parte, gli eventuali saldi positivi di cui al medesimo comma, a compensazione di saldi di segno opposto nella medesima fascia oraria, notificando ciascuna cessione al Gestore della rete.

7.5 Qualora la somma dei saldi di cui al comma 7.3, come modificati per effetto delle cessioni di cui al comma 7.4, risulti negativa il titolare dello scambio è tenuto al pagamento di un corrispettivo pari al valore assoluto della medesima somma.

7.6 Qualora la somma dei saldi di cui al comma 7.3, come modificati per effetto degli scambi di cui al comma 7.4, risulti positiva, il titolare dello scambio ha titolo a ricevere un corrispettivo pari al trattamento previsto per le eccedenze di energia elettrica dalla deliberazione n. 108/97 applicato all'energia elettrica eccedentaria relativa a ciascuna fascia determinata:

a) attribuendo la medesima somma a ciascuna fascia oraria in cui la differenza di cui al comma 7.1 risulti positiva in proporzione alla medesima differenza;

b) dividendo le quantità così attribuite per il prezzo PG_N di cui al comma 7.7.

7.7 Il prezzo PG_N è fissato pari, in ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4, alla differenza tra:

a) il prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso di cui all'art. 26 del testo integrato;

b) la somma della componente r_f e della componente b_f.

Art. 8.

Ricostruzione dell'energia elettrica prelevata in ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4 per i punti di prelievo dotati di misuratore integratore

8.1 L'energia elettrica prelevata in ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4 in ciascun punto di prelievo, relativamente al quale sia disponibile esclusivamente la misura dell'energia elettrica complessivamente prelevata su base mensile, è determinata, per ciascun mese m, moltiplicando l'energia elettrica prelevata nel mese per il coefficiente:

$$C_{mFi} = \frac{K_{mFi}}{\sum_{i=1}^{4} K_{mFi}}$$

dove:

$$K_{mFi} = \frac{h_{mFi}}{h_{Fi}} * Z_{Fi}$$

h_{mFi} sono le ore appartenenti alla fascia oraria F_i nel mese m;

h_{Fi} sono le ore appartenenti alla fascia oraria F_i nell'anno solare;

Z_{Fi} è il coefficiente di cui alla tabella 3, relativo alla fascia oraria F_i ed alla tipologia contrattuale rilevante di cui al comma 2.2 del Testo integrato.

TITOLO 4

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 9.

Disposizioni transitorie e finali

9.1 Il Gestore della rete tiene separata evidenza contabile degli oneri e dei proventi derivanti dall'applicazione delle previsioni di cui al presente provvedimento.

9.2 Nei contratti di fornitura annuale, ad esecuzione continuata, di servizi elettrici stipulati con clienti del mercato vincolato di cui all'art. 1 della deliberazione n. 158/99, che interessano un punto di prelievo oggetto di richiesta di bande di capacità di trasporto e di bande di capacità produttiva, è inserita una clausola che prevede il riconoscimento a detti clienti, limitatamente al periodo compreso tra il 28 dicembre 2001 e il 31 gennaio 2002, della facoltà di recesso senza oneri a decorrere dal 1° gennaio 2002.

9.3 Limitatamente all'anno 2002 il titolare del bilanciamento esercita la facoltà di cui all'art. 5, comma 5.3, mediante comunicazione scritta al Gestore della rete entro e non oltre il 15 gennaio 2002.

9.4 L'Autorità provvede con successivo provvedimento alla definizione di:

a) modalità e condizioni contrattuali e amministrative relative al servizio dispacciamento di energia elettrica;

b) modalità per l'approvvigionamento, da parte del Gestore della rete, delle risorse per il servizio di dispacciamento dell'energia elettrica.

TABELLA 1

COMPONENTI r_f e b_f

Fascia oraria	r_f (centesimi di euro/kWh)	b_f (centesimi di euro/kWh)
F1	0,82	0,23
F2	0,33	0,09
F3	0,18	0,05
F4	0,00	0,00

TABELLA 2

COMPONENTE b_h

Fascia oraria	b_h (centesimi di euro/kWh)
F1	0,10
F2	0,10
F3	0,10
F4	0,10

TABELLA 3

COEFFICIENTI z_{Fi} di cui all'art. 8, comma 8.1

Fascia oraria	Tipologie contrattuali di cui al comma 2.2 del Testo integrato			
	lettera *c)* (%)	lettere *b)* e *d)* (%)	lettera *e)* (%)	lettera *f)* (%)
F1	10,0	6,4	9,6	6,7
F2	30,4	9,7	33,5	24,3
F3	16,3	5,0	18,7	15,7
F4	43,2	78,9	38,2	53,3

02A01566

DELIBERAZIONE 30 gennaio 2002.

Revoca della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 21 gennaio 2002, n. 08/02. (Deliberazione n. 14/02).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 30 gennaio 2002;

Premesso che:

con deliberazione 21 dicembre 2001, n. 308/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 15 del 18 gennaio 2002 (di seguito: deliberazione n. 308/0l), l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) ha definito le procedure concorsuali per la cessione per l'anno 2002 dell'energia elettrica di cui all'art. 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999), in ottemperanza alle disposizioni del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 novembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 280 del 30 novembre 2000, come modificato dal decreto del Ministro delle attività produttive 10 dicembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 291 del 15 dicembre 2001 (di seguito: decreto ministeriale);

in data 10 gennaio 2002 è stata pubblicata, mediante deposito in Segreteria, l'ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia 10 gennaio 2002, n. 71/02 (di seguito: l'ordinanza n. 71/02), in cui si dispone la sospensione dell'efficacia della deliberazione n. 308/01, nella parte che introduce i limiti di cui all'art. 4, comma 4.4, della medesima deliberazione e conseguentemente della terza procedura concorsuale per l'assegnazione di capacità produttiva ai clienti del mercato libero dell'energia elettrica che non sono disponibili a distacchi di carico;

sulla base dell'ordinanza, n. 71/02, con deliberazione 21 gennaio 2002, n. 08/02, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, l'Autorità ha disposto la modifica dell'art. 4, comma 4.4, della deliberazione n. 308/01 (di seguito: deliberazione n. 08/02), al fine di garantire condizioni di certezza e operatività in ordine alla circolazione nel mercato libero dell'energia elettrica;

in data 26 gennaio 2002, con decreto n. 230/02, il Presidente della seconda sezione del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia ha accolto la misura cautelare richiesta *ante causam* di sospensione dell'esecuzione della deliberazione n. 08/02;

in data 29 gennaio 2002, con ordinanza n. 413/02 (di seguito: l'ordinanza n. 413/02), la sezione sesta del Consiglio di Stato, su ricorso proposto dalla società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. con memoria adesiva dell'Autorità, ha respinto l'istanza cautelare, in riforma dell'ordinanza n. 71/02;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo n. 79/1999;

il decreto ministeriale;

Viste:

la deliberazione n. 308/01;

la deliberazione n. 08/02;

la delibera dell'Autorità 28 gennaio 2002, n. 12/02, recante appello avverso l'ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia di parziale sospensione dell'esecuzione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 21 dicembre 2001, n. 308/0l, in seguito al ricorso della società Enel Trade S.p.a.;

Visti:

l'ordinanza n. 71/02;

l'ordinanza n. 413/02;

Considerato che l'ordinanza n. 413/02 è intervenuta con effetto solo sullo svolgimento della terza procedura concorsuale per l'assegnazione di capacità produttiva ai clienti del mercato libero dell'energia elettrica non disponibili a distacchi di carico;

Ritenuto che sia necessario, al fine di dare attuazione all'ordinanza n. 413/02, revocare la deliberazione n. 08/02;

Delibera:

Di revocare la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 21 gennaio 2002, n. 08/02, recante modificazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia e il gas 21 dicembre 2001, n. 308/01;

Di pubblicare il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) affinché entri in vigore con decorrenza dal 30 gennaio 2002.

Milano, 30 gennaio 2002

Il presidente: RANCI

02A01638

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 12 febbraio 2002

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,8753
Yen giapponese	116,95
Corona danese	7,4297
Lira Sterlina	0,61360
Corona svedese	9,2500
Franco svizzero	1,4766
Corona islandese	88,87
Corona norvegese	7,8320
Lev bulgaro	1,9479
Lira cipriota	0,57587
Corona ceca	31,770
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	243,75
Litas lituano	3,4530
Lat lettone	0,5610
Lira maltese	0,3994
Zloty polacco	3,6507
Leu romeno	28100
Tallero sloveno	222,2654
Corona slovacca	42,540
Lira turca	1202000
Dollaro australiano	1,7210
Dollaro canadese	1,3930
Dollaro di Hong Kong	6,8272
Dollaro neozelandese	2,0943
Dollaro di Singapore	1,6026
Won sudcoreano	1155,57
Rand sudafricano	10,11400

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A01800

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Riopan»

Estratto provvedimento di A.I.C. n. 640 del 22 ottobre 2001

Medicinale: RIOPAN

Titolare A.I.C.: BYK Gulden Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Cormano (Milano), via Giotto, 1 - c.a.p. 20032, Italia, codice fiscale 00696360155.

Variazione A.I.C.: 25. Cambiamento delle procedure di prova dei medicinali.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: si accetta la modifica di tipo II richiesta relativa al cambiamento delle procedure di prova di medicinale relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 027103035 - «gel OS» 40 bustine 10 ml;

A.I.C. n. 027103047 - «gel OS» 1 flacone 250 ml;

Inoltre, per adeguamento agli standard terms, la denominazione delle confezioni autorizzate è cosi modificata:

A.I.C. n. 027103035 - «80 mg/ml gel orale» 40 bustine;

A.I.C. n. 027103047 - «80 mg/ml gel orale» 1 flacone 250 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A01614

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Influpozzi subunità».

Estratto provvedimento di A.I.C. n. 808 del 12 dicembre 2001

Medicinale: INFLUPOZZI SUBUNITÀ

Titolare A.I.C.: Istituto vaccinogeno Pozzi S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Siena, via del Petriccio, 27 - c.a.p. 53100, Italia, codice fiscale 00310250527.

Variazione A.I.C.: cambiamento delle procedure di prova relative al principio attivo.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: si approva il cambiamento delle procedure di prova relative al principio attivo relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 025984257 - fiala 0,5 ml;

A.I.C. n. 025984269 - siringa preriempita 0,5 ml.

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 025984257 - fiala 0,5 ml varia a «sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 1 fiala 0,5 ml;

A.I.C. n. 025984269 - siringa preriempita 0,5 ml varia a «sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 1 siringa preriempita 0,5 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A01615

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pentavac»

Estratto provvedimento UPC/II/1075 del 14 gennaio 2002

Specialità medicinale: PENTAVAC.

Confezioni:

A.I.C. n. 034126019/M - 1 flacone monodose polv. lio. + 1 siringa preriempita monodose senza ago sosp. iniettabile 0,5 ml;

A.I.C. n. 034126021/M - 10 flaconi monodose polv. lio. + 10 siringhe preriempite monodose senza ago sosp. iniettabile 0,5 ml;

A.I.C. n. 034126033/M - 1 flacone monodose polv. lio. + 1 siringa preriempita monodose con ago sosp. iniettabile 0,5 ml;

A.I.C. n. 034126045/M - 10 flaconi monodose polv. lio. + 10 siringhe preriempite monodose con ago sosp. iniettabile 0,5 ml.

Titolare A.I.C.: Aventis Pasteur Msd s.n.c.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0153/001/W015.

Tipo di modifica: modifica stampati

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nella sezione 4.8.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento UPC/II/1076 del 14 gennaio 2002

Specialità medicinale: PENTAVAC.

Confezioni:

034126019/M - 1 flacone monodose polv. lio. + 1 siringa preriempita monodose senza ago sosp. iniettabile 0,5 ml;

034126021/M - 10 flaconi monodose polv. lio. + 10 siringhe preriempite monodose senza ago sosp. iniettabile 0,5 ml;

034126033/M - 1 flacone monodose polv. lio. + 1 siringa preriempita monodose con ago sosp. iniettabile 0,5 ml;

034126045/M - 10 flaconi monodose polv. lio. + 10 siringhe preriempite monodose con ago sosp.iniettabile 0,5 ml;

Titolare A.I.C.: Aventis Pasteur Msd s.n.c.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0153/001/W11 E W013.

Tipo di modifica: aggiornamento. Metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica del metodo di analisi del principio attivo e del prodotto finito (test di procedura della sostanza attiva (HPAEC-PAB)).

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A01624-02A01625

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Botox»

Estratto decreto AIC/UPCII/1077 del 14 gennaio 2002

Specialità medicinale: BOTOX.

confezioni: A.I.C. n. 034883013/M - 1 flacone 100 UI polvere per soluzione iniettabile.

Titolare AIC: Allergan Pharmaceutical (Ireland) L.t.d.

Numero procedura mutuo riconoscimento: IR/H/0113/001/W003.

Tipo di modifica: aggiunta indicazione stessa area terapeutica.

Modifica apportata: aggiunta indicazione stessa area terapeutica (trattamento della spasticità focale del polso e della mano in pazienti adulti colpiti da ictus cerebrale).

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento UPC/II/1078 del 14 gennaio 2002

Specialità medicinale: BOTOX.

Confezioni:

A.I.C. n. 034883013/M - 1 flacone 100 UI polvere per soluzione iniettabile.

Titolare AIC: Allergan Pharmaceutical (Ireland) L.t.d.

Numero procedura mutuo riconoscimento: IR/H/0113/001/-W004.

Tipo di modifica: modifica condizionamento primario.

Modifica apportata: modifica del confezionamento primario relativamente al materiale dello stopper del prodotto.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A01626-02A01627

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Eprex»

Estratto provvedimento UPC/II/1079 del 14 gennaio 2002

Specialità medicinale: EPREX.

Confezioni:

A.I.C. n. 027015027/M - 1 flac. 1 ml 2000 U/ml;

A.I.C. n. 027015041/M - 1 flac. 1 ml 4000 U/ml;

A.I.C. n. 027015066/M - 1 flac. 1 ml 10000 U/ml;

A.I.C. n. 027015078/M - 1 flac. 1000 U/0,5 ml;

A.I.C. n. 027015142/M - 1 siringa tamp fosf 1000 UI/0,5 ml;

A.I.C. n. 027015155/M - 1 siringa tamp fosf 2000 UI/0,5 ml;

A.I.C. n. 027015167/M - 1 sir tamp fosf 3000 UI/0,3 ml;

A.I.C. n. 027015179/M - 1 siringa tamp fosf 4000 UI/0,4 ml;

A.I.C. n. 027015181/M - 1 siringa tamp fosf 10000 UI/1 ml;

A.I.C. n. 027015193/M - 40000 UI/ml soluzione iniettabile 1 flaconcino 1 ml;

A.I.C. n. 027015205/M - 40000 UI/ml soluzione iniettabile 4 flaconcini 1 ml;

A.I.C. n. 027015217/M - 40000 UI/ml soluzione iniettabile 6 flaconcini 1 ml;

A.I.C. n. 027015229/M - 6 siringhe preriempite da 500 UI/0,25 ml;

A.I.C. n. 027015231/M - 1 siringa preriempita da 5000 UI/0,5 ml;

A.I.C. n. 027015243/M - 1 siringa preriempita da 6000 UI/0,6 ml;

A.I.C. n. 027015256/M - 1 siringa preriempita da 7000 UI/0,7 ml;

A.I.C. n. 027015268/M - 1 siringa preriempita da 8000 UI/0,8 ml;

A.I.C. n. 027015270/M - 1 siringa preriempita da 9000 UI/0,9 ml;

Titolare A.I.C.: Janssen Cilag S.p.a.

N° procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0003/001-013/W027 e FR/H/138/01/W5.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica dei paragrafi 4.4, 4.8 e 5.1 del riassunto delle caratteristiche del prodotto per inserire informazioni più chiare ed esaustive sull'aplasia delle cellule della serie rossa (eritoblastopenia) in pazienti con insufficienza renale cronica e sulla produzione di anticorpi anti-eritropoetina in seguito all'Urgent Safety Restriction.

Il Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A01628

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Epoxitin»

Estratto provvedimento UPC/II/1080 del 14 gennaio 2002

Specialità medicinale: EPOXITIN.

Confezioni:

A.I.C. n. 027017084 - 1 flacone 1 ml 2000 U/ml;

A.I.C. n. 027017108 - 1 flacone 1 ml 4000 U/ml;

A.I.C. n. 027017122 - 1 flacone 1 ml 10000 U/ml;

A.I.C. n. 027017134 - 1 flacone 1000 U/0,5 ml;

A.I.C. n. 027017209 - 1 siringa tamp. fosf. 1000 UI/0,5 ml;

A.I.C. n. 027017211 - 1 siringa tamp. fosf. 2000 UI/0,5 ml;

A.I.C. n. 027017223 - 1 siringa tamp. fosf. 3000 UI/0,3 ml;

A.I.C. n. 027017235 - 1 siringa tamp. fosf. 4000 UI/0,4 ml;

A.I.C. n. 027017247 - 1 siringa tamp. fosf. 10000 UI/1 ml;

A.I.C. n. 027017250/M - 40000 UI/ml soluzione iniettabile 1 flaconcino 1 ml;

A.I.C. n. 027017262/M - 40000 UI/ml soluzione iniettabile 4 flaconcini 1 ml;

A.I.C. n. 027017274/M - 40000 UI/ml; soluzione iniettabile 6 flaconcini 1 ml;

A.I.C. n. 027017298/M - 6 siringhe preriempite da 500 UI/0,25 ml;

A.I.C. n. 027017300/M - 1 siringa preriempita da 5000 UI/0,5 ml;

A.I.C. n. 027017324/M - 1 siringa preriempita da 7000 UI/0,7 ml;

A.I.C. n. 027017336/M - 1 siringa preriempita da 8000 UI/0,8 ml;

A.I.C. n. 027017348/M - 1 siringa preriempita da 9000 UI/0,9 ml;

Titolare A.I.C.: J. C. Healthcare S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0003/001-013/W027 E FR/H/138/01/W5.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica dei paragrafi 4.4, 4.8 e 5.1 del riassunto delle caratteristiche del prodotto per inserire informazioni più chiare ed esaustive sull'aplasia delle cellule della serie rossa (eritoblastopenia) in pazienti con insufficienza renale cronica e sulla produzione di anticorpi anti-eritropoetina in seguito all'Urgent safety restriction.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modi-

fiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A01629

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Globuren»

Estratto provvedimento UPC/II/1081 del 14 gennaio 2002

Specialita medicinale: GLOBUREN.

Confezioni:

A.I.C. n. 027296021 - 1 flacone 1 ml 2000 U/ml;

A.I.C. n. 027296045 - 1 flacone 1 ml 4000 U/1 ml;

A.I.C. n. 027296060 - 1 flacone 1 ml 10000 U/ml;

A.I.C. n. 027296072 - 1 flacone 1000 U 0,5 ml;

A.I.C. n. 027296146 - 1 siringa pronta tamp fosf 0,5 ml 1000 UI;

A.I.C. n. 027296159 - 1 siringa pronta tamp fosf 0,5 ml 2000 UI;

A.I.C. n. 027296161 - 1 siringa pronta tamp fosf 0,3 ml 3000 UI;

A.I.C. n. 027296173 - 1 siringa pronta tamp fosf 0,4 ml 4000 UI;

A.I.C. n. 027296185 - 1 siringa pronta tamp fosf 1 ml 10000 UI;

A.I.C. n. 027296197/M - 40000 UI/ml soluzione iniettabile 1 flaconcino 1 ml;

A.I.C. n. 027296209/M - 40000 UI/ml soluzione iniettabile 4 flaconcini 1 ml;

A.I.C. n. 027296211/M - 40000 UI/ml soluzione iniettabile 6 flaconcini 1 ml;

A.I.C. n. 027296223/M - 1 siringa preriempita da 9000 UI/0,9 ml;

A.I.C. n. 027296235/M - 1 siringa preriempita da 5000 UI/0,5 ml;

A.I.C. n. 027296247/M - 1 siringa preriempita da 6000 UI/0,6 ml;

A.I.C. n. 027296250/M - 1 siringa preriempita da 7000 UI/0,7 ml;

A.I.C. n. 027296262/M - 1 siringa preriempita da 8000 UI/0,8 ml;

A.I.C. n. 027296274/M - 6 siringhe preriempite da 500 UI/0,25 ml.

Titolare A.I.C.: Janssen-Cilag GMBH.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0003/001-013/W027 e FR/H/138/01/W5.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica dei paragrafi 4.4, 4.8 e 5.1 del riassunto delle caratteristiche del prodotto per inserire informazioni più chiare ed esaustive sull'aplasia delle cellule della serie rossa (eritoblastopenia) in pazienti con insufficienza renale cronica e sulla produzione di anticorpi anti-eritropoetina in seguito all'Urgent Safety Restriction.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A01623

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Imukin»

Estratto provvedimento UPC/II/1082 del 14 gennaio 2002

Specialità medicinale: IMUKIN.

Confezioni: A.I.C. n. 028138016/M - 6 flaconi 0,5 ml 100 mcg.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Italia S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0033/001/W008.

Tipo di modifica: modifica metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiornamento delle specifiche del materiale utilizzato nella riproduzione del principio attivo.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A01630

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Clickhaler beclometasone».

Estratto provvedimento UPC/II/1083 del 14 gennaio 2002

Specialità medicinale: CLICKHALER BECLOMETASONE.

Confezioni:

A.I.C. n. 034554016/M - polvere per inalazione 50 mcg/dose 1 inalatore 200 dosi;

A.I.C. n. 034554028/M - polvere per inalazione 100 mcg/dose 1 inalatore 200 dosi;

A.I.C. n. 034554030/M - polvere per inalazione 250 mcg/dose 1 inalatore 100 dosi.

Titolare A.I.C.: Innovata Biomed Limited.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0299/001-003/W001.

Tipo di modifica: modifica chimico/farmaceutica e nuovo sito di produzione.

Modifica apportata: aggiunta della Medeva Pharma limited, Ashton under lyne, Lancashire (UK) come produttore aggiuntivo; modifiche al processo di produzione; modifica delle specifiche del prodotto finito.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A01631

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Multihance»

Estratto provvedimento UPC/II/1084 del 14 gennaio 2002

Specialità medicinale: MULTIHANCE.

Confezioni:

A.I.C. n. 034152013/M - flacone E.V. 5 ml;

A.I.C. n. 034152025/M - flacone E.V. 10 ml;

A.I.C. n. 034152037/M - flacone E.V. 15 ml;

A.I.C. n. 034152049/M - flacone E.V. 20 ml.

Titolare A.I.C.: Bracco S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento :UK/H/0234/001/W004.

Tipo di modifica: aggiunta di un sito di produzione.

Modifica apportata: aggiunta di un sito alternativo di produzione (Bracco Imaging S.p.a., via per Ceriano - 20020 Ceriano Laghetto - Milano).

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A01632

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Malarone»

Estratto provvedimento UPC/II/1089 del 17 gennaio 2002

Specialità medicinale: MALARONE.

Confezione: A.I.C. n. 033299013/M - 12 compresse rivestite.

Titolare A.I.C.: GlaxosmithKline S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0170/001/W05, W7, W8.

Tipo di modifica: estensione indicazioni terapeutiche ed ulteriori modifiche stampati.

Modifica apportata: aggiunta indicazione in una stessa area terapeutica (profilassi della malaria); sono inoltre modificati i paragrafi 4.4 del riassunto delle caratteristiche del prodotto per l'aggiunta di un'avvertenza per i pazienti pediatrici di peso inferiore agli 11 chilogrammi e aggiunta di dati relativi alla resistenza nella sezione 5.1 del riassunto delle caratteristiche del prodotto nella parte relativa alla microbiologia.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A01618

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Videx»

Estratto provvedimento UPC/II/1090 del 17 gennaio 2002

Specialità medicinale: VIDEX.

Confezioni:

A.I.C. n. 028341028/M - 60 compresse masticabili dispersibili 25 mg;

A.I.C. n. 028341030/M - 60 compresse masticabili dispersibili 50 mg;

A.I.C. n. 028341042/M - 60 compresse masticabili dispersibili 100 mg;

A.I.C. n. 028341055/M - 60 compresse masticabili dispersibili 150 mg;

A.I.C. n. 028341081/M - polvere tamponata 100 mg 30 bustine;

A.I.C. n. 028341093/M - polvere tamponata 167 mg 30 bustine;

A.I.C. n. 028341105/M - polvere tamponata 250 mg 30 bustine;

A.I.C. n. 028341117/M - polvere tamponata 375 mg 30 bustine;

A.I.C. n. 028341131/M - polvere non tamponata 2 g 1 flacone;

A.I.C. n. 028341143/M - polvere non tamponata 4 g 1 flacone;

A.I.C. n. 028341156/M - 200 mg 60 compresse masticabili/dispersibili tamponate in flacone;

A.I.C. n. 028341168/M - 30 capsule gastroresistenti da 125 mg;

A.I.C. n. 028341170/M - 30 capsule gastroresistenti da 200 mg;

A.I.C. n. 028341182/M - 30 capsule gastroresistenti da 250 mg;

A.I.C. n. 028341194/M - 30 capsule gastroresistenti da 400 mg.

Titolare A.I.C.: Bristol Myers Squibb S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0034/001-015/W011.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto a seguito dei risultati sperimentali dello studio AI545-148 (studio naive) nella terapia a lungo termine (48 settimane) ed ulteriore modifica nelle sezioni 4.4 e 4.8 in relazione all'acidosi lattica.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A01619

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Teril»

Estratto provvedimento UPC/II/1091 del 17 gennaio 2002

Specialita medicinale: TERIL.

Confezioni:

A.I.C. n. 034700017/M - «CR» 100 compresse a rilascio prolungato da 400 mg in flacone;

A.I.C. n. 034700029/M - «CR» 100 compresse a rilascio prolungato da 200 mg in flacone.

Titolare A.I.C.: Taro Pharmaceuticals (UK) Limited.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0279/001-002/W006.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto nella sezione 4.5 per includere avvertenze sulla possibile interazione tra la carbamazepina e l'hypericum perforatum.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento UPC/II/1092 del 17 gennaio 2002

Specialita medicinale: TERIL.

Confezioni:

A.I.C. n. 034700017/M - «CR» 100 compresse a rilascio prolungato da 400 mg in flacone;

A.I.C. n. 034700029/M - «CR» 100 compresse a rilascio prolungato da 200 mg in flacone;

A.I.C. n. 034700031/M - «CR» 56 compresse a rilascio prolungato da 400 mg in flacone;

A.I.C. n. 034700043/M - «CR» 56 compresse a rilascio prolungato da 200 mg in flacone;

A.I.C. n. 034700056/M - 100 compresse a rilascio modificato in blister strip al/pvc/aclar da 200 mg;

A.I.C. n. 034700068/M - 100 compresse a rilascio modificato in blister strip al/pvc/aclar da 400 mg;

A.I.C. n. 034700070/M - 20 compresse a rilascio modificato in blister strip al/pvc/aclar da 200 mg;

A.I.C. n. 034700082/M - 50 compresse a rilascio modificato in blister strip al/pvc/aclar da 200 mg;

A.I.C. n. 034700094/M - 56 compresse a rilascio modificato in blister strip al/pvc/aclar da 200 mg;

A.I.C. n. 034700106/M 200 compresse a rilascio modificato in blister strip al/pvc/aclar da 200 mg;

A.I.C. n. 034700118/M - 20 compresse a rilascio modificato in blister strip al/pvc/aclar da 400 mg;

A.I.C. n. 034700120/M - 50 compresse a rilascio modificato in blister strip al/pvc/aclar da 400 mg;

A.I.C. n. 034700132/M - 56 compresse a rilascio modificato in blister strip al/pvc/aclar da 400 mg;

A.I.C. n. 034700144/M - 200 compresse a rilascio modificato in blister strip al/pvc/aclar da 400 mg.

Titolare A.I.C.: Taro Pharmaceuticals (UK) Limited.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0279/002/W010.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica della sezione 4.5 del riassunto delle caratteristiche del prodotto per includere la possibile interazione tra la carbamazepina e la lamotrigina.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A01620-02A01621

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Eloxatin»

Estratto provvedimento UPC/II/1093 del 17 gennaio 2002

Specialità medicinale: ELOXATIN.

Confezioni:

A.I.C. n. 034411013/M - 1 flaconcino 50 mg polvere per infusione ev;

A.I.C. n. 034411025/M - 1 flaconcino 100 mg polvere per infusione ev.

Titolare A.I.C.: Sanofi-Synthelabo S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0144/001/W006.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: cosomministrazione di oxaliplatino ed acido folinico attraverso un raccordo ad Y con sacche di infusione separate.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A01622

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lipofundin MCT»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 3 del 18 gennaio 2002

Specialità medicinale: LIPOFUNDIN MCT.

Confezioni:

«10% emulsione per infusione endovenosa» flacone 100 ml - A.I.C. n. 027485073/;

«10% emulsione per infusione endovenosa» flacone 250 ml - A.I.C. n. 027485085/;

«10% emulsione per infusione endovenosa» flacone 500 ml - A.I.C. n. 027485097/;

«20% emulsione per infusione endovenosa» flacone 100 ml - A.I.C. n. 027485109/;

«20% emulsione per infusione endovenosa» flacone 250 ml - A.I.C. n. 027485111/;

«20% emulsione per infusione endovenosa» flacone 500 ml - A.I.C. n. 027485123/.

Società: B. Braun Melsungen AG Carl Braun strasse, 1 - 34209 Melsungen (Germania). Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale: «Lipofundin MCT», «10% emulsione per infusione endovenosa» flacone 100 ml - A.I.C. n. 027485010, «Lipofundin MCT», «10% emulsione per infusione endovenosa» flacone 250 ml - A.I.C. n. 027485022, «Lipofundin MCT», «10% emulsione per infusione endovenosa» flacone 500 ml - A.I.C. n. 027485034, «Lipofundin MCT», «20% emulsione per infusione endovenosa» flacone 100 ml - A.I.C. n. 027485046, «Lipofundin MCT», «20% emulsione per infusione endovenosa» flacone 250 ml - A.I.C. n. 027485059, «Lipofundin MCT», «20% emulsione per infusione endovenosa» flacone 500 ml - A.I.C. n. 027485061, prodotti anteriormente al 23 luglio 2001 data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto MCpR n. 332 del 28 maggio 2001, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni a partire dal 19 gennaio 2002.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A01613

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Castelcovati

Con decreto n. 6239 del 20 settembre 2001, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti, Ufficio controllo atti ministeriali delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 6, foglio n. 13 del 28 dicembre 2001 è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del terreno in comune di Castelcovati (Brescia) della superficie di circa mq. 900, mapp. 3-18-19-94, riportato nell'estratto di mappa in scala 1:2000 rilasciato dal Ministero delle finanze, Ufficio del territorio di Brescia, ed indicati nella planimetria che fa parte integrante del presente decreto.

02A01576

AGENZIA DEL DEMANIO

Regolamento di amministrazione

TITOLO I

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

Art. 1.

Princípi di organizzazione

1. L'organizzazione e funzionamento dell'Agenzia del demanio, di seguito denominata «Agenzia», si ispirano ai seguenti principi:

a) efficacia, trasparenza ed efficienza dell'attività;

b) funzionamento per processi di lavoro;

c) descrizione delle attribuzioni delle strutture organizzative sulla base delle responsabilità di erogazione dei prodotti/servizi previsti dal processo di lavoro, sia verso l'esterno che verso l'interno dell'organizzazione;

d) decentramento delle responsabilità operative e semplificazione dei rapporti con l'utenza;

e) sviluppo e valorizzazione delle risorse umane;

f) sviluppo e semplificazione dei processi di lavoro e utilizzazione di tecnologie informatiche avanzate per la gestione;

g) gestione per progetti a termine di eventi particolari per valore istituzionale o economico.

2. L'Agenzia si conforma ai principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, adottando propri regolamenti in materia di termini e di responsabili del procedimento e di disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi.

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio ai principi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Art. 2.

Struttura organizzativa

1. Sono organi dell'Agenzia: il direttore, il comitato direttivo ed il collegio dei revisori dei conti che esercitano le attribuzioni loro demandate dallo statuto.

2. L'Agenzia si articola in uffici centrali con funzioni prevalenti di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo ed, in parte, operative ed in uffici locali, denominati filiali con funzioni operative.

3. Il presente regolamento individua le strutture di vertice a livello centrale e periferico e definisce il modello organizzativo degli uffici locali.

4. L'organizzazione interna delle strutture di vertice e le posizioni dirigenziali sono stabilite con atto del direttore dell'Agenzia, previo parere del comitato direttivo.

Art. 3.

Strutture centrali di vertice

1. A livello centrale costituiscono strutture di vertice dell'Agenzia con compiti operativi e gestionali:

a) la Direzione centrale area operativa elabora e assicura la gestione tecnico-amministrativa dei processi operativi centrali relativi ai beni patrimoniali e demaniali, inclusi quelli confiscati, nonché il presidio specialistico normativo e l'osservatorio tecnico-gestionale dei processi diretti; garantisce, inoltre, l'integrazione delle attività svolte dalle strutture centrali operative e dalle filiali e persegue l'adeguamento e il miglioramento dei livelli di servizio reso dall'Agenzia;

b) la Direzione centrale area filiali elabora e assicura la gestione tecnico-amministrativa dei processi operativi periferici curando il coordinamento delle filiali ed il raggiungimento complessivo degli obiettivi quantitativi, qualitativi di costo e monetari ad esse assegnati;

c) la Direzione centrale sviluppo e pianificazione, che assicura, in un quadro unitario e integrato, la definizione di piani coerenti con le indicazioni del Ministero e con le potenzialità dell'Agenzia, il controllo di gestione, la predisposizione e la gestione della Convenzione, l'individuazione e la gestione di opportunità di sviluppo e valorizzazione del patrimonio immobiliare nonché la gestione delle opportunità offerte dalle tecnologie informatiche;

d) la Direzione centrale organizzazione e risorse umane, che assicura la gestione, la formazione e lo sviluppo delle risorse umane, la definizione e il costante adeguamento dell'organizzazione, le relazioni sindacali, la fornitura dei servizi generali e assolve le funzioni di rappresentanza in giudizio per la trattazione del contenzioso riguardante il personale;

e) la Direzione centrale amministrazione, che assicura la gestione dei processi contabili e finanziari e la predisposizione del bilancio e il raccordo del bilancio d'esercizio con la contabilità di Stato, ivi compresi gli adempimenti fiscali. Provvede all'approvvigionamento di beni e di servizi.

2. È altresì struttura di vertice a livello centrale alle dirette dipendenze del direttore:

a) l'Ufficio progetti speciali, che assicura la gestione dei progetti, specificamente individuati dalla Direzione dell'Agenzia, attivati in relazione all'applicazione di norme che riguardano le materie di competenza dell'Agenzia e aventi ad oggetto attività tecnico-amministrative non rientranti nelle normali responsabilità delle altre strutture organizzative.

Art. 4.

Strutture centrali non di vertice

1. Operano alle dirette dipendenze del Direttore le strutture centrali non di vertice che assicurano le funzioni di comunicazione, relazioni istituzionali e servizi ispettivi.

Art. 5.

Uffici locali: filiali

1. Le funzioni operative dell'Agenzia sono svolte prevalentemente da uffici locali denominati filiali. Esse hanno la responsabilità della gestione dei beni patrimoniali e demaniali, della vigilanza sul loro corretto utilizzo, della riscossione e della trattazione del contenzioso, nonché dei processi gestionali di competenza sul territorio.

2. Il numero, la dimensione e la competenza territoriale delle filiali sono determinati, prevalentemente, sulla base della localizzazione quali-quantitativa del patrimonio immobiliare e del demanio, in relazione anche alla centralità socio-economica delle diverse aree territoriali; è prevista almeno una filiale per ogni regione.

3. Le filiali si possono articolare sul territorio, di norma per provincia, in sezioni staccate per necessità di carattere locale e nel rispetto dei criteri di economicità e di razionale impiego delle risorse; le sezioni svolgono attività istituzionali nell'ambito della competenza territoriale della filiale da cui dipendono.

4. Le filiali, nell'ambito delle rispettive regioni o province, curano i rapporti con gli enti pubblici locali secondo gli indirizzi e gli obiettivi assegnati.

5. L'organizzazione interna degli uffici si basa sulle integrazioni dell'attività per processi, sullo sviluppo di figure polivalenti e sulla promozione del lavoro in «team», al duplice fine di favorire la crescita professionale degli addetti e di rendere più flessibile la gestione dei servizi grazie all'intercambiabilità dei ruoli e all'auto regolazione di gruppo nella suddivisione dei compiti e nella ripartizione dei carichi di lavoro.

6. L'individuazione delle filiali, delle sezioni staccate e delle eventuali strutture interne di livello dirigenziale è effettuata con atto del direttore dell'Agenzia.

Art. 6.

Strutture periferiche di vertice

1. A livello periferico costituiscono strutture di vertice le principali filiali individuate sulla base della rilevanza del patrimonio immobiliare e del demanio o della rilevanza socio-economica dei beni.

2. Le strutture periferiche di vertice sono individuate dal Direttore dell'Agenzia, sentito il comitato direttivo.

Art. 7.

Disposizioni finali e transitorie

1. I poteri e le competenze già attribuiti da norme di legge o di regolamento ai direttori centrali e compartimentali del Dipartimento del territorio e ai direttori degli uffici del territorio sono rispettivamente devoluti ai direttori delle strutture di vertice e ai direttori delle filiali.

2. Gli uffici del territorio del dipartimento del territorio continuano ad operare, quali uffici periferici dell'Agenzia, fino alla data di attivazione delle filiali.

3. Fino all'emanazione dei regolamenti di cui al comma 2 dell'art. 1 si applicano le disposizioni contenute nei regolamenti di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, in vigore per il Ministero delle finanze.

TITOLO II

PERSONALE

Capo I

ORDINAMENTO DEL PERSONALE

Art. 8.

Relazioni sindacali

1. L'Agenzia, conformemente allo statuto, adotta, nell'ambito della gestione del personale, relazioni sindacali improntate alla massima collaborazione con le organizzazioni sindacali ai fini del rispetto del sistema di relazioni delineato dal contratto di lavoro.

2. Preliminarmente alla stipula della convenzione, le linee aziendali di pianificazione sono oggetto di concertazione con le organizzazioni sindacali, quanto alla ricaduta sull'organizzazione e sui rapporti di lavoro.

Art. 9.

Inquadramento professionale

1. L'ordinamento professionale del personale non dirigenziale dell'Agenzia è determinato dalle disposizioni previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle Agenzie fiscali.

2. I dirigenti sono inquadrati nel ruolo dell'Agenzia in un'unica qualifica, articolata, ai fini retributivi, in due fasce, e secondo le disposizioni del contratto collettivo nazionale.

Art. 10.

Dotazioni organiche

1. Le dotazioni organiche complessive del personale dipendente dell'Agenzia sono così determinate:

a) dirigenti 139;

b) non dirigenti 1847.

2. Per la ridefinizione delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque con cadenza almeno triennale nel rispetto della programmazione prevista per legge previa consultazione delle organizzazioni sindacali.

3. La ripartizione delle dotazioni organiche complessive è determinata dal Direttore dell'Agenzia, sentito il comitato direttivo, previa concertazione con le organizzazioni sindacali.

Capo II

SELEZIONE DEL PERSONALE DIRIGENTE

Art. 11.

Dirigenza

1. I dirigenti sono responsabili degli obiettivi loro assegnati ed assicurano il rispetto degli indirizzi e l'attuazione delle direttive dei vertici dell'Agenzia. Sono preposti ad unità organizzative di livello dirigenziale, ovvero incaricati di funzioni ispettive, di assistenza e consulenza all'alta direzione, di studio e ricerca, di coordinamento di specifici progetti.

2. I dirigenti sono responsabili della gestione del personale e delle risorse finanziarie e materiali finalizzate al conseguimento dei risultati sulla base degli obiettivi loro assegnati, disponendo dei necessari poteri di coordinamento e di controllo.

Art. 12.

Accesso alla dirigenza

1. L'accesso al ruolo di dirigente dell'Agenzia avviene, per i posti vacanti e disponibili, con procedure selettive pubbliche sia dall'esterno che dall'interno, nel rispetto dei principi di cui all'art. 36 del decreto legislativo n. 29 del 1993.

2. Alle procedure selettive esterne sono ammessi a partecipare soggetti in possesso dei requisiti di professionalità ed esperienza di volta in volta specificati in relazione alle posizioni da ricoprire. Tali procedure prevedono una prima fase, la cui gestione può essere affidata anche ad organismi esterni specializzati, consistente nello svolgimento di prove teorico-pratiche volte ad accertare la preparazione professionale dei candidati e la loro capacità di applicare le proprie conoscenze alla soluzione di problemi operativi inerenti all'esercizio delle funzioni dirigenziali. Coloro che abbiano superato le prove partecipano, nei limiti e secondo le regole di cui al comma 4, ove non abbiano già maturato un'esperienza dirigenziale, a un periodo di applicazione presso gli uffici dell'Agenzia, della durata massima di sei mesi, finalizzato a verificarne le capacità organizzative, gestionali e relazionali. Il periodo di applicazione termina con una prova finale di idoneità allo svolgimento delle funzioni dirigenziali.

3. Alle procedure selettive interne sono ammessi a partecipare i dipendenti dell'Agenzia che abbiano prestato servizio, per almeno cinque anni, in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea. La selezione ha inizio con la valutazione comparativa dei meriti, dell'esperienza lavorativa e delle capacità e conoscenze dimostrate nel corso dell'attività di servizio. In base all'esito della valutazione, i candidati sono ammessi ad un periodo di applicazione presso gli uffici dell'Agenzia, che si svolge e si conclude con le medesime modalità previste per la procedura selettiva di cui al comma 2.

4. I requisiti specifici e le procedure di selezione di cui ai commi precedenti sono stabiliti nei relativi avvisi o bandi con i quali si stabilisce anche il trattamento giuridico ed economico del periodo di applicazione.

5. La retribuzione dei dirigenti di cui al presente articolo è stabilita con contratto individuale. Il trattamento economico fondamentale e quello accessorio, collegato al livello di responsabilità attribuito con l'incarico di funzione, ai risultati conseguiti ed alla professionalità posseduta, sono calcolati sulla base dei contratti collettivi per l'area dirigenziale. Fino alla stipulazione del contratto collettivo nazionale di lavoro il trattamento economico complessivo dei dirigenti delle strutture di vertice di cui all'art. 3 è quello previsto per i dirigenti preposti ad uffici dirigenziali generali delle amministrazioni dello Stato; per gli altri dirigenti il trattamento economico complessivo continua ad essere regolato dal vigente contratto di lavoro.

Art. 13.

Dirigenti con contratto a tempo determinato

1. Per particolari esigenze e per la necessità di copertura di posizioni dirigenziali non preesistenti possono essere assunti come dirigenti con contratto a tempo determinato da due a sette anni, entro i limiti del cinque per cento della dotazione organica dirigenziale complessiva, persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed Enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private con l'esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro, o provenienti dai settori della ricerca universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.

2. Il trattamento economico è commisurato alla specifica qualificazione professionale, tenendo anche conto della temporaneità del rapporto e dei livelli retributivi correnti nel mercato del lavoro per analoghe professionalità.

Art. 14.

Incarichi di funzioni dirigenziali

1. Gli incarichi di funzione dirigenziale sono conferiti tenendo conto delle caratteristiche della posizione dirigenziale da ricoprire e dei programmi da realizzare. I soggetti in grado di soddisfare tali esigenze vengono individuati sulla base delle conoscenze, delle attitudini e delle capacità professionali possedute, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza.

2. Gli incarichi medesimi sono conferiti a tempo determinato, da 2 a 7 anni, con facoltà di rinnovo, ai dirigenti appartenenti al ruolo dell'Agenzia ovvero, ricorrendone i presupposti, a quelli di cui all'art. 13.

3. Gli incarichi dei dirigenti responsabili delle strutture di vertice a livello centrale sono sottoposte dal Direttore dell'Agenzia alla preventiva valutazione del comitato direttivo.

4. Gli altri incarichi dirigenziali sono conferiti dal Direttore, su proposta del dirigente di vertice della struttura interessata, ai medesimi soggetti di cui al comma 2.

5. I risultati negativi della gestione o il mancato raggiungimento degli obiettivi, valutati secondo i principi ed i criteri del decreto legislativo n. 286 del 1999, o la grave inosservanza di direttive comportano la destinazione ad altro incarico, ovvero, nei casi di maggiore gravità, il recesso dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e del contratto collettivo.

6. In caso di assenza fino ad un mese, il dirigente è, di regola, sostituito da altro funzionario da lui preventivamente designato o, in mancanza, da quello gerarchicamente superiore; per periodi superiori al mese, i poteri e la responsabilità dell'unità organizzativa sono provvisoriamente attribuiti ad un altro dirigente ovvero mediante la procedura di cui all'art. 25.

7. Continua ad applicarsi in materia di conferimento di incarichi l'art. 8 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556.

Capo III

SELEZIONE E ASSUNZIONE
DEL PERSONALE NON DIRIGENTE

Art. 15.

Procedure di selezione per l'accesso dall'esterno

1. Il processo di selezione e inserimento dall'esterno dei funzionari prevede una fase di tirocinio teorico-pratico retribuito, di regola della durata di un anno, cui si è ammessi a seguito del superamento di procedure selettive, di norma decentrate, conformi ai princípi dell'art. 36, comma 3, del decreto legislativo n. 29 del 1993.

2. Il tirocinio sarà svolto, nei modi e nei termini stabiliti nei bandi di selezione, presso strutture dell'Agenzia, con fasi di formazione sul posto di lavoro od anche presso istituzioni pubbliche o private. Il numero di partecipanti ammessi al tirocinio è fissato nei bandi in misura tale da consentire una adeguata selezione. Negli stessi bandi è stabilito il trattamento giuridico ed economico del periodo di tirocinio.

3. Alla fine del tirocinio si procede ad una valutazione complessiva dei risultati conseguiti e delle capacità espresse, integrata da una prova, finalizzata ad accertare il possesso delle attitudini e delle professionalità richieste per l'assunzione.

4. Per il reclutamento del restante personale si provvede, nel rispetto dei principi di cui all'art. 36 del decreto legislativo n. 29 del 1993, con procedure di norma decentrate, assicurando trasparenza, economicità e celerità di svolgimento. L'Agenzia può avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa e dai contratti collettivi di lavoro.

5. Le regole delle procedure di selezione di cui ai commi precedenti sono stabilite nei relativi avvisi o bandi.

6. Le determinazioni relative all'avvio delle procedure di reclutamento sono adottate dall'Agenzia sulla base dei fabbisogni di personale, nei limiti delle risorse disponibili, salvaguardando, comunque, le procedure di selezione del personale interno e le riserve previste.

Art. 16.

Incarichi professionali

1. L'Agenzia può stipulare, per periodi di tempo limitato, contratti di collaborazione coordinata e continuativa o di consulenza e di prestazione professionale per specifiche professionalità non disponibili nell'Agenzia. Il compenso è commisurato alle condizioni di mercato e alla professionalità richiesta.

2. Per i contratti di cui al comma 1 si applica quanto disposto dall'art. 36, comma 8, del decreto legislativo n. 29 del 1993.

Capo IV

GESTIONE E SVILUPPO PROFESSIONALE DEL PERSONALE

Art. 17.

Formazione

1. Le attività di formazione sono rivolte a:

a) valorizzare il patrimonio professionale dell'Agenzia;

b) assicurare la continuità operativa dei servizi migliorandone la qualità e l'efficienza;

c) sostenere i processi di cambiamento organizzativo.

2. L'Agenzia promuove ed attua, nel rispetto delle disposizioni contrattuali, interventi e programmi di formazione permanente e di aggiornamento continuo del personale per migliorarne il livello di prestazione nelle posizioni attualmente ricoperte e accrescerne le capacità potenziali in funzione dell'affidamento di incarichi diversi, anche ai fini dello sviluppo di professionalità polivalenti e della progressione di carriera.

Art. 18.

Valutazione del personale

1. L'Agenzia adotta adeguate metodologie per la valutazione periodica delle prestazioni, delle conoscenze professionali e delle capacità dei dipendenti, al fine di governare, in coerenza con i contratti collettivi, lo sviluppo delle competenze, gli incentivi economici, le progressioni di carriera e gli interventi formativi.

2. A tale scopo sono individuati, nel rispetto del sistema di relazioni sindacali, metodi e tecniche di valutazione che garantiscano il massimo di efficienza, trasparenza ed oggettività.

Art. 19.

Mobilità e trasferimenti d'ufficio

1. L'Agenzia assicura la mobilità del personale in linea con quanto stabilito nell'art. 33 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e nei contratti collettivi.

2. Nei trasferimenti di personale per esigenze di servizio sono previste adeguate forme di incentivazione, sulla base degli accordi con le organizzazioni sindacali.

3. L'Agenzia può ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto del personale appartenente a livelli equivalenti in servizio presso le altre Agenzie fiscali e il Ministero delle finanze, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni.

Art. 20.

Comando presso amministrazioni pubbliche

1. Nell'interesse dell'Agenzia, o su richiesta di pubbliche amministrazioni, Enti pubblici, Istituzioni ed organismi internazionali, il personale che esprime il proprio assenso può essere comandato a prestare servizio per periodi determinati presso i predetti enti, rimanendo, nella prima ipotesi, il relativo onere a carico dell'Agenzia.

2. Nell'ambito della convenzione è fissata la disciplina economica per l'utilizzazione del personale dell'Agenzia da parte del Ministero delle finanze.

3. Il periodo trascorso in posizione di comando è utile a tutti gli effetti giuridici ed economici.

Art. 21.

Tutela del rischio professionale e patrocinio legale del personale

1. L'Agenzia nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, penale o amministrativo-contabile nei confronti del dipendente, per fatti o atti compiuti nell'espletamento del servizio e nell'adempimento dei compiti d'ufficio eroga al dipendente stesso, su sua richiesta e previo parere di congruità dell'Avvocatura Generale dello Stato, il rimborso e, tenuto conto della sua situazione economica, eventuali anticipazioni per gli oneri di difesa, a condizione che non sussista conflitto di interesse.

2. In caso di condanna con sentenza passata in giudicato o di beneficio dell'applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 e seguenti del codice di procedura penale, l'Agenzia può chiedere al dipendente il rimborso delle eventuali anticipazioni ricevute per gli oneri di difesa.

3. L'Agenzia provvede a tutelare il personale che svolge attività ad alto rischio professionale mediante la stipulazione di appositi contratti assicurativi per la responsabilità civile derivante da danni patrimoniali cagionati involontariamente a terzi nello svolgimento delle proprie funzioni, nonché mediante la stipulazione di appositi contratti assicurativi per la copertura delle spese di giudizio e di difesa per fatti non dolosi.

Capo V

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 22.

Inquadramento nei ruoli dell'Agenzia

1. In applicazione del comma 5 dell'art. 74 del decreto legislativo n. 300 del 1999, il personale non dirigente proveniente dal ruolo speciale e distaccato presso l'Agenzia è inquadrato definitivamente nel ruolo dell'Agenzia stessa, entro sei mesi dalla data fissata dal decreto ministeriale di cui comma 4 dell'art. 73 del decreto legislativo n. 300 del 1999, secondo l'ordinamento professionale stabilito nel contratto collettivo di lavoro in vigore fino alla stipulazione dei nuovi contratti collettivi nazionali di lavoro di cui al comma 1 dell'art. 71 del decreto legislativo n. 300 del 1999.

2. Per la dirigenza si provvede ai sensi del comma 3 dell'art. 74 del decreto legislativo n. 300 del 1999.

Art. 23.

Missioni

1. In attesa della definizione del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto, l'Agenzia, in coordinamento con le altre Agenzie fiscali, previo accordo con le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro, delibera le modalità ed il trattamento di missione del personale dipendente.

Art. 24.

Incarichi dirigenziali a personale esterno

1. Nei primi due anni di operatività dell'Agenzia, il limite del cinque per cento previsto dall'art. 13, comma 1, per l'assunzione di dirigenti con contratto a tempo determinato, è calcolato sulla dotazione organica dirigenziale complessiva ed è derogabile, previe intese, fino al massimo del dieci per cento, nei limiti della corrispondente quota di posti, previsti sempre per l'assunzione di dirigenti a tempo determinato, che un'altra Agenzia fiscale non intenda utilizzare per le proprie esigenze. La quota inutilizzata torna nella disponibilità dell'Agenzia che non ha inteso fruirne, solo una volta scaduti i contratti stipulati da altra Agenzia a valere sulla quota stessa. Per l'anno 2001 le assunzioni di dirigenti di prima fascia non possono superare il quindici per cento delle relative dotazioni organiche complessivamente considerate.

Art. 25.

Copertura provvisoria di posizioni dirigenziali

1. Fatta salva l'applicazione dell'art. 12, per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti all'atto del proprio avvio, l'Agenzia può stipulare, previa specifica valutazione dell'idoneità a ricoprire provvisoriamente l'incarico, contratti individuali di lavoro a termine con propri funzionari, con l'attribuzione dello stesso trattamento economico dei dirigenti, con l'obbligo di avviare nei sei mesi successivi la procedura selettiva.

2. Nei primi tre anni di funzionamento dell'Agenzia le eventuali vacanze sopravvenute possono comunque essere coperte, fatta salva l'applicazione dell'art. 11, previo interpello e salva l'urgenza, con le stesse modalità di cui al comma 1, sempreché sia contestualmente iniziata la procedura selettiva.

Art. 26.

Contratti individuali di lavoro per particolari professionalità

1. Al fine di facilitare l'avvio dell'Agenzia, quest'ultima può sottoscrivere, per specifiche professionalità non presenti nel proprio ambito, contratti individuali di lavoro non dirigenziali a tempo indeterminato, nella misura massima di venti unità, con persone esterne all'Agenzia, che abbiano svolto funzioni di direzione di strutture complesse o che abbiano assunto responsabilità per il raggiungimento dei risultati.

Art. 27.

Accordo sul sistema di relazioni sindacali

1. Nella fase transitoria e fino all'entrata in vigore del primo contratto collettivo nazionale di lavoro delle Agenzie fiscali - compresa l'area della dirigenza - le previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri, del contratto collettivo nazionale del Ministero delle finanze ed il contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area dirigenziale, che rimangono in vigore, vengono integrate con uno specifico accordo, da stipularsi entro un mese dalla data fissata dal decreto ministeriale di cui all'art. 73, comma 4, del decreto legislativo n. 300 del 1999. L'accordo definirà soggetti, procedure, garanzie e materie oggetto delle relazioni sindacali tra le parti.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, gli effetti derivanti dalla sua applicazione saranno esaminati congiuntamente con le organizzazioni sindacali.

02A01577

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651037/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32
◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59
◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12
◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
◇ **VITERBO**
LIBRERIA ''AR''
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI
& DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9
◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53
◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA-MESTRE**
LIBRERIA SAMBO
Via Torre Belfredo, 60
◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002

(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

		Euro	Lire
Tipo A -	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	- annuale	**271,00**	524.729
	- semestrale	**154,00**	298.186
Tipo A1 -	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	- annuale	**222,00**	429.852
	- semestrale	**123,00**	238.161
Tipo A2 -	Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:		
	- annuale	**61,00**	118.112
	- semestrale	**36,00**	69.706
Tipo B -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
	- annuale	**57,00**	110.367
	- semestrale	**37,00**	71.642
Tipo C -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
	- annuale	**145,00**	280.759
	- semestrale	**80,00**	154.902
Tipo D -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
	- annuale	**56,00**	108.431
	- semestrale	**35,00**	67.769
Tipo E -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	- annuale	**142,00**	274.950
	- semestrale	**77,00**	149.093
Tipo F -	*Completo*. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):		
	- annuale	**586,00**	1.134.654
	- semestrale	**316,00**	611.861
Tipo F1 -	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):		
	- annuale	**524,00**	1.014.605
	- semestrale	**277,00**	536.347

Integrando con la somma di € **80,00 (L. 155.250)** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

	Euro	Lire
Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**	1.491
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**	1.549
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**	2.904
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**	1.549
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**	1.549
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**	1.549

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

	Euro	Lire
Abbonamento annuale	**86,00**	166.519
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**	1.549

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

	Euro	Lire
Abbonamento annuale	**55,00**	106.495
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**	9.681

PARTE SECONDA - INSERZIONI

	Euro	Lire
Abbonamento annuale	**253,00**	489.876
Abbonamento semestrale	**151,00**	292.377
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**	1.646

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

	Euro	Lire
Abbonamento annuo	**188,00**	364.019
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**	338.847
Volume separato	**17,50**	33.885

TARIFFE INSERZIONI

(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

	Euro	Lire
Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**	39.200
Inserzioni Giudiziarie (comprese le comunicazioni o avvisi relativi a procedure di esproprio per pubblica utilità) per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**	15.400

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035